

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 1 di 32

COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. ONLUS

*per l'inserimento Lavorativo e Sociale di Cesenatico
e Bellaria Igea Marina Soc. Coop. A R. L.*

Sede legale: Via Saltarelli, 102 - Cesenatico (Fc)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Indice

Pag. 3 - **PARTE GENERALE**

PARTI SPECIALI

- Pag. 33 - Parte speciale A – Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione
- Pag. 46 - Parte speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati & Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Pag. 62 - Parte speciale C – Reati societari
- Pag. 71 - Parte speciale D – Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Documento di proprietà di

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 2 di 32

- Pag. 84 - Parte speciale E – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Pag. 89 - Parte speciale F – Reati ambientali
- Pag. 99 - Parte speciale G – Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Pag. 103 - Parte speciale H – Reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e auto riciclaggio
- Pag. 110 - Parte speciale I – Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Pag. 115 – Parte speciale L – Reati tributari

ALLEGATI

- Pag. 129 - Allegato 1 – Codice Etico
- Pag. 136 - Allegato 2 – Sistema Sanzionatorio
- Pag. 147 - Allegato 3 – Statuto Organismo di Vigilanza
- Pag. 158 - Allegato 4 – Disposizioni Normative
- Pag. 249 – Mappatura dei rischi ex D.Lgs.231/2001 Edizione 2 – Novembre 2016
- Pag. 360 – Mappatura dei rischi ex D.Lgs.231/2001 Edizione 3 – Novembre 2017
- Pag. 369 – Mappatura dei rischi ex D.Lgs.231/2001 Edizione 4 – Maggio 2018
- Pag. 385 – Mappatura dei rischi ex D.Lgs.231/2001 Edizione 5 – Giugno 2020
- Pag. 394 – Mappatura dei rischi ex D.Lgs.231/2001 Edizione 6 – Dicembre 2021
- Pag. 400 – Mappatura dei rischi ex D.Lgs.231/2001 Edizione 7 – Ottobre 2023

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 3 di 32

Parte GENERALE

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ("Modello") di C.C.I.L.S. Cooperativa Sociale Onlus è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001.

Esso è stato originariamente adottato dalla Cooperativa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 Marzo 2016 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza.

Il "Modello" rappresenta il riferimento gestionale diretto, atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Cooperativa.

<i>Redatto</i>	<i>Verificato</i>	<i>Approvato</i>
Data:	Data:	Data:
Firma:	Firma:	Firma:

REVISIONI

N°	Data	Descrizione	Rif. P.S.	Rif. Paragr.
1	25/03/2016	Ratifica iniziale del Modello Organizzativo	N.A.	N.A.
2	12/12/2016	Adeguamento a nuova fattispecie normativa	I	-

Documento di proprietà di

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 4 di 32


3	27/11/2017	Adeguamento a nuove fattispecie normative	A e C	-
4	30/07/2018	Adeguamento a nuove fattispecie normative	-	-
5	15/06/2020	Adeguamento a nuove fattispecie normative	A, B, D, H e L	-
6	10/12/2021	Adeguamento a nuove fattispecie normative	-	-
7	26/10/2023	Adeguamento a nuove fattispecie normative	-	-

Legenda:

Rif. P.S. = Riferimento Parte Speciale. Indicare quale Parte Speciale ha subito l'intervento di modifica.

Rif. Paragr. = Riferimento Paragrafo. Indicare in tale casella il Paragrafo della Parte Speciale interessata alla revisione.

N.A. = non applicabile

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 5 di 32

IL DECRETO LEGISLATIVO DELL' 8 GIUGNO 2001 N° 231

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, (di seguito il Decreto) recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare:

- la convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- la convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.


Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito "società"), un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, le società nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico delle società mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto alle società che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

Come risulta dall'impianto del Decreto, la responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione di uno dei reati per i quali è prevista si aggiunge, e non si sostituisce, a quella della persona fisica che ne è l'autore ed è a questa connessa.

La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato e sussiste ancorché il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi d'interruzione della prescrizione, nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 6 di 32

1.1. Principio di legalità

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge: l'ente «non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità... in relazione a quel fatto e le relative sanzioni, non sono espressamente previste da una legge» anteriore alla realizzazione di quel fatto (art. 2 del Decreto).

1.2. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

La realizzazione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce uno dei presupposti per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso.

Sussistono, inoltre, ulteriori presupposti di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva attengono alla necessità che il fatto di reato sia stato commesso «nell'interesse o a vantaggio dell'ente» e da parte di uno dei soggetti indicati dal Decreto.


Per il sorgere della responsabilità dell'ente è sufficiente che il fatto sia stato commesso nell'interesse dell'ente, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

Occorre inoltre che l'illecito penale sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati: e cioè «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'ente (soggetti in c.d. «posizione apicale»); oppure ancora «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (c.d. «subalterni»).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 7 di 32

- soggetti in «posizione apicale», quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- soggetti «subalterni», tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di concorso di persone nel reato: art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere l'azione tipica, prevista dalla legge penale. È sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato.

1.3. Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE» idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato. La responsabilità dell'ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla «mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standard doverosi attinenti all'organizzazione e all'attività dell'ente: difetto riconducibile alla politica d'impresa oppure a deficit strutturali e prescrittivi nell'organizzazione aziendale.

1.4. Tipologia di reati contemplati

Nella sua prima configurazione il decreto, in attuazione dei principi espressi nella Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione, nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri" e nella "Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali", introduce agli artt. 24 e 25 i reati di corruzione, concussione, truffa in danno allo Stato o di altro ente pubblico, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione, frode informatica in danno allo Stato.


Il legislatore, pur operando una scelta minimalista rispetto alla delega contenuta nella legge sopracitata, è intervenuto poi a più riprese sul tema, in relazione al rispetto di convenzioni

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 8 di 32

internazionali ovvero per inserire connotazioni di *enforcement* a normativa nazionale preesistente ritenuta meritevole di particolare coerenza.


Successivamente alla sua promulgazione, infatti, sono numerosi gli interventi legislativi registrati: di seguito ne vengono enumerati i principali.

- La Legge 23 novembre 2001 ha aggiunto al decreto l'art. 25 bis relativo ai reati di falso in moneta, carte di credito e valori bollati.
- Il D. Lgs. 61/2002, con l'inserimento dell'art. 25 ter, ha esteso la responsabilità dell'ente ai reati societari previsti dal codice civile (falsità nelle comunicazioni sociali, falso in prospetto, impedito controllo, illecite operazioni sul capitale, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, indebita influenza sull'assemblea).
- La legge di ratifica ed esecuzione della "Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre del 1999" del 27 gennaio 2003 n°21 con l'art 25 quater, ha introdotto i reati relativi al terrorismo e all'eversione dell'ordine democratico.
- La Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 ha introdotto all'art. 25-quinquies i reati relativi alla tratta delle persone.
- La Legge n. 62 del 2005 ha ampliato la sfera di responsabilità degli enti anche ai casi di reati di manipolazione del mercato ed insider trading (art. 25-sexies).
- La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha introdotto, all'art. 25-quater¹, il reato di pratiche di mutilazioni genitali femminili.
- La Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" all'art. 10 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente anche per i reati di associazione per delinquere, associazioni per delinquere finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o finalizzati al traffico illecite di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione di tipo mafioso, favoreggiamento personale, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed in materia di immigrazione clandestina.
- La Legge n. 123 del 3 agosto 2007 con l'art. 9 ha aggiunto al Decreto 231 l'art. 25-septies che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro.
- Con l'attuazione da parte del Governo della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 9 di 32


finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, è stato introdotto nella disciplina del D. Lgs. 231/2001 con il D. Lgs. 231 del 2007, l'art. 25-octies, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale.

- La Legge del 18 marzo 2008 n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica”, ha introdotto l’art. 24 bis, intitolato “Delitti informatici e trattamento illecito dei dati”.
- La Legge del 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto l’art. 24-ter relativo ai “Delitti di criminalità organizzata”.
- La Legge del 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto l’art. 25-bis.1 “Delitti contro l’industria ed il commercio” e l’art. 25-novies “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”.
- La Legge n. 116 del 3 agosto 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2009), "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", all'art. 4 ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-novies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria". (È evidente il refuso nella numerazione in quanto l'art. 25-novies è già presente nel D. Lgs. 231/01, introdotto dalla Legge 99/2009).
- Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che, all’art. 2, ha introdotto al D. Lgs 231/2001 l’art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- La Legge 6 novembre 2012 n. 190 (pubblicata in G.U. n. 265) introduce il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità come disciplinato dall’art. 319-quater c.p. ed inserito nell’art. 25 del D. Lgs. 231/01, il reato di corruzione tra privati disciplinato dall’art. 2635 c.c. ed inserito nell’art. 25-ter del D. Lgs. 231/01.
- La Legge 15 dicembre 2014 n.186 (pubblicata sulla G.U. n. 292) introduce il reato di “auto riciclaggio”, come disciplinato dall’art. 648-ter1 c.p. ed inserito nell’art. 25-octies del D. Lgs. 231/01.
- La Legge del 22 maggio 2015 n. 68 (pubblicata sulla G.U. n. 122) introduce una disciplina specifica del diritto penale dell’ambiente con l’inclusione all’interno del c.p. attraverso un

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 10 di 32


autonomo titolo (Titolo VI-bis, collocato immediatamente dopo le fattispecie previste a tutela dell'incolumità pubblica). Tutto ciò porta a delle modifiche dell'art. 25-undicies del D. Lgs. 231/2001.

- La Legge del 27 maggio 2015 n. 69, Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di stampo mafioso e di falso in bilancio, (pubblicata sulla G.U. n. 124) introduce il reato di falso in bilancio.
- La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 257, il 3 novembre 2016) ha disposto la modifica dell'art. 25-quinquies ("Delitti contro la personalità individuale"), comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 231/2001, inserendo nel catalogo dei reati-presupposto la fattispecie criminosa prevista dall'art. 603-bis del codice penale, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
- Il D.Lgs. 38/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 Marzo 2017, oltre a modificare il reato di corruzione tra privati di cui all'art 2635 c.c. e a inasprire il trattamento sanzionatorio delle persone giuridiche previsto dalla normativa di riferimento per il reato di corruzione tra privati, introduce il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635 bis c.c..
- Approvato definitivamente il Disegno di Legge in materia di *whistleblowing*, che introduce importanti modifiche all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001. In particolare, i Modelli Organizzativi dovranno prevedere canali dedicati che consentano ai soggetti apicali o subordinati dell'ente di segnalare condotte illecite rilevanti ex D. Lgs. 231/2001, o eventuali violazioni dello stesso Modello Organizzativo. Tali canali dovranno garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e prevedere il divieto di ritorsioni o discriminazioni nei suoi confronti. Il sistema disciplinare predisposto dall'ente dovrà, inoltre, sanzionare l'eventuale violazione delle misure poste a tutela dei whistleblowers, nonché le condotte di strumentalizzazione delle segnalazioni.
- Incluse dal c.d. TU dell'Immigrazione (D.Lgs. 286/98) le due seguenti fattispecie delittuose: A) procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; B) favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato. Per entrambi i reati, in caso di condanna della società, è prevista la sanzione interdittiva per una durata non inferiore ad un anno (art. 25 duodecies c. 1-quater D.Lgs. 231/2001 introd. dalla L. 161/2017).
- La Legge Europea 2017 approvata recentissimamente in via definitiva dalla Camera, ha contemplato l'inserimento nel Decreto Legislativo n. 231/2001 del nuovo articolo 25-

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 11 di 32

terdecies, che prevede le due fattispecie di reato presupposto in tema di razzismo e di xenofobia.

- La Legge n. 3/2019 ha introdotto modifiche al reato di “traffico di influenze illecite” (art. 346 bis c.p.) che entra, altresì, a far parte del catalogo dei reati presupposto “231.
- La Legge 3 maggio 2019 n. 39, essa ha previsto, tra le altre cose, il caso di commissione dei reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse
- In data 20 novembre 2019 è stata pubblicata in G.U. la Legge 18 novembre 2019, n. 133 (la “Legge Cybersecurity”), con cui è stato convertito in legge, con modifiche, il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 (il “Decreto Cybersecurity”), recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetiche di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”.
- In relazione ai reati tributari, oltre al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi superiori a 100 mila euro (inizialmente previsto dal D.L. n. 124/2019), sono ora inclusi nel novero dei reati che possono determinare questa nuova responsabilità anche: 1) la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori ai citati 100mila euro; 2) la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; 3) l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia per importi superiori a 100mila euro, sia inferiori; 4) l’occultamento o distruzione di documenti contabili; 5) la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
- Ulteriori novità normative hanno riguardato quanto segue.
 - Nei reati a danno della Pubblica amministrazione si registra, nell’articolo 24 del D. Lgs. N. 231/2001, che al comma primo viene aggiunto il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p., cui consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.
 - E’ stato, poi, aggiunto un comma 2-bis, che prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).
 - Sempre tra i reati a danno alla Pubblica Amministrazione il D. Lgs. 75/2020 ha inserito i reati di: A) peculato di cui all’art. 314 c.p., primo comma (rimanendo dunque escluso il peculato d’uso) e all’art. 316 (ossia la particolare forma di peculato mediante profitto dell’errore altrui); B) di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p..
 - Il D.Lgs. 75/2020 introduce, altresì, anche il reato di “contrabbando” (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01), prevedendo la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 12 di 32

in materia doganale con sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.


- Con l'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01 (anch'esso previsto nel D.lgs. 75/2020) viene normata l'estensione dei reati tributari (sopra descritti), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (nei casi di: dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 d.lgs. 74 del 2000; omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5 d.lgs. 74 del 2000; indebita compensazione, previsto dall'art. 10 quater d.lgs. 74 del 2000).

- Il D.lgs. n. 184/2021 (Dicembre 2021) ha introdotto, quindi, novità nel Codice Penale che impattano anche nella normativa ex D.Lgs. 231/2001: viene introdotto un nuovo articolo, l'art. 25-octies, rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Inoltre, viene previsto un generale inasprimento delle sanzioni qualora si verificano trasferimenti illeciti di mezzi di pagamento diversi dal contante: ed infatti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice Penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Inoltre, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

- A seguito di un recente intervento normativo, è stato introdotto all'interno del Decreto Legislativo n. 231/2001 il nuovo art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale", che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del Codice Penale: 1. Furto di beni culturali (art. 518-bis); 2. Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter); 3. Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.); 4. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.); 5. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.), 6. Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.); 7. Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.); 8. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.); 9. Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies p.).

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 13 di 32

Viene introdotto il nuovo art. 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l’aggiunta delle ulteriori fattispecie di: 1. Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.); 2. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

- Lo scorso 9 Dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo recante l’attuazione del recepimento della Direttiva UE 1937/2019 in materia di whistleblowing, che contiene una serie di misure ancora più stringenti per l’applicazione di questo istituto già in essere nella normativa italiana. In seguito, con l’approvazione del decreto legislativo in oggetto da parte del Governo (Decreto Legislativo n. 24 dello scorso Marzo 2023), è stato stabilito che la Cooperativa, in relazione della Sua attuale struttura, debba adeguarsi ai nuovi disposti normativi entro il 17 dicembre 2023.

- E’ stato inserito, quindi, nel “catalogo” 231, tra i reati tributari, un nuovo reato presupposto (il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare), a seguito al recepimento interno della Direttiva (UE) 2019/2121 – recante la nuova disciplina delle operazioni transfrontaliere – per tramite del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.


- Infine, sono stati recepiti nella normativa di riferimento i due nuovi reati con la legge n. 137 del 2023, pubblicata in G.U. il 9 ottobre scorso: “delitto di turbata libertà degli incanti” (art. 353 c.p.) e “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”, (art. 353-bis c.p.)

1.5. I reati commessi all’estero

In forza dell’art. 4 del Decreto, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all’estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente (nei termini già esaminati sopra);
- l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (e qualora la legge preveda che il colpevole – persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’ente stesso);

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 14 di 32

- se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.6. Le sanzioni

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca di beni;
- pubblicazione della sentenza.

Per l'illecito amministrativo da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. Il giudice determina la sanzione pecuniaria tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della Società, nonché dell'attività svolta da questa per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso:


- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la Società non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato vantaggio minimo;
- la Società abbia adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la Società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

In particolare le principali sanzioni interdittive, peraltro applicabili ai soli reati di cui agli articoli 24, 25, 25-bis e 25-quater del Decreto, concernono:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- l'interdizione dall'esercizio delle attività.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 15 di 32

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti della Società viene applicata una sanzione interdittiva.


1.7. Azioni da parte della Società che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso dalle persone che rivestono posizioni c.d. "apicali" (rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che ne esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo) e la Società provi che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un modello di Organizzazione e Gestione (di seguito "modello") idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- ha affidato, ad un organo interno, il cosiddetto Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di Organizzazione e Gestione;
- non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede inoltre che il modello di Organizzazione e Gestione debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare i rischi aziendali, ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle discipline aziendali e di evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore – dovuto anche a negligenza o imperizia – nella valutazione delle direttive aziendali;

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 16 di 32


- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere un sistema di controlli preventivi tali da non poter essere aggirati se non intenzionalmente;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza deputato a controllare sul funzionamento e l’osservanza del modello.

In concreto le Società per poter essere esonerate dalla responsabilità penale devono:

- dotarsi di un Codice Etico che statuisca principi di comportamento in relazione alle fattispecie di reato;
- definire di una struttura organizzativa, in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni e di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti;
- formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche al fine di regolamentare lo svolgimento delle attività. Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla “segregazione dei compiti” tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio;
- assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice Etico, le procedure aziendali, il sistema sanzionatorio, i poteri autorizzativi e di firma, e tutti gli altri strumenti atti ad impedire la commissione di atti illeciti;
- prevedere un adeguato sistema sanzionatorio;
- costituire un Organismo di Vigilanza caratterizzato da una sostanziale autonomia e indipendenza; i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l’attività richiesta; che valuti l’adeguatezza del modello, vigili sul suo funzionamento e curi il suo aggiornamento; che operi con continuità di azione, in stretta connessione e avvalendosi delle funzioni aziendali.

1.8. PRESENTAZIONE e MISSION DELLA SOCIETÀ’

Documento di proprietà di

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 17 di 32

La **Cooperativa Sociale C.C.I.L.S.** (*per l’Inserimento Lavorativo e Sociale di Cesenatico Bellaria – I.M.*) si occupa dell’inserimento lavorativo di persone diversamente abili.

Nasce nel 1981 e si prefigge l’obiettivo primario di superare il concetto ritenuto limitativo di invalidità, sostituendolo con quello di “capacità lavorativa”. Gli scopi che animavano, e animano tutt’ora, la Cooperativa, sono, infatti, permeati sul rispetto e sulla divulgazione del concetto che le persone diversamente abili possano diventare protagoniste del loro destino, attraverso l’attivazione di stretti legami con la comunità sociale.

Oggi la C.C.I.L.S. è impegnata su due comuni: Cesenatico, in cui opera fin dalla sua costituzione, e Bellaria Igea Marina, dove le attività hanno preso avvio a partire dal 1995.


L’offerta lavorativa è rivolta a soggetti svantaggiati, per i quali è operante un progetto globale in cui l’esperienza lavorativa rappresenta una componente significativa nel più generale processo di crescita e di vita.

Sul territorio di Cesenatico e Bellaria Igea Marina, la Cooperativa, che ha acquisito il ruolo di una moderna impresa sociale, opera in diversi settori, di seguito riassunti.

- Settore Igiene ambientale, in cui si contraddistinguono le seguenti attività:
 - servizio di pulizia stradale;
 - servizio di raccolta cartone;
 - gestione isola ecologica per i comuni di Cesenatico e Bellaria Igea Marina;
 - servizio di raccolta differenziata per i Comuni di Bellaria Igea Marina, Gambettola, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli;
 - servizio di gestione, accettazione e pesa rifiuti per il Comune di Bellaria Igea Marina, Coriano e Ca Baldacci.
- Settore Pulizie, che si caratterizza per la seguente attività:
 - servizi di pulizie civili ed industriali, rivolti ad enti pubblici e privati (ad esempio uffici, banche, palestre, piscine, ecc.)
- Settore Laboratori protetti: rappresenta il settore che caratterizza sin dalle origini la Cooperativa ed in cui trovano occupazione persone con varie tipologie di svantaggio fisico e mentale, che sono seguite da operatori qualificati il cui compito è quello di supportarle e seguirle. I laboratori sono dislocati a Cesenatico (due) e a Bellaria (uno).

In questo settore si evidenziano le seguenti attività:

- produzione di stracci per la pulizia di pavimenti: taglio della stoffa, cucitura degli orli, confezionamento del prodotto finito;
- assemblaggio di materiale elettrico e di ferramenta per conto di imprese terze;


	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 18 di 32

- o servizi di imbustamento e piegatura magliette ed indumenti di lavoro;
- o servizi di sartoria varia;
- o produzione di borsine portafogli con materiali di riciclo;
- o servizio di imbustamento e assemblaggio di *kit* di regalo per conto terzi;
- o servizi di assemblaggio spazzole per spazzatrici.
- Settore Cimiteri, in cui si svolgono le seguenti attività:
 - o manutenzione area cimiteriale;
 - o lavori di tumulazione e muratura.
- Settore Parcheggi, in cui si effettuano le seguenti attività:
 - o gestione ingresso e uscita autovetture;
 - o manutenzione dell'area di parcheggio.
- Settore Affissioni, che si contraddistingue per la seguente attività:
 - o servizio di affissioni pubbliche sul territorio di Bellaria Igea Marina e di Cesenatico.
- Settore Mense, in cui si svolgono le seguenti attività:
 - o servizio di servizio di aiuto cucina, sporzionamento dei cibi e lavaggio stoviglie per le scuole del Comune di Cesenatico, trasporto pasti.
- Settore Accompagnamento minori e diversamente abili, in cui si effettua la seguente attività:
 - o servizio di accompagnamento minori e persone diversamente abili nel tragitto casa-scuola.

La Cooperativa collabora da sempre con gli enti del territorio. In particolare sono state individuate *partnership* con gli enti che erogano servizi socio sanitari (tra cui l'AUSL come il Centro di Salute Mentale – CSM, il Servizio Tossicodipendenze – Ser.T.), con enti di formazione (come ENAIP, CESVIP e TECHNE), con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterno (UEPE), con i Servizi Sociali dell'Unione Comuni del Rubicone, con l'Unità Disabili Adulti e con l'ASP del Rubicone.

L'impegno della C.C.I.L.S è profuso, quindi, per lo sviluppo di nuove opportunità lavorative, rispondendo, *in primis*, alle esigenze del territorio per potersi meglio proporre come una solida impresa sociale, in grado di produrre *output* economico e sociale.

La Cooperativa, a partire dal Luglio 2014, ha introdotto, poi, un Sistema di Gestione Integrato (SGI), conforme alla norma UNI EN ISO 9001 e UNI EN UNI 14001, in tema di Qualità e Ambiente. In specifico le attività per le quali C.C.I.L.S. ha ottenuto la certificazione sono:

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 19 di 32

- per quanto riguarda il Sistema di Qualità, "Erogazione servizi di pulizie civili ed industriali e di igiene ambientale finalizzati all'inserimento lavorativo. Laboratori per disabili finalizzati all'inserimento lavorativo. Erogazione di servizi di custodia in aree pubbliche."
- per quanto riguarda il Sistema Ambientale sono, "Erogazione servizi di igiene ambientale finalizzati all'inserimento lavorativo".

Si segnala, inoltre, che la Cooperativa nella predisposizione del presente Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, si è adeguata alla normativa anticorruzione (vedasi più in dettaglio la parte speciale A) dedicata), che permette all'ente che si è dotato di modelli organizzativi conformi alla legislazione sulla prevenzione e sul contrasto della corruzione, di ottenere un punteggio migliorativo rispetto al punteggio base, al fine dell'individuazione del Rating di Legalità, che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) assegna alle imprese richiedenti, qualora siano in possesso di determinate caratteristiche virtuose, come statuisce l'Art. 2 del Regolamento emesso dall'Autorità Antitrust.


Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 Aprile 2018, la Cooperativa ha adottato, altresì, il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg.to UE 2016/679), entrato in vigore lo scorso 25 Maggio 2018.

Per quanto concerne, infine, i rischi scaturenti dall'evento pandemico da COVID-19, la Cooperativa si è dotata di idonei presidi e protocolli, stabiliti dalla normativa italiana ed estera, atti a mitigare potenziali profili (diretti e/o indiretti) di responsabilità penale dei soggetti apicali e/o dei loro sottoposti nell'ambito d'impresa, con conseguente possibile responsabilità amministrativa dell'Ente. Per maggiori dettagli, si rimanda alla Parte speciale D del presente Modello, dedicata ai REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.

1.9. SCOPO

La Cooperativa, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto necessario adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo in linea con le prescrizioni del decreto 231/2001

Scopo del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo di seguito definito "Modello" è quello di descrivere le modalità operative adottate e le responsabilità attribuite a C.C.I.L.S..

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 20 di 32

La Cooperativa ritiene che l'adozione di tale modello costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un valido strumento di sensibilizzazione e informazione di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati (fornitori, consulenti, *partner*, ecc.).

Le finalità del Modello sono pertanto quelle di:

- prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali condotte illegali;
- far acquisire, in tutti coloro che operano in nome e per conto di C.C.I.L.S. nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Cooperativa stessa;
- ribadire che C.C.I.L.S. non ammette comportamenti illeciti.

1.10. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Cooperativa e ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo a C.C.I.L.S., operano su mandato della medesima o sono legati contrattualmente alla stessa.

La Cooperativa divulga il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Cooperativa.

C.C.I.L.S. condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della stessa ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

2. STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL MODELLO

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 21 di 32

2.4. Generalità


Il Modello predisposto da C.C.I.L.S. si fonda su:

- il Codice Etico, che fissa le linee di comportamento generali;
- la struttura organizzativa che definisce una chiara ed organica attribuzione dei compiti (prevedendo per quanto possibile una chiara separazione delle funzioni o in alternativa dei controlli compensativi) e controlla la correttezza dei comportamenti;
- la mappatura dei processi aziendali sensibili ovvero la descrizione di quei processi nel cui ambito e per loro natura possono essere commessi reati;
- l'utilizzo di procedure aziendali formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative per assumere ed attuare decisioni nelle diverse aree aziendali;
- l'adozione di un sistema di deleghe e di poteri aziendali, coerente con le responsabilità assegnate e che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
- la definizione di un sistema sanzionatorio per coloro che violino le regole di condotta stabilite dalla Cooperativa;
- l'attuazione di un piano di formazione del personale, in particolare del personale dirigente e dei quadri che operano in aree sensibili, e di informazione di tutti gli altri soggetti interessati;
- la costituzione di un organismo di vigilanza cui viene assegnato il compito di vigilare sull'efficacia ed il corretto funzionamento del modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

2.5. Articolazione e regole per l'approvazione del modello e suoi aggiornamenti

Il Modello si compone delle seguenti parti (esclusa la presente):

- parte speciale A – Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione
- parte speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati & Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- parte speciale C – Reati societari
- parte speciale D – Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- parte speciale E – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- parte speciale F – Reati ambientali

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 22 di 32

- parte speciale G – Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- parte speciale H – Reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e auto riciclaggio
- parte speciale I – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- parte speciale L – Reati tributari
- allegato 1 – Codice Etico
- allegato 2 – Sistema Sanzionatorio
- allegato 3 – Statuto Organismo di Vigilanza
- allegato 4 – Disposizioni Normative

Poiché il Modello, in conformità all’art. 6, comma 1 lettera a), deve essere un “atto di emanazione dell’organo dirigente”, il Modello viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta all’organismo di vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello e di curarne, proponendone l’aggiornamento, l’aggiornamento al fine di adeguarlo ai mutamenti intervenuti.


A tal proposito si precisa che nel caso in cui dovessero rendersi necessarie – per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi – modifiche ed integrazioni che abbiano carattere sostanziale, tali modifiche dovranno essere rimesse all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Laddove le modifiche riguardino aspetti che abbiano carattere formale (esempio intervenute nella struttura organizzativa) tali modifiche dovranno essere sottoposte all’approvazione del Presidente.

2.6. Modelli di riferimento

Il presente Modello è ispirato al documento “Codici di comportamento” per l’adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo deliberato dalla Direzione ANCST e alle “Linee guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo deliberato ex D. Lgs. 231/01” approvate da Confindustria.

2.7. Codice Etico

Il Codice Etico è il documento elaborato ed adottato in via autonoma da C.C.I.L.S. per comunicare a tutti i soggetti cointeressati i principi di deontologia aziendale, gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali cui la Società intende uniformarsi. Se ne

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 23 di 32

pretende il rispetto da parte di tutti coloro che operano in C.C.I.L.S. e che con essa intrattengono relazioni contrattuali.

Il Codice Etico della Cooperativa costituisce parte a cui il modello si ispira per fini etici e sociali.

2.8. Struttura organizzativa

Per la struttura organizzativa di C.C.I.L.S., che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello e che rappresenta la mappa delle aree della Cooperativa e delle relative funzioni che sono attribuite ad ogni area, si rimanda all'*Allegato 2* del Sistema di Gestione Integrato per la "QUALITA' & AMBIENTE" di cui si è dotata la Cooperativa.

2.9. Formazione e informativa

Ai fini dell'attuazione del Modello, C.C.I.L.S., organizza la formazione del personale in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

La formazione è effettuata secondo le modalità che seguono:

2.9.1. Personale dirigente e con poteri di rappresentanza

La formazione del personale dirigente e del personale fornito di poteri di rappresentanza di C.C.I.L.S., avviene sulla base di corsi di formazione e aggiornamento e, per i neo assunti, anche di un'informativa contenuta nella lettera di assunzione.


Ai fini di un'adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, provvedono a curare la diffusione del modello.

2.9.2. Altro personale

La formazione della restante tipologia di personale avviene sulla base di una nota informativa interna, che, per i neo assunti, verrà allegata alla lettera di assunzione.

Ai fini di una adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, provvederanno a curare la diffusione del modello.

2.9.3. Informativa a collaboratori esterni e partner

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 24 di 32

Tutti i soggetti esterni alla Società (fornitori, consulenti, partner, ecc.) saranno opportunamente informati in merito all'adozione da parte del C.C.I.L.S. di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di un Codice Etico. A tal fine la società comunica a tutti i soggetti terzi, tramite opportuni modi di comunicazione, la possibilità di visionare un estratto del Modello ed il Codice Etico.

Verrà inoltre, chiesto loro il formale impegno al rispetto delle disposizioni contenute nei suddetti documenti.

2.10 Gestione delle segnalazioni di condotte illecite e forme di tutela del segnalante (Whistleblower)


C.C.I.L.S., alla luce della normativa recentissimamente introdotta nello 'scheletro' del D. Lgs. 231/2001, e di cui di seguito si elencano in punti nodali, sta attualmente valutando una serie di presidi procedurali che possano uniformare l'operatività aziendale e dei propri dipendenti alla normativa sul *whistleblowing*.

2.10.1 Presupposto normativo e generalità

È opportuno evidenziare che detta normativa non rappresenta una vera e propria novità nel nostro panorama legislativo ma, semmai, una integrazione di una disciplina già esistente, quella meglio identificata come legge Severino (la cd legge anticorruzione del 6 novembre 2012, n. 190,) che, con la novellazione portata dall'aggiunta dell'art. 54-bis al testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001), trovava applicazione esclusivamente sul terreno pubblicistico.

In particolare, con la Severino era già stato previsto che il dipendente pubblico che segnali (al superiore gerarchico o all'ANAC o all'autorità giudiziaria) le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, meriti una protezione particolare, quindi:

- lo sottragga a condotte discriminatorie a cui potrebbe andare incontro a causa della effettuata segnalazione;
- gli garantisca, nell'ambito del procedimento disciplinare, un certo grado di riservatezza (la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti) e di confidenzialità (l'identità personale del segnalante può, salvo particolari eccezioni, essere mantenuta segreta).

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 25 di 32

La nuova disciplina normativa, pertanto, allarga la tutela al settore privato ed introduce così le seguenti importanti innovazioni:


a.) estende la tutela a categorie di soggetti che prima non erano destinatari quindi ai lavoratori ed ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Anche un lavoratore di un'impresa appaltatrice di un servizio ed il dipendente o collaboratore che segnali illeciti nel settore privato (novità di stretto interesse D.lgs 231/2001), oggi potrà godere della stessa protezione finora riservata al dipendente pubblico.

b.) predispone nuove forme di tutele a favore del segnalante vengono rafforzate le garanzie sul divieto di discriminazione, in particolare vengono previste

- la nullità degli atti discriminatori;
- l'obbligo di reintegrazione sul posto di lavoro, e quindi lo spostamento sull'ente dell'onere probatorio circa la mancanza di correlazione tra l'eventuale demansionamento, licenziamento o altri provvedimenti analoghi rispetto alla segnalazione fatta dal dipendente;
- garanzie più incisive ai fini della maggior tutela dell'identità del segnalante all'interno del procedimento disciplinare (si prevede l'adozione di linee guida in merito all'utilizzo anche di segnalazioni informatiche e della crittografia per garantire la riservatezza sia dell'identità del segnalante che del contenuto stesso della segnalazione);
- specifiche sanzioni amministrative pecuniarie (fino a 50.000 €) irrogate dall'ANAC per l'adozione delle misure discriminatorie o per la erronea gestione delle segnalazioni;
- specifiche sanzioni nei confronti di chi effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate;
- con riferimento alle fattispecie di reato di cui agli articoli 326 del Codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio), 622 del Codice penale (Rivelazione di segreto professionale) e 623 del Codice penale (Rivelazione di segreti scientifici o industriali), oltreché in relazione all'obbligo di fedeltà del dipendente di cui all'articolo 2105 del Codice civile, introduce, come giusta causa di rivelazione il perseguimento, da parte del dipendente (pubblico o privato) che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità dell'Ente nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

Costituisce, invece, violazione dell'obbligo di segreto, la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito; in questi casi, quindi, non trova più applicazione la giusta causa e sussiste la fattispecie di reato a tutela del segreto.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 26 di 32

L'articolo 2, in tal modo modificando l'articolo 6 del Dlgs 231 del 2001, estende al settore privato la tutela del dipendente e/o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'Ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

In particolare, sono aggiunti all'articolo 6 tre nuovi commi.

Il comma 2-bis, relativo ai requisiti dei Modelli di Organizzazione e gestione dell'Ente, prevede uno o più canali che, a tutela dell'integrità dell'Ente stesso, consentano a coloro che a qualsiasi titolo lo rappresentino o lo dirigano, segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati e/o di violazioni del MO, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

In specie, è previsto che:

- detti canali debbono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione (di tutta evidenza, la modalità informatica rappresenta lo strumento necessario a garantire il raggiungimento di detta finalità);
- le segnalazioni devono fondarsi su elementi di fatto che siano "precisi e concordanti".

Conseguenze ai fini D.lgs 231/01: i M .O. dovranno prevedere, necessariamente:

- sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- sanzioni per chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate;

Il comma 2-ter, prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti possa essere oggetto di denuncia all'ispettorato Nazionale del Lavoro.


Il comma 2-quater sancisce, infine, la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante, quindi, nonché la nullità dell'eventuale mutamento di mansioni o di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Come nel settore pubblico, anche nell'ambito privatistico è onere del datore di lavoro dimostrare che l'adozione di tali misure siano estranee alla segnalazione mossa dal dipendente.

Tali garanzie tuttavia non sussistono qualora la segnalazione sia fatta falsamente con dolo o colpa grave, nel qual caso il segnalante potrà essere sottoposto a procedimento disciplinare, essere perseguito penalmente per calunnia e diffamazione, nonché essere chiamato a risarcire i danni ex art. 2043 c.c..

I soggetti preposti a ricevere le segnalazioni di illeciti sono, alternativamente:

- l'autorità giudiziaria;
- gli organi di polizia (P.S., C.C.);
- il proprio superiore gerarchico;
- l'Organismo di Vigilanza.

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 27 di 32

2.10.2 Reati presupposto e Violazioni del Modello Organizzativo

I comportamenti che formeranno oggetto delle segnalazioni sono tutti quelli che consistono in violazioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico, delle procedure interne, nonché tutti i reati presupposto contemplati dal D. Lgs. 231/01 ed elencati analiticamente nell'Allegato 4 del presente Modello, "Disposizione normative".

2.10.3 Contenuto della segnalazione

La segnalazione dovrà essere circostanziata e dovrà contenere elementi di fatto precisi e concordanti.


In particolare, dovrà contenere:

- generalità del segnalante, dati di contatto, profilo ed inquadramento;
- descrizione esaustiva, indicando i soggetti coinvolti;
- se noti, indicazione dei nomi di eventuali testimoni;
- luogo, data e ora dei fatti denunciati;
- ogni altra informazione che si ritenga necessaria.

2.10.4 Modalità di inoltro/presentazione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Potranno essere utilizzate alternativamente o cumulativamente i seguenti canali di comunicazione.

- Trasmissione attraverso posta elettronica all'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza odvccils@gmail.com. Si consiglia, al fine di mantenere un elevato livello di anonimato, di non utilizzare l'indirizzo di posta elettronica aziendale, quanto semmai un indirizzo di posta elettronica privato.
L'utilizzo di tale canale di comunicazione fa sì che l'identità del segnalante sia nota solo ai membri dell'Organismo di Vigilanza.
- Trasmissione di segnalazione cartacea o su supporto informatico attraverso la consegna a mano ad un componente dell'Organismo di Vigilanza, previo appuntamento.
- Trasmissione di segnalazione cartacea o su supporto informatico attraverso il servizio postale all'indirizzo: ODV c/o Studio Federico Dott. Luca, Via Mascarella n. 85, 40126 Bologna (BO).

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 28 di 32

2.10.5 Precauzioni per la tutela del segnalante

L'identità del segnalante dovrà essere protetta in ogni contesto.

Coloro che ricevono o sono comunque coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza della informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve altre forme di responsabilità previste dalla legge.

2.10.6 Attività di accertamento

Ricevuta la segnalazione, questa sarà gestita dall'Organismo di Vigilanza.

Tale Organo, nell'ambito dei propri rispettivi compiti, nel rispetto della massima riservatezza e del principio di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione orale del Segnalante e di altre persone (indicate dal Segnalante) in grado di riferire sugli episodi rappresentati. Tali audizioni potranno eventualmente avvenire in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell'ente, al fine di garantire la massima riservatezza.


La segnalazione (che, allo scopo, subirà un processo di anonimizzazione e sarà oscurata in corrispondenza dei dati identificativi del Segnalante) potrà essere trasmessa, a cura dei membri dell'Organismo di Vigilanza, ad altri soggetti interessati per consentire le valutazioni del caso e la formulazione di proposte in ordine alle iniziative da intraprendersi.

Qualora la segnalazione risulti priva di fondamento, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare, civile e/o penale nei confronti del Segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della denuncia.

Qualora, invece, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

ad informare la Direzione dell'ente per le azioni che, nel caso concreto, si rendessero necessarie a tutela dell'ente medesimo;

a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura organizzativa di afferenza dell'autore della violazione rilevata per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, incluso l'esercizio dell'azione disciplinare; il responsabile dell'ufficio disciplinare, se del caso, potrà attivare d'ufficio il relativo procedimento disciplinare, previa comunicazione al Responsabile della struttura organizzativa di afferenza dell'autore della violazione;

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 29 di 32

a presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente, nelle fattispecie più gravi, e se sussistono i presupposti di legge;
ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

2.10.7 Divieto di discriminazione del segnalante

Nei confronti del Segnalante non sarà consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2.10.8 Azione di sensibilizzazione e formazione


L’Ente promuoverà un’efficace azione di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e sugli obblighi relativi alla segnalazione di illecito.

2.10.9 Le segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione nel caso in cui da esse emergano fatti adeguatamente circostanziati che è possibile relazionare a situazioni e contesti determinati. In attesa di verificare, anche attraverso eventuali novellazioni e/o pronunciamenti giurisprudenziali, l’incidenza delle citate novità, risulta comunque importante, stante la innegabile contiguità delle vicende delittuose disciplinate dalle suddette normative, prestare attenzione a quelli che possono essere, nei comportamenti concreti, gli intrecci e le conseguenze sanzionatorie tra le violazioni afferenti al whistleblowing e quelle afferenti ai reati informatici ed al trattamento illecito dei dati.

2.10.10 Programma di allineamento alle nuove disposizioni di legge in materia di protezione delle persone che segnalano le violazioni

Premessa

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 30 di 32

In un secondo momento, con il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 è stata recepita la Direttiva (UE) 1937/2019 (cd. Direttiva Whistleblowing) che mira a garantire maggiore protezione ai whistleblowers al fine di incentivare la segnalazione di illeciti.

Alla luce dei nuovi obblighi previsti, occorre valutare l'adeguatezza del sistema di segnalazione già implementato, per verificarne la conformità. Se del caso, è necessario disciplinare un nuovo canale di segnalazione interno.

Inoltre, la nuova disciplina implica una serie di adempimenti aggiuntivi in materia di protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti nella segnalazione. Si segnala, altresì, che i nuovi disposti normativi prevedono anche che i *whistleblowers* possano effettuare, autonomamente e senza nessun vincolo rispetto alla segnalazione "interna" aziendale, anche la cosiddetta segnalazione "esterna" direttamente all'organo preposto, l'ANAC, utilizzando l'apposito canale dedicato.

La Società ha adottato il Modello Organizzativo 231, pertanto rientra tra i soggetti per i quali le disposizioni del decreto hanno effetto a partire dal 17 dicembre 2023.

La Cooperativa ha adottato il Modello Organizzativo 231, pertanto rientra tra i soggetti per i quali le disposizioni del decreto hanno effetto a partire dal 17 dicembre 2023.

Programma di allineamento


C.C.I.L.S. ha ritenuto di disciplinare un nuovo canale di segnalazione interno e ha elaborato un programma di allineamento alle disposizioni di legge di cui al paragrafo precedente.

Sono stati identificati gli adempimenti richiesti sia ai sensi del Modello Organizzativo 231, sia del Reg. UE 679/2016 (GDPR).

In specifico la Cooperativa, in conformità alle linee guida delle Autorità preposte ed in ossequio alle disposizioni di legge, ha stabilito il seguente cronoprogramma.

1. E' stata individuata ed adottata a cura della Cooperativa, una specifica mail whistleblowing@ccills.it per le segnalazioni whistleblowing, a seguito di idonea valutazione di impatto, al fine di realizzare misure di sicurezza a garanzia di un adeguato livello di riservatezza del segnalante, della segnalazione e dei soggetti coinvolti (i segnalati).

2. E' stato individuato un soggetto interno deputato alla gestione del canale di segnalazione e predisposizione dei relativi atti, figura idonea a ricoprire tale ruolo per competenze specifiche ed adeguatamente formata nella normativa whistleblowing. Per dare seguito a quanto stabilito dalla

	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 31 di 32

nuova normativa, C.C.I.L.S. assegnerà una specifica funzione “whistleblowing” che comprenderà anche un ruolo vicario della funzione apicale ora individuata.

3. E’ stata già predisposta una procedura circostanziata per le segnalazioni, che comprende anche le modalità di segnalazione, di riscontro della stessa, di gestione della segnalazione, e le regole per la conservazione della documentazione e dei dati personali del segnalante.

4. E’ in previsione, in tempi brevi, l’erogazione di un corso di formazione generale sulle nuove disposizioni legislative in materia di whistleblowing.

5. Sono state previste adeguate modalità di informativa per tutte le parti coinvolte nel processo.

Lo stato di avanzamento degli adempimenti di cui ai punti precedenti sarà costantemente verificato ed implementato dagli organi di governance nonché dall’Organismo di Vigilanza, anche in relazione all’evoluzione normativa.

2.11. Sistema sanzionatorio

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, è condizione essenziale per garantire l’effettività del modello stesso.

Al riguardo, infatti, l’articolo 6, comma 2, lettera e) e l’art. 7 comma 4, lett. B) del D. Lgs. 231/2001 prevedono che i modelli di organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall’esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, C.C.I.L.S. si avvale di un sistema sanzionatorio che:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari;
- individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Modello di organizzazione, gestione e controllo	MODELLO
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 32 di 32

- prevede una apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del Sistema Sanzionatorio;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

Il Sistema Sanzionatorio conformemente ai principi di cui sopra, forma parte integrante e sostanziale del Modello.

3. Organismo di vigilanza

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b, del Decreto, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento, sia affidato ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato Organismo di Vigilanza, la Società ha provveduto all'identificazione e nomina di tale Organismo.

	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	P.S. A
		Ed. 3 – 06/2020
		Pagina 1 di 13

COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. ONLUS

*per l'inserimento Lavorativo e Sociale di Cesenatico
e Bellaria Igea Marina Soc. Coop. A R. L.*

Sede legale: Via Saltarelli, 102 - Cesenatico (Fc)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte speciale A

Reati contro la pubblica amministrazione

ai sensi del artt. 24 – 25 ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ("Modello") di C.C.I.L.S. Cooperativa Sociale Onlus è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001.

Esso è stato adottato originariamente dalla Cooperativa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 Marzo 2016 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza.

Documento di proprietà di

	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	P.S. A
		Ed. 3 – 06/2020
		Pagina 2 di 13

Il “Modello” rappresenta il riferimento gestionale diretto, atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Cooperativa.

La presente parte speciale è dedicata alla trattazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello Stato così come individuati negli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001.

Di seguito viene riportato l’elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette disposizioni, le “macro aree” sensibili, i ruoli aziendali coinvolti e i protocolli di prevenzione attuati all’interno della Cooperativa. Infine, vengono riportati anche i c.d. “processi strumentali”, i “principi generali di comportamento” e i “compiti dell’Organismo di Vigilanza”.

Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione “una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l’attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, con l’effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del catalogo di cui al D. Lgs. 231/2001”.

Si segnala, inoltre che la Cooperativa, come più specificatamente previsto nel proseguo della presente parte Speciale, normando idonei presidi al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto individuati dalla normativa, che appartengono alla categoria dei delitti contro la Pubblica amministrazione (come meglio analiticamente individuati in seguito), si conforma alla legislazione anticorruzione, che permette all’ente che si è dotato di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione, di ottenere un punteggio migliorativo rispetto al punteggio base, al fine dell’individuazione del Rating di Legalità, che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) assegna alle imprese richiedenti in possesso di determinate caratteristiche virtuose, come statuisce l’Art. 2 del Regolamento emesso dall’Autorità Antitrust.

Premessa

Preliminare all’analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, è la definizione delle nozioni di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Con la riforma del 1990 è stata accolta una nozione di pubblico ufficiale e d’incaricato di pubblico servizio di tipo “oggettivo”, che comporta una difficile valutazione, “caso per caso”, delle singole funzioni ed attività aziendali sia per determinare la qualificazione del soggetto all’uopo assegnato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato) e sia, di conseguenza, per stabilire la natura delle azioni realizzate dal medesimo. Ne discende che possono coesistere in capo ad un medesimo soggetto qualifiche soggettive diverse, a fini penalistici.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S.	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	P.S. A
		Ed. 3 – 06/2020
		Pagina 3 di 13

Pertanto, al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:

- *la qualifica di pubblico ufficiale, va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;*
- *sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.*

La Legge n. 3/2019 ha introdotto, infine, modifiche al reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.) che entra, altresì, a far parte del catalogo dei reati presupposto "231, anche se non riveste connotati di sensibilità per la Società.

	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	P.S. A
		Ed. 3 – 06/2020
		Pagina 4 di 13

1. La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 della Legge)

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, si riporta di seguito l'elenco dei reati contemplati negli sopra menzionati:

- art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico:
 - malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
 - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
 - truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- art. 25 – Delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione:
 - concussione (art. 317 c.p.);
 - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 - circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.);
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

L'art. 24 ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se omesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L'art. 25 ex D. Lgs. 231/2001:

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	P.S. A
		Ed. 3 – 06/2020
		Pagina 5 di 13

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

2. Aree di attività a rischio

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

In via generale aree a rischio sono identificabili tutte le aree:

- a) in quanto riferite nel Modello Organizzativo Gestionale;
- b) in quanto in relazione diretta o indiretta con le Pubbliche Amministrazioni nazionali ed europee.

Di seguito sono indicate le aree aziendali a rischio reato in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre la Società a responsabilità ai sensi del Decreto.

Nello specifico si possono configurare le seguenti aree:

- Approvvigionamento – acquisti – investimenti:
 - Approvvigionamento di:
 - materiali;
 - servizi di manutenzione;
 - prestazioni professionali;
 - intermediazioni.
 - Investimenti e spese realizzati con fondi pubblici
Attività di richiesta, ottenimento, gestione e contabilizzazione di contributi, finanziamenti, sovvenzioni da parte dello Stato, qualsiasi altro ente pubblico, Unione europea, impiegati per la realizzazione di investimenti produttivi, innovazioni tecnologiche, ricerca e sviluppo di un prodotto o sistemi produttivi, formazione del personale.
In particolare:
 - partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri (con riguardo in questo caso al rischio-paese e

	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	P.S. A
		Ed. 3 – 06/2020
		Pagina 6 di 13

alle condizioni di trasparenza) per l'assegnazione di commesse (ad esempio di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (quali complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) o altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo;

- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi, o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
 - partecipazione a procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi di particolare rilevanza da parte della P.A.;
 - operazioni transattive di acquisto/vendita, somministrazione o fornitura di qualsivoglia servizio o consulenza nei confronti della P.A.;
 - intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la società, in particolare quando tali rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per la società stessa.
- Commerciale – vendite:
 - Partecipazioni a gare ed appalti pubblici o parapubblici.
 - Finanza – tesoreria:
Tale area a rischio si articola nella gestione dei seguenti aspetti:
 - gestione dei flussi finanziari;
 - gestione dei fondi aziendali;
 - impiego di disponibilità liquide;
 - partecipazioni societarie.
 - Amministrazione – legale – affari societari:
Per quanto riguarda l'area amministrazione – legale – affari societari vi è:
 - attività di registrazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili;
 - controllo di gestione;
 - redazione del bilancio, relazioni, comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
 - tenuta dei libri sociali;
 - operazioni sull'integrità del capitale sociale;
 - rapporti con società di revisione/revisore legale e Collegio sindacale, qualora fossero nominati.
 - Gestione dei sistemi informativi:
Attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali.
 - Risorse umane:
Tutte quelle attività relative alla ricerca, selezione, assunzione, gestione del personale dipendente.

	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	P.S. A
		Ed. 3 – 06/2020
		Pagina 7 di 13

3. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dirigenti e dipendenti “Esponenti Aziendali” di C.C.I.L.S. nelle aree di attività a rischio sopra elencate, nonché dai Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella Legge.

4. Principi generali di comportamento per le aree a rischio

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e *Partner*, di:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- instaurare e gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurare e gestire qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- attribuire poteri di rappresentanza della Cooperativa e di sottoscrizione dei contratti tramite specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e *Partner* tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 della Legge);
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- promettere od offrire ai pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio, dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, pagamenti, beni o altre utilità per promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio;

	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	P.S. A
		Ed. 3 – 06/2020
		Pagina 8 di 13

- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio e i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio, come peraltro stabilito dalle procedure e dalle politiche aziendali esistenti;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni o consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
- gli eventuali accordi di associazione con i *Partner* devono essere definiti per iscritto e con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto.

5. Protocolli specifici

Per le operazioni di richiesta e rilascio di autorizzazioni e concessioni e di presentazione di documentazione e di certificazioni alla Pubblica Amministrazione, i protocolli di prevenzione della Cooperativa prevedono che:

- possano intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione esclusivamente i soggetti identificati e incaricati a tal fine dalla Cooperativa;
- tutti i contratti che hanno come controparte la Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione siano

	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	P.S. A
		Ed. 3 – 06/2020
		Pagina 9 di 13

gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri, in base a procure generali/speciali;

- il Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione con la Pubblica Amministrazione:
 - identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la Pubblica Amministrazione siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
 - autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione;
 - verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di autorizzazioni o concessioni siano complete e veritiere.

Per le operazioni di richiesta e gestione, anche tramite soggetti terzi, di finanziamenti agevolati, erogazioni e contributi di natura pubblica, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere il finanziamento siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- l'impiego delle risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico sia destinato esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto;
- l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto.

Per le operazioni di gestione delle verifiche ispettive da parte di enti pubblici o incaricati di pubblico servizio, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- alle ispezioni giudiziarie, tributarie o amministrative partecipino solo il Responsabile dell'unità organizzativa oggetto di ispezione e i soggetti da quest' ultimo espressamente incaricati;
- a seguito del procedimento ispettivo sia redatto apposito verbale;
- il Responsabile dell'unità organizzativa oggetto di ispezione informi l'O.d.V. del procedimento di ispezione e trasmetta copia dei verbali del procedimento ispettivo;
- copia dei verbali di ispezione sia conservata a cura di ogni Direzione, per ambito di competenza.

Per le operazioni relative alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- la Società conferisca la rappresentanza legale attraverso idonea procura;
- la Società assuma un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie;
- la Società scelga il consulente legale sulla base di criteri di professionalità e competenza;
- tutte le dichiarazioni rese ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria da parte dei destinatari del Modello rispettino i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;

	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	P.S. A
		Ed. 3 – 06/2020
		Pagina 10 di 13

- il consulente legale prenda visione del presente Modello e accetti di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute;
- la corresponsione dei compensi ai consulenti avvenga sulla base di una elencazione analitica delle attività svolte che consenta di valutare la conformità dell'onorario al valore della prestazione resa.

Per le operazioni relative alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per la gestione fiscale e tributaria i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia garantito il principio della separazione delle funzioni: l'emissione delle fatture e dei documenti contabili deve essere effettuata da soggetti diversi da quelli che li controllano, da quelli che monitorano il credito dei clienti e da quelli che eseguono le registrazioni contabili relative alla fatturazione e all'incasso;
- il personale della Cooperativa assuma un comportamento collaborativo con l'Amministrazione Finanziaria. In particolare, oltre a comportamenti volti alla trasparenza ed alla chiarezza, tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
- sia deputato ad avere contatti con l'Amministrazione Finanziaria unicamente il personale espressamente autorizzato e incaricato.

Per le operazioni di selezione e gestione dei rapporti con consulenti, agenti, promotori o partner commerciali, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- i consulenti esterni siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- l'individuazione di consulenti esterni sia sempre motivata dalla funzione aziendale competente per la selezione;
- la nomina dei consulenti avvenga nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;
- l'incarico a consulenti esterni sia conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- al termine dell'incarico sia richiesto al consulente/professionista di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la funzione richiedente certifichi l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
- i contratti che regolano i rapporti con consulenti, agenti, promotori prevedano apposite clausole che richiamino gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, agenti, promotori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- la scelta di partner commerciali avvenga preferibilmente nell'ambito di soggetti già accreditati presso la Società o comunque previa verifica della loro reputazione e affidabilità sul mercato, nonché della loro adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello della Società;

	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	P.S. A
		Ed. 3 – 06/2020
		Pagina 11 di 13

- al momento della stipula di contratti o di accordi con terze parti, la Società comunichi ai suoi interlocutori commerciali il proprio Codice Etico e il proprio Modello;
- i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e del presente Modello, nonché, qualora ritenuto opportuno, l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società e di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della società le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Per le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie, alla gestione delle note spese, alla gestione delle attività di marketing, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati può avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione;
- per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, possa stabilire – o modificare, se necessario – una procedura di firma congiunta. Di tale modifica è data informazione all'O.d.V.;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- gli incassi e i pagamenti della Società siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- nessun pagamento possa essere effettuato in contanti, salvo espressa autorizzazione da parte della Direzione Amministrativa della Società;
- la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute sia richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- sia individuato il responsabile che autorizza ex ante o ex post le note spese ai soggetti richiedenti;
- le concessioni di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni abbiano delle soglie di valore massimo definite nelle procedure aziendali;
- le sponsorizzazioni siano dirette ad accrescere e a promuovere l'immagine e la cultura della Società;

	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	P.S. A
		Ed. 3 – 06/2020
		Pagina 12 di 13

- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate, anche con la descrizione delle tipologie di beni/servizi offerti e del relativo valore;
- sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto.

Per le operazioni di selezione e assunzione del personale, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia definito un budget degli organici approvato dagli enti competenti;
- per le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget, le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale formalizzino e motivino la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica, e tale richiesta sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;
- i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo in cui siano considerate anche le attitudini etico-comportamentali degli stessi;
- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione di cui sia garantita l'archiviazione a cura della Direzione Risorse Umane;
- nella fase di assunzione del personale siano preventivamente valutati eventuali precedenti penali della persona selezionata;
- siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione.

Per le operazioni relative alla gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:

- l'assegnazione del bene strumentale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario e sia autorizzata dalla funzione competente;
- siano identificati i beni strumentali e le utilità aziendali concessi (ad es. personal computer, telefono cellulare, ecc.);
- venga mantenuto un inventario aggiornato dei beni attribuiti agli assegnatari;
- siano previsti casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo;
- siano stabilite le modalità di restituzione dei beni in caso di dimissioni/licenziamento.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del presente Modello da un punto di vista generale sono:

- individuazione tipologia di Società per la verifica del presupposto del reato;

	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	P.S. A
		Ed. 3 – 06/2020
		Pagina 13 di 13

- verifica della predisposizione del Modello e codice etico;
- verifica dell'adozione del sistema delle "deleghe" e del rispetto delle procedure;
- identificazione dei responsabili di funzione;
- individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare.

Per quanto riguarda i compiti dell'O.d.V., generali del reato presupposto artt. 24 e 25, della presente Parte Speciale, in materia di reati contro Pubblica Amministrazione, sono:

- individuazione del soggetto "Pubblica Amministrazione " con i quali l'impresa intrattiene rapporti, tenendo presente la differenza tra P.A. diretta, gli organi dello Stato che svolgono attività amministrativa e P.A. indiretta, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) e istituzionali (CONI, INPS, CNR, ENEA, ecc.);
- individuazione dei soggetti incaricati ad intrattenere i singoli rapporti di rettamente con la Pubblica Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione, con cadenza periodica annuale. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti emergessero elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Presidente, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione, affinché a sua volta riferisca al Collegio Sindacale/Società di revisione/Revisore legale qualora fossero nominati, ai quali compete di convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari ed opportuni.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati & Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	P.S. B
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 1 di 16

COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. ONLUS

*per l'inserimento Lavorativo e Sociale di Cesenatico
e Bellaria Igea Marina Soc. Coop. A R. L.*

Sede legale: Via Saltarelli, 102 - Cesenatico (Fc)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale B

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

&

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

ai sensi del art. 24-bis e 25-novies ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Documento di proprietà di

**COOPERATIVA
SOCIALE
CCILS
O.N.L.U.S**

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati & Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	P.S. B
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 2 di 16

Il presente “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (“Modello”) di C.C.I.L.S. Cooperativa Sociale Onlus è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001.

Esso è stato adottato dalla Cooperativa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 Marzo 2016 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza.


Il “Modello” rappresenta il riferimento gestionale diretto, atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Cooperativa.

Premessa

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati di natura informatica ed alla violazione dei diritti d'autore.

Ai fini della trattazione complessiva, la presente Parte Speciale analizza le tipologie di condotta criminosa e le misure di prevenzione adottate dalla Cooperativa C.C.I.L.S. Onlus sia in riferimento ai reati informatici che a quelli di violazione dei diritti d'autore.


In senso stretto sia i reati informatici e trattamento illecito dei dati (previsti dall'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001, inserito dalla L. 18/3/2008 n. 48 all'art. 7) sia i delitti in materia di violazione del diritto d'autore connessi alla sfera dell'utilizzo di strumenti informatici, (previsti dall'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99 all'art. 15).

	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati & Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	P.S. B
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 3 di 16

1. La tipologia dei delitti trattati ex artt. 24-bis e 25-novies

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nei sopra menzionati:

- art. 24-bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati:
 - o documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
 - o falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
 - o falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
 - o falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
 - o falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
 - o falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
 - o falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (l'art. 481 c.p.);
 - o falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
 - o falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
 - o falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
 - o falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
 - o falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.);
 - o falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487c.p.);
 - o altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488c.p.);
 - o uso di atto falso (art. 489 c.p.);
 - o soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
 - o copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
 - o falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.);
 - o accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - o detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - o diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
 - o intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater c.p.);
 - o installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);


	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati & Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	P.S. B
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 4 di 16

- o danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- o danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- o danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- o danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- o frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- o frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- o attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (art. 55 co. 9 del D. Lgs. 21/11/2007 n. 231);
- o codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/06/2003 n. 196)
 - trattamento illecito dei dati (art. 167);
 - falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168);
 - misure di sicurezza (art. 169);
 - inosservanza di provvedimenti del garante (art. 170);
 - altre fattispecie (art. 171);
 - pene accessorie (art. 172).
- Art. 25-novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:
 - o protezione dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, L. 633/1941);
 - o il software e le banche dati (art. 171-bis L. 633/1941);
 - o abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione (art. 171-ter L. 633/1941);
 - o Contrassegno SIAE – omissione della comunicazione – falsa comunicazione (art. 171-septies L. 633/1941);
 - o decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies L. 633/1941);
 - o sanzioni accessorie (art. 174-quinquies L. 633/1941).

L'art. 24-bis ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati & Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	P.S. B
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 5 di 16

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L'art. 25-novies ex D. Lgs. 231/2001:

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

I delitti in oggetto sono reati comuni dolosi realizzabili da "chiunque". Ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente il soggetto agente deve ricoprire una delle posizioni individuate nell'art. 5:

- persona che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a).

Per documento informatico, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del D. Lgs. 82/2005 (c.d. "codice dell'amministrazione digitale"), si deve intendere " la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

Per la configurabilità del reato di accesso abusivo ad un sistema informativo è necessario che lo stesso sia protetto da misure di sicurezza. Sotto questo profilo è sufficiente che il sistema sia dotato di una password per l'accesso.

Il reato è configurabile anche quando i codici di accesso siano utilizzati da un soggetto temporaneamente legittimato (es.: dipendente, socio) ma per finalità diverse da quelle consentite (es.: prelievo dell'archivio clienti per intraprendere un'attività concorrenziale). È evidente che ciò che

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati & Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	P.S. B
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 6 di 16

interessa ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, non è il reato commesso ai danni della società ma quello che potrebbe essere commesso nell'interesse o a vantaggio della società.

Per quanto concerne il reato di danneggiamento di sistemi informatici è sufficiente creare un ostacolo al corretto funzionamento (es.: virus ma anche altre alterazioni o interventi che provochino anche solo un significativo rallentamento della sua funzionalità).

Infine, occorre segnalare che il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche è configurabile esclusivamente in caso di comunicazioni in fase di trasmissione, atteso che la comunicazione in senso "statico" (per esempio l'e-mail già scaricata dal programma di posta elettronica) è tutelata penalmente dall'art. 616 c.p. in materia di segretezza della corrispondenza, che però non rileva per la responsabilità amministrativa degli enti.

Il reato di frode informatica si riferisce, secondo l'art 24-bis del D. Lgs. 231/2001, anche a parti lese diverse dalla Pubblica Amministrazione, (prevista dall'art. 24 del D. Lgs. 231/2001). L'aggravante per utilizzo illecito di identità digitali è connessa a condotte illecite di accesso abusivo in generale.

Occorre considerare, nell'ottica della prevenzione del rischio della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, che la presenza di interesse o vantaggio dell'ente nel verificarsi del reato, implica che lo schema comportamentale illecito usualmente riguardi soggetti che utilizzano a beneficio del nuovo ente di appartenenza informazioni di illecita provenienza da enti di appartenenza precedente, o comunque terzi.

Di impatto immediatamente non alto il rischio di responsabilità amministrativa derivante di uso illecito di carte di credito o debito nelle operazioni aziendali, visto che i possibili modelli di comportamento illecito, con vantaggio o interesse dell'ente, appaiono relativamente poco frequenti.

Di notevole rilevanza la responsabilità derivante dai reati presupposto, con caratteristica di delitto, relativi all'illecito trattamento dei dati ed alle comunicazioni, e notificazioni al Garante, nonché osservanza dei relativi provvedimenti.

In sintesi (la trattazione del "sistema privacy" richiede naturalmente diversa e più ampia esposizione) l'osservanza delle norme del codice in materia di protezione dei dati personali, e la sua traduzione in adeguate componenti del modello organizzativo gestionale sono parte essenziale del sistema di prevenzione di reati presupposto e costituiscono la base per le garanzie esimenti la responsabilità dell'ente.

Occorre sottolineare che il delitto di trattamento illecito di dati (art. 167) è strutturato, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, come reato a dolo specifico. Ciò significa che non tutte le violazioni delle

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati & Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	P.S. B
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 7 di 16

norme speciali richiamate nell'art. 167 rilevano sotto il profilo penale ma solo quelle commesse al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno.

Il rischio relativo a delitti informatici riguarda le attività nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione. Le attività nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti è la gestione e l'utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali (c.d. "patrimonio informativo") attraverso qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati.

I reati ai quali fa riferimento l'art. 25-novies sono reati comuni dolosi realizzabili da "chiunque" (anche se in taluni casi nell'ambito dell'esercizio di determinate attività) purché si trovi, rispetto all'ente, in una delle posizioni individuate nell'art. 5 e quindi:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a).

L'ente non risponde se i soggetti sopra indicati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I reati in esame sono contenuti dalla L. 633/41 (c.d. "legge sul diritto d'autore") e sono stati inseriti tra i reati presupposto ex D. Lgs. 231 dalla L. 99/2009.

La commissione delle fattispecie esaminate prevede per l'ente sanzioni pecuniarie che possono arrivare sino a 500 quote e sanzioni interdittive per la durata massima di un anno.

Si segnala, infine, che in data 20 novembre 2019 è stata pubblicata in G.U. la Legge 18 novembre 2019, n. 133 (la "Legge *Cybersecurity*"), con cui è stato convertito in legge, con modifiche, il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 (il "Decreto *Cybersecurity*"), recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica".

Con il citato Decreto *Cybersecurity*, come convertito dalla Legge *Cybersecurity*, il legislatore ha previsto l'istituzione del c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (PSNC), al fine di assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo.

In particolare, la disciplina in esame si applica "[alle]amministrazioni pubbliche, [agli] enti e [agli] operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale da cui dipende

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati & Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	P.S. B
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 8 di 16

l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale”.

Tuttavia, si evidenzia che la precisa individuazione dei soggetti tenuti al rispetto della nuova disciplina è stata rimessa all'emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà intervenire entro quattro mesi dall'entrata in vigore della Legge *Cybersecurity* (vigente dal 21 novembre 2019).

2. Aree di attività a rischio relative all'art. 24-bis

Le attività di rischio si possono vedere sotto una duplice prospettiva:

- secondo organigramma e funzionigramma;
- per processi e ambienti, secondo il tipo di reato.

Di seguito si andranno a schematizzare le aree di rischio suddivise come detto sopra.

2.1. Secondo organigramma e funzionigramma

In via generale aree a rischio sono identificabili tutte le aree:

- a) in quanto riferite nel Modello organizzativo gestionale;
- b) in quanto accedano ai sistemi IT aziendali;
- c) in quanto coinvolte nel sistema *privacy* (norme, processi, dati, asset).

Nel dettaglio si possono configurare le seguenti aree di rischio:

- Corporate governance e direzione generale:
 - o gestione documenti informatici;
 - o gestione dati riservati;
 - o gestione credenziali e certificati digitali.
- Amministrazione – legale – affari societari:
 - o gestione documenti in formatici;
 - o gestione dati riservati;
 - o gestione credenziali e certificati digitali per comunicazioni a uffici pubblici.
- Finanza e controllo:
 - o processi di pagamento, incasso e cash management in generale;


COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati & Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	P.S. B
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 9 di 16

- o accesso a sistemi di banche e istituzioni finanziarie, e ai relativi fornitori di servizi telematici e di comunicazione.
- Commerciale e vendite:
 - o accesso a sistemi di clienti e partner commerciali;
 - o gestione documenti informatici.
- Ricerca e sviluppo:
 - o accesso a sistemi esterni;
 - o gestione documenti in formatici;
 - o gestione dati riservati;
 - o gestione credenziali e certificati digitali.
- Risorse umane:
 - o gestione dati riservati, sensibili.
- Approvvigionamento e acquisti:
 - o accesso a sistemi di fornitori e partner commerciali;
 - o gestione credenziali e certificati digitali per accesso a gare;
 - o gestione documenti informatici;
 - o utilizzo di carte di credito e pagamento aziendali.
- Produzione e logistica:
 - o accesso a sistemi di fornitori, clienti e partner commerciali;
 - o gestione credenziali e certificati digitali per comunicazioni a uffici pubblici .
- Sicurezza fisica:
 - o presidio e protezione fisica infrastrutture ICT.
- Gestione dei sistemi informativi:
 - o presidio e protezione logica sistemi IT;
 - o gestione documenti informatici;
 - o gestione credenziali di accesso ai sistemi IT interni, esterni;
 - o gestione procedure assegnazione credenziali e certificati digitali.

2.2. Per processi e ambienti, secondo il tipo di reato

Di seguito si elencano le aree di rischio con particolare attenzione ai processi e all'ambiente aziendale ove i reati possono essere commessi:

- Falsità di documenti informatici (art. 491-bis):
 - o Presenza di documenti in formatici nei processi:
 - dell'ente;
 - di enti esterni cui vi è prassi di accesso.
- Reati connessi all'accesso (art. 615-ter, art. 615-quater):

	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati & Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	P.S. B
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 10 di 16

- o presenza di ambienti di accesso dall'esterno al sistema da parte di soggetti esterni all'organizzazione dell'ente (es. siti web informativi, di e-commerce; di consultazione ed interazione);
- o presenza di ambienti di accesso dall'esterno da parte di soggetti appartenenti all'organizzazione dell'ente (es. reti private virtuali, o "VPN", che consentono di accedere ai sistemi interni dell'ente);
- o prassi nei processi dell'ente di accesso a ambienti informatici e telematici interni;
- o prassi nei processi dell'ente di accesso a ambienti informatici e telematici esterni.
- Reati di intercettazione, interruzione, impedimento di comunicazioni (art. 611-quater, art. 611-quinquies):
 - o i presupposti sono gli stessi dei reati di accesso
- Reati di danno a sistemi informatici e telematici in senso lato (art. 615-quinquies – virus informatici e simili, art. 635-bis, art.635-quater – danneggiamento a soggetti privati e art. 635-ter, art.635-quinquies – danneggiamento a soggetti pubblici o di pubblica utilità):
 - o i presupposti sono gli stessi dei reati di accesso
- Frode informatica:
 - o Frode informatica (art. 640-ter):
 - i presupposti sono gli stessi dei reati di accesso;
 - in particolare occorre considerare l'aggravante dell'uso di identità digitali, possibile conseguenza dell'accesso abusivo.
 - o Frode informatica del certificatore (art. 640-quinquies):
 - sussistenza dello status di ente certificatore inserito nell'elenco dei certificatori accreditati ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni
 - Il reato può essere commesso in concorso.
- Uso illecito di carte di credito o pagamento (art. 55 co. 9 del D. Lgs. 231/2007):
 - o utilizzo di carte di credito o pagamento per operazioni aziendali di fornitura o regolamento in generale.
- Trattamento illecito dei dati:
 - o Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 167 - 172 del D. Lgs. 196/2003):
 - l'intero "sistema *privacy*": sue norme interne, processi, misure protettive, controlli e procedura di gestione delle controversie e delle interazioni con il Garante.

3. Aree di attività a rischio relative all'art. 25-novies

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati & Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	P.S. B
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 11 di 16

I reati sopra considerati, relativi all'art. 25-novies, hanno come presupposto la violazione dei diritti di autore.

In via generale aree a rischio sono identificabili tutte le aree:

- a) in quanto riferite nel Modello Organizzativo Gestionale;
- b) in quanto in relazione diretta o indiretta, in ambito produttivo o commerciale, con i diritti di autore.

Di seguito sono indicate le aree aziendali a rischio reato in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre la Società a responsabilità ai sensi del Decreto.

Nello specifico si possono configurare le seguenti aree:

- Area legale:
 - o utilizzazione economica dell'opera:
 - rapporti contrattuali sottostanti concessioni di diritti di:
 - pubblicazione;
 - riproduzione;
 - trascrizione;
 - esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico;
 - diffusione;
 - distribuzione;
 - traduzione, elaborazione, pubblicazione in raccolta;
 - noleggio o dazione in prestito;
 - modifica;
 - o esistenza dei diritti /procedure adottate per ricerca "novità"/"anteriorità"
 - protezione dei diritti d'autore.
- Area finanziaria:
 - o gestione dei flussi finanziari;
 - o gestione dei fondi aziendali.
- Area ricerca & sviluppo:
 - o tutela dei diritti d'autore (propri);
 - o uso di diritti d'autore (altrui);
 - o adempimenti relativi a registrazione – pagamento diritti – SIAE.
- Area della comunicazione esterna:
 - o gestione dei sistemi che rendono accessibile dall'esterno l'attività esercitata (e-commerce, siti web aziendali, etc.).
- Area della sicurezza informatica:

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati & Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	P.S. B
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 12 di 16

Attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione, la conservazione e l'archiviazione di dati aziendali riservati.

Canali multimediali che consentono la diffusione di opere protette da diritti d'autore tramite sistemi informatici (brani musicali, e-book, podcasting, ecc.).

- Risorse umane:
 - o attività relative alla ricerca, selezione, assunzione, formazione, gestione del Personale dipendente;
 - o gestione delle risorse umane esterne (Agenti, rappresentanti, collaboratori).

4. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti, "Esponenti Aziendali", di C.C.I.L.S. nelle aree di attività a rischio sopra elencate, nonché dai Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella Legge.

5. Principi generali di comportamento


A tutti i destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente divenirlo.

Tutti gli operatori coinvolti nelle aree "a rischio reato" (*par. 2 della presente Parte Speciale*) sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto dei principi di comportamento definiti sia dal Codice Etico adottato dalla Società (*All. 1 del MOG 231/2011*) che a quanto disposto da ulteriori documenti che verranno menzionati nel paragrafo 6 della presente Parte Speciale.

Sul piano generale si identificano:

- i trattamenti dei dati personali svolti all'interno della struttura;

	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati & Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	P.S. B
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 13 di 16

- le competenze e le responsabilità delle strutture e del personale preposto al trattamento dei dati personali
- le tipologie e la gravità dei rischi incombenti sul trattamento
- le misure di sicurezza adottate per contrastare i rischi rilevati
- i criteri e le procedure per il salvataggio ed il ripristino dei dati
- la pianificazione degli interventi formativi in materia di trattamento dei dati
- i trattamenti dei dati personali affidati a strutture esterne

La predisposizione ed il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno, quale insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività, rappresenta la migliore risposta per la prevenzione dei rischi.

6. Protocolli specifici

Con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, in considerazione dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell'elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura aziendale, C.C.I.L.S. ha definito un sistema di sicurezza atto ad evitare e dissuadere ogni genere di azione che possa minare la sicurezza informatica della struttura.

Si tenga in considerazione il fatto che il personale di C.C.I.L.S. non è specializzato in sistemi informatici, pertanto i sistemi di prevenzione e dissuasione attuati dalla Cooperativa sui suoi dispositivi può essere considerato congruo alle esigenze.

Le norme di comportamento, da parte dei dipendenti e dei collaboratori di C.C.I.L.S., per l'utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dalla Cooperativa, sono state determinate dal Disciplinare Tecnico.

C.C.I.L.S. gestisce al proprio interno l'area IT: i protocolli e le istruzioni di merito sono gestite all'interno del proprio Sistema di Gestione (SGI) ed in specifico dalla procedura "PSI01 gestione documenti" e dalle istruzioni "IST01 elaborazione ed identificazione" e "IST02 gestione dati informatici".

6.1. Dati informatici

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati & Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	P.S. B
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 14 di 16

I dati devono essere protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi mediante l'attivazione di idonei strumenti (Firewall e Antivirus) da aggiornare con cadenza almeno semestrale; inoltre devono essere aggiornati i programmi volti a prevenire la vulnerabilità dei sistemi elettronici (Antivirus) e a correggerne difetti; questi aggiornamenti devono essere effettuati almeno con cadenza annuale e nel caso si tratti di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è semestrale.

6.2. Utilizzo di strumenti informatici

È consentito l'utilizzo dei soli strumenti informatici posti a disposizione dei destinatari da parte della Società.

È tassativamente vietata l'applicazione di *hardware* e/o *software* non fornito dalle competenti funzioni della Società.

6.3. Posta elettronica aziendale

L'utilizzo dei programmi di posta elettronica aziendale è concesso al fine esclusivo di condividere informazioni dal contenuto strettamente professionale, nell'esercizio delle mansioni affidate.

Sono vietati i messaggi di contenuto oltraggioso e discriminatorio, idonei a integrare violazioni di sicurezza, a diffondere e/o comunicare senza autorizzazione informazioni a terzi, per compiere o consentire attività di spamming, *phishing* o altri illeciti.

Non è consentito comunicare a terzi dati o informazioni inerenti il personale o l'Azienda, se ciò non rientra nelle ordinarie mansioni affidate, salvo formale autorizzazione.

Le comunicazioni private non sono consentite.

Per la corrispondenza privata può essere consentito accedere alla propria casella di posta elettronica privata sul Web.

È vietato utilizzare l'indirizzo di posta elettronica aziendale per registrarsi e partecipare a siti e applicazioni Web, forum, rubriche o mailing list, non legati all'attività lavorativa e non preventivamente e formalmente autorizzati.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati & Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	P.S. B
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 15 di 16

6.4. Navigazione Internet

La navigazione Internet, utilizzando strumenti informatici aziendali, è consentita ai soli utenti abilitati, per scopi strettamente professionali, verso siti WEB istituzionali e/o consentiti dall'Azienda, anche attraverso l'applicazione di filtri preventivi.

Deve essere evitato qualsiasi comportamento idoneo a integrare violazioni del segreto professionale e degli obblighi di riservatezza contrattuali o normativi, della sicurezza dei dati e dei sistemi, oltre a qualsiasi altro utilizzo dell'accesso Internet per scopi illeciti.

I collegamenti al mondo Internet devono durare il minor tempo possibile, tenuto conto della mansione affidata.

In generale, non è consentito:

- accedere a siti non compatibili con l'attività lavorativa;
- partecipare a chat e forum;
- registrarsi e/o intrattenersi su blog, social network e simili;
- sottoscrivere abbonamenti, offerte e promozioni commerciali;
- rispondere ad inserzioni pubblicitarie e sondaggi, partecipare ad aste on-line, acquistare per sé programmi e licenze, prodotti o servizi, effettuare transazioni finanziarie personali di qualsiasi tipo.

È vietato scaricare software, file o altro materiale da siti non pertinenti o non consentiti; installare ed utilizzare tecnologia per la distribuzione e la condivisione di file su Internet.

Solo gli utenti autorizzati (nell'ambito delle mansioni affidate e secondo le procedure indicate dall'azienda) possono inviare e ricevere documenti elettronici, fornire dati, effettuare pagamenti o concludere transazioni commerciali.

7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con gli addetti preposti ai Sistemi Informativi; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati & Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	P.S. B
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 16 di 16

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

Per il perseguimento di tale scopo, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

In merito ai controlli svolti, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, Società di revisione/Revisore legale qualora fossero nominati, secondo le modalità previste dal Modello di Organizzazione.

All'Organismo di Vigilanza devono essere tempestivamente comunicati:

- gli aggiornamenti e le modifiche apportati alla struttura societaria, alle figure apicali ed alle altre procedure che definiscono le attività informatiche aziendali;
- le anomalie rilevate nell'ambito delle azioni di monitoraggio svolte sulle procedure informatiche.

	Reati societari	P.S. C
		Ed. 3 – 11/2017
		Pagina 1 di 9

COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. ONLUS

*per l'inserimento Lavorativo e Sociale di Cesenatico
e Bellaria Igea Marina Soc. Coop. A R. L.*

Sede legale: Via Saltarelli, 102 - Cesenatico (Fc)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte speciale C

Reati societari

ai sensi del art. 25-ter ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ("Modello") di C.C.I.L.S. Cooperativa Sociale Onlus è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001.

Esso è stato originariamente adottato dalla Cooperativa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 Marzo 2016 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza.

Il "Modello" rappresenta il riferimento gestionale diretto, atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Cooperativa.

	Reati societari	P.S. C
		Ed. 3 – 11/2017
		Pagina 2 di 9

Premessa

La presente parte speciale è dedicata alla trattazione dei reati societari così come individuati nell'art. 25-ter ex D. Lgs. n. 231/2001.

Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette disposizioni, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute.

Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione “una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l'attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, con l'effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del catalogo di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001”.

	Reati societari	P.S. C
		Ed. 3 – 11/2017
		Pagina 3 di 9

1. La tipologia dei reati ex art. 25-ter

Per quanto riguarda la presente parte speciale, si riporta di seguito l'elenco dei reati contemplati negli sopra menzionati:

- Art. 25-ter – Reati societari:
 - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
 - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]
 - impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
 - indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D. Lgs. 38/2017]
 - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017]
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - aggio (art. 2637 c.c.)
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

L'art. 25-ter ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;*
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;*

	Reati societari	P.S. C
		Ed. 3 – 11/2017
		Pagina 4 di 9

- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

2. Aree di attività a rischio

In via generale aree a rischio sono identificabili tutte le aree:

- in quanto riferite nel Modello Organizzativo Gestionale;

	Reati societari	P.S. C
		Ed. 3 – 11/2017
		Pagina 5 di 9

Di seguito sono indicate le aree aziendali a rischio reato in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre la Cooperativa a responsabilità ai sensi del Decreto.

Nello specifico si possono configurare le seguenti aree:

- Area finanziaria:
 - gestione dei flussi finanziari;
 - gestione dei fondi aziendali;
 - impiego di disponibilità liquide;
 - partecipazioni societarie.
- Area amministrazione – legale – affari societari:
 - attività di registrazione, verifica e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili;
 - controllo di gestione;
 - redazione del bilancio, relazioni, comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
 - tenuta dei libri sociali;
 - operazioni sull'integrità del capitale sociale;
 - rapporti con società di revisione;
 - rapporti con Collegio sindacale/Società di revisione/Revisore legale qualora fossero nominati.
- Corporate governance e direzione generale:
 - relazioni fra Alta Direzione, Consiglio di Amministrazione e azionisti;
 - struttura organizzativa, sistema dei controlli interni, procedure deliberative;
 - funzionamento degli organi di governo e di controllo, interrelazioni e rapporto con la struttura direzionale.

3. Destinatari della parte speciale

I destinatari della presente parte speciale sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice, ed in via generale sono configurabili nei seguenti soggetti attivi:

- amministratori, anche di fatto, soggetti equiparati ex art. 2639 c.c., direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e liquidatori;
- in concorso: persone sottoposte alla vigilanza dei soggetti attivi;
- l'art. 25-ter esclude dal novero dei soggetti attivi la figura dei sindaci ad eccezione fatta per il co. 1 lett. s-bis) che si riferisce all'art. 2635 co. 3 c.c. (corruzione tra privati).

4. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter);

	Reati societari	P.S. C
		Ed. 3 – 11/2017
		Pagina 6 di 9

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarli.

La presente parte speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

5. Protocolli specifici

C.C.I.L.S. usufruisce di una serie di contratti di affidamento servizi per i quali viene interamente delegato a terzi l'espletamento delle varie funzioni, in base al contratto stipulato tra le parti, tra questi la gestione della normativa fiscale, demandata ad apposita società di consulenza, riveste importanza prioritaria.

Per quanto concerne le istruzioni e protocolli interni per questa area, la Cooperativa osserva, in ogni caso, le disposizioni del proprio Sistema di Gestione Integrato (SGI) ed in specifico le procedure "PSI02 gestione delle prescrizioni legali di altro genere", "PSI06 gestione acquisti", "PSI07 pianificazione e gestione", "PSI19 gestione fatturazione attiva", "PSI20 gestione tesoreria" e le procedure "PSI08"/"PSI09"/"PSI10"/"PSI11" (che sanciscono le direttive operative per i settori in cui lavora la Cooperativa) e le istruzioni "IST08 valutazione fornitore" e "IST05"/"IST06" (che regolano i settori in cui opera la Cooperativa).

5.1. Gestione societaria e formazione del bilancio

Nell'ambito del processo di gestione societaria e di formazione del bilancio d'esercizio a tutti i destinatari è fatto tassativo divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

	Reati societari	P.S. C
		Ed. 3 – 11/2017
		Pagina 7 di 9

- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del gruppo di appartenenza;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente compresa fra quelle qui di seguito descritte;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di Società o di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dell'eventuale Collegio Sindacale, Società di revisione/Revisore legale qualora fossero nominati;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società ;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

5.2. Scritture contabili

Per quanto riguarda le evidenze finanziarie e contabili della Cooperativa, esse devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili e riflettere la natura dell'operazione di cui si tratta, nel rispetto della sua struttura gerarchica ed organizzativa.

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti idonei documentazione che consenta una agevole registrazione contabile e la ricostruzione accurata dell'operazione e delle relative responsabilità.

	Reati societari	P.S. C
		Ed. 3 – 11/2017
		Pagina 8 di 9

La tenuta dei libri contabili deve avvenire secondo criteri di correttezza e di pieno rispetto delle norme di legge e nessuna scrittura contabile falsa o artificiosa può esservi inserita per alcuna ragione.

Nessun destinatario può impegnarsi in attività che determinino un tale illecito, anche se su richiesta di un superiore.

La Società assicura il rispetto dei principi di veridicità e correttezza nella redazione di qualsiasi documento giuridicamente rilevante, nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari.

La trasparenza contabile è assicurata anche dal controllo contabile e dalla attenta valutazione dei risultati esposti nelle relazioni.

5.3. Pagamenti ed incassi

Tutti i contratti con i fornitori/clienti devono essere definiti per iscritto e con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate. La registrazione delle fatture avviene previo controllo tra le fatture stesse ed i documenti di trasporto (per l'acquisto/vendita di beni) ed i contratti/preventivi per le prestazioni di servizio erogate/ricevute.

In ogni caso si segnala che i destinatari che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, controlli incrociati, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- con riferimento al bilancio e alle altre comunicazioni sociali, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono:
 - monitoraggio sull'efficacia di procedure e politiche aziendali interne per la prevenzione di reati di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.
- con riferimento alle altre attività a rischio:
 - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e politiche aziendali interne;
 - in particolare, verifiche periodiche sull'espletamento delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e sull'esito di eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di queste ultime;

	Reati societari	P.S. C
		Ed. 3 – 11/2017
		Pagina 9 di 9

- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, con cadenza periodica annuale, al Consiglio di Amministrazione.

Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente parte speciale, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente ad esponenti della Direzione aziendale, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e all'eventuale Collegio /Società di revisione/Revisore Legale, ai quali compete convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza dovrà effettuare un report annuale al Consiglio di Amministrazione sullo stato dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e dei rapporti con l'eventuale Collegio Sindacale/Società di revisione/Revisore legale.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 1 di 13

COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. ONLUS

*per l'inserimento Lavorativo e Sociale di Cesenatico
e Bellaria Igea Marina Soc. Coop. A R. L.*

Sede legale: Via Saltarelli, 102 - Cesenatico (Fc)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte speciale D

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

ai sensi del art. 25-septies ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ("Modello") di C.C.I.L.S. Cooperativa Sociale Onlus è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001.

Documento di proprietà di

**COOPERATIVA
SOCIALE
CCILS
O.N.L.U.S**

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 2 di 13

Esso è stato adottato dalla Cooperativa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 Marzo 2016 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza.

Il "Modello" rappresenta il riferimento gestionale diretto, atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Cooperativa.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 3 di 13

1. La tipologia dei reati ex art. 25-septies ex D. Lgs. 231/2001 e D. Lgs 81/2008

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli sopra menzionati:

- Art. 25-septies – Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:
 - o omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - o lesioni personali colpose (art. 590c.p.);
 - o circostanze aggravanti (art. 583 c.p.);
 - o sanzioni per il datore di lavoro e dirigente (art. 55 ex D. Lgs. 81/2008)

L'art. 25-septies ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una rata non superiore a sei mesi.

L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a).

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 4 di 13

L'ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Con riferimento alle nozioni di "interesse" e di "vantaggio", in considerazione della natura colposa dei reati in oggetto, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che tali requisiti debbano essere collegati non direttamente a tali reati ed all'evento che può realizzarsi (morte o lesioni), bensì alla condotta di violazione delle norme cautelari antinfortunistiche che ha causato il reato colposo; la società potrà quindi rispondere ai sensi del D. Lgs. 231 /2001 dei reati conseguenti alla violazione di norme antinfortunistiche, poste in essere al fine di far risparmiare all'ente determinate spese, ovvero di rendere lo stesso più competitivo sul mercato in assenza di rilevanti costi.

Pur se gli artt. 589 e 590 c.p. individuano quale soggetto attivo "chiunque", occorre ricordare che in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il D. Lgs. 81/2008 individua dettagliatamente i soggetti destinatari degli adempimenti.

Nello specifico, le principali figure che vengono in considerazione sono:

- **datore di lavoro**: *"il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"* (art. 2 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008);
- **dirigente**: *"persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"* (art. 2 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 81/2008);
- **preposto**: *"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"* (art. 2 co. 1 lett. e) del D. Lgs. 81/2008);
- **lavoratore**: *"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari"* (art. 2 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008);
- **medico competente**: il medico in possesso di determinati titoli e requisiti professionali individuati dalla legge, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria (art. 2 co. 1 lett. h) del D. Lgs. 81/2008);
- **progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori**: soggetti tenuti al rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 22, 23 e 24 del D. Lgs. 81/2008.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 5 di 13

Con specifico riferimento all'ambito di operatività di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 (Cantieri temporanei o mobili) e di cui al D. Lgs. 163/2006 ed al DPR 207/2010 (regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, recante "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 2004/118/CE") vanno altresì individuate le seguenti figure:

- committente: "il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto" (art. 89 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008);
- responsabile dei lavori/responsabile del procedimento: "soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successi ve modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento" (art. 89 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 81/2008);
- coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera: "soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91" (art. 89 co. 1 lett. e) del D. Lgs. 81/2008);
- coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera: "soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice" (art. 89 co. 1 lett. f) del D. Lgs. 81/2008);
- impresa affidataria: "impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese sub appaltatrici o di lavoratori autonomi" (art. 89 co. 1 lett. i) del D. Lgs. 81/2008);
- impresa esecutrice: "impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali" (art. 89 co. 1 lett. i-bis) del D. Lgs. 81/2008);
- lavoratore autonomo: "persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione" (art. 89 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 81/2008).

2. Attività sensibili nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'analisi dei processi aziendali della Cooperativa ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 quelle relative a:

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 6 di 13

1. *Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*: si tratta delle attività di pianificazione delle attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione.
2. *Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro*: si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
3. *Sistema di deleghe di funzioni*: l'attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.
4. *Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*: si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
5. *Attività di informazione*: si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.
6. *Attività di formazione*: consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.
7. *Attività di monitoraggio*: si tratta della gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive.

3. Regole generali

La Cooperativa Sociale C.C.I.L.S., al fine del rispetto e dell'implementazione della normativa e dei migliori standard disponibili in materia di salute e sicurezza aziendale, ha individuato, come strumento di controllo e di gestione propedeutico alla sua attività, la "Valutazione dei rischi previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza" (DVR) ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) e art. 28 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 N. 81. Oltre a ciò, la Cooperativa si è conformata alle linee Guida elaborate da UNI-INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2011 e dal British Standard OHS 18001:2007.

Il Modello della Cooperativa è, altresì, conforme ai dettami statuiti dall'art. 30 del D.Lgs 81/2008, Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro. La Cooperativa

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 7 di 13

Inoltre, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Organi Sociali di C.C.I.L.S. e i Dipendenti e Consulenti (nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) i principi contenuti nel Codice Etico - deontologico;
- 2) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico - funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
- 4) le Regole di Comportamento dei Dipendenti ed esponenti della C.C.I.L.S.;
- 5) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Il sistema dei controlli, predisposto dalla Cooperativa, prevede, quindi, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- *standard* di controllo a carattere generale, presenti in tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo a carattere specifico, applicati a determinate attività sensibili.

Si ricorda che la Cooperativa, a partire dal Luglio 2014, ha introdotto un Sistema di Gestione Integrato (SGI), conforme alla norma UNI EN ISO 9001 e UNI EN UNI 14001, in tema di Qualità e Ambiente.

Per quanto concerne, infine, l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, la Cooperativa ha adottato i seguenti presidi, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- Informazione dei propri dipendenti e di chiunque entri in azienda sulle misure anti-contagio adottate, anche attraverso l'affissione di dépliant informativi all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, nonché utilizzando tutti gli altri canali idonei (posta ordinaria, posta elettronica, ecc.).
- Individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni, mediante idonee modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
- Garanzia della pulizia giornaliera e della sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, degli spogliatoi e delle aree comuni e di svago.
- Dotazione ai dipendenti di dispositivi di protezione individuale e implementare le misure di precauzione igienica personale, mettendo a loro disposizione, in relazione alle esigenze lavorative,

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 8 di 13

mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici conformi alle prescrizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, nonché idonei liquidi detergenti per le mani.

- Contingentamento degli accessi agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.


- Previsione di misure di riorganizzazione delle attività aziendali, chiudendo tutti i reparti non essenziali alla produzione, incentivando l'utilizzo di alternative digitali (cd. *smart working* per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza) che consentano di partecipare a conferenze e riunioni di lavoro a distanza – in modo che i viaggi possano essere limitati ai casi strettamente necessari e sia favorito un piano di turnazione dei dipendenti.

- Predisposizione di una procedura per la gestione di dipendenti con sintomatologia da Coronavirus, al fine di isolare il soggetto interessato, dotarlo di una mascherina protettiva e avvertire le autorità sanitarie competenti che provvederanno ad effettuare i relativi ulteriori interventi.

3.1 Standard di controllo

Gli *standard* di controllo a carattere generale da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti.

- 1. Norme/Circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili organiche con lo scopo di regolamentare tutte le attività della Cooperativa, in coerenza con la politica e le linee guida aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- 2. Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Cooperativa.
- 3. Tracciabilità e archiviazione:** lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza. ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve

	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 9 di 13

essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

4. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche ("standard di controllo a carattere specifico") qui di seguito descritte per le singole Attività Sensibili.

4.1. Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Relativamente all'attività sensibile di "*Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*", gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti.

- *Documento di politica interna*: lo *standard* prevede l'esistenza di un documento di politica interna, diffuso tra i dipendenti, che stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi generali del sistema di
- Prevenzione e protezione volti a perseguire obiettivi di eccellenza in materia di salute e sicurezza.
- *Piani e programmi specifici*: lo *standard* prevede l'esistenza di budget, di piani annuali e pluriennali degli investimenti e di programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi a breve/medio/lungo termine in materia di salute e sicurezza.

4.2 Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Relativamente all'attività sensibile di "*Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro*", gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Disposizioni organizzative*: lo *standard* prevede l'esistenza di disposizioni organizzative: i) emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscano il Piano di prevenzione e protezione, le Modalità di Attuazione e il relativo Monitoraggio; ii) che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione. In particolare, lo *standard* concerne l'esistenza di disposizioni

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 10 di 13

organizzative operative atte a definire, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia:

- i requisiti e gli *skill* specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "SPP");
 - le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
 - il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente,
- con evidenziazione delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo.
- *Procedura*: lo *standard* richiede l'esistenza di una procedura per la gestione degli impegni di spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4.3. Sistema di deleghe di funzioni

Relativamente alla predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti.

- *Modalità di attribuzione delle deleghe*: lo *standard* concerne la predisposizione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di:
 - a) effettività
 - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato; b) idoneità tecnico-professionale del delegato; c) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; d) certezza, specificità e consapevolezza.
- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura per l'assegnazione di eventuali deleghe che preveda, tra l'altro: i) i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega; ii) la formalizzazione delle deleghe di funzione con specificazione delle funzioni delegate; iii) modalità di verifica della consapevolezza da parte del delegato/subdelegato delle funzioni delegate; iv) il monitoraggio circa la coerenza delle deleghe e delle eventuali sub-deleghe e le aree di attività a rischio di infortuni e sulla esistenza e sulla permanenza dei suddetti requisiti/competenze in capo al delegato; v) la valutazione periodica delle capacità tecnico-professionali con verbalizzazione delle verifiche su tale idoneità; vi) la gestione degli impegni di spesa.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 11 di 13

- *Poteri e compiti del soggetto delegato*: lo *standard* concerne la sussistenza in capo al soggetto delegato: i) di poteri decisionali coerenti con le deleghe formalizzate assegnate; ii) di un *budget* per l'efficace adempimento delle funzioni delegate; iii) di un obbligo di rendicontazione formalizzata, con modalità prestabilite, sulle funzioni delegate sufficienti a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

4.4. Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Relativamente all'attività sensibile di "*Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*", gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti.

- *Procedure*: lo *standard* prevede l'esistenza di procedure che disciplinino le fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, prevedendo, tra l'altro: i) la trascrizione e l'archiviazione dei risultati degli accertamenti sanitari dei singoli lavoratori nelle Cartelle Sanitarie e di Rischio; ii) la gestione, la distribuzione, il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale (c.d. "DPI"); iii) le modalità operative per la nomina dei lavoratori incaricati alla attuazione delle misure di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso; iv) le modalità operative per l'accesso dei lavoratori in aree a rischio per la salute e sicurezza; v) le modalità operative, i ruoli e le responsabilità in caso di potenziali situazioni di emergenza; vi) le modalità operative per l'abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato; vii) le misure organizzative per l'individuazione delle tempistiche e delle modalità per l'effettuazione della richiesta del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché del rilascio del nullaosta provvisorio.
- *Check list*: lo *standard* prevede l'esistenza di *check list* finalizzate all'adozione di misure operative atte ad evitare il verificarsi di incidenti che prevedano, tra l'altro, l'elencazione: i) dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza; ii) dei DPI condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; iii) dei prodotti e dei processi pericolosi, iv) delle apparecchiature critiche.
- *Piano di emergenza*: lo *standard* richiede la definizione e applicazione (mediante prove di emergenza) di un piano di emergenza e di una procedura di gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno.
- *Infortuni*: lo *standard* prevede: la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la predisposizione e compilazione del registro degli infortuni.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 12 di 13

- *Misure organizzative per l'attribuzione dei compiti ai lavoratori:* lo *standard* richiede la definizione di misure organizzative che prevedano la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione delle responsabilità.
- *Modalità organizzative di prevenzione e tutela:* lo *standard* richiede la definizione di ruoli e responsabilità per la definizione e l'attuazione di modalità organizzative atte a tutelare i lavoratori dai rischi connessi alle attività svolte, all'ambiente di lavoro, all'utilizzo di attrezzature e macchine e dai rischi connessi all'impiego di sostanze pericolose, agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni.
- *Piani di emergenza:* lo *standard* richiede l'esistenza e la formalizzazione delle modalità operative, dei ruoli e delle responsabilità per la predisposizione di specifici piani di emergenza.
- *Valutazione del rischio di incendio:* lo *standard* richiede la valutazione del rischio di incendio, la predisposizione ed aggiornamento del registro antincendio, la predisposizione di un piano di emergenza.
- *Comunicazione, rilevazione e investigazione degli incidenti e dei "near miss":* lo *standard* richiede l'esistenza di una disposizione organizzativa che preveda un sistema di monitoraggio e consenta la tracciabilità degli incidenti occorsi, dei mancati incidenti e delle situazioni potenzialmente dannose, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.

5. Attività di informazione e formazione

Con riferimento all'attività di informazione, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti.

- *Riunioni periodiche:* lo *standard* prevede la predisposizione di un calendario che preveda riunioni periodiche degli attori coinvolti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche salute e sicurezza.
- *Procedura:* lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative relativamente alla diffusione ai lavoratori: delle informazioni in caso di pericolo grave e immediato.
- *Rapporti con il Medico Competente:* lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini l'informativa al medico competente relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

Con riferimento, invece, all'attività di formazione, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- *Procedura:* lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che preveda, tra l'altro: i) ruoli e responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione; ii) tempistica, ambito,

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 13 di 13

contenuti e modalità della formazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (es. lavoratori, RSPP, rappresentante sicurezza, ecc.).

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività societarie potenzialmente a rischio di reati societari, monitorando, in modo sistemico e continuo, i dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione, verificando che la Cooperativa preveda, tra l'altro:

- i) ruoli e responsabilità;
- ii) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di *performance* relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza;
- iii) la disciplina delle attività di monitoraggio;
- iv) l'analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema.

Per ottemperare ai propri compiti, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. ONLUS

***per l'inserimento Lavorativo e Sociale di Cesenatico
e Bellaria Igea Marina Soc. Coop. A R. L.***

Sede legale: Via Saltarelli, 102 - Cesenatico (Fc)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte speciale E

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria


ai sensi del art. 25-decies ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ("Modello") di C.C.I.L.S. Cooperativa Sociale Onlus è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001.

Esso è stato adottato dalla Cooperativa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 Marzo 2016 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza.

Il "Modello" rappresenta il riferimento gestionale diretto, atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Cooperativa.


 <p>COOPERATIVA SOCIALE ccils per l'inserimento lavorativo e sociale di Cesenatico/Bellaria/Igna Marina O.N.L.U.S.</p>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	P.S. E
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 2 di 5

Premessa

L'ipotesi di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, si palesa nel caso in cui C.C.I.L.S. abbia interesse ad evitare che uno dei suoi dipendenti o altro soggetto esterno alla Cooperativa (chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria utilizzabili in sede penale, con facoltà di non rispondere) possa rendere dichiarazioni sfavorevoli ad essa.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali e dai dipendenti di C.C.I.L.S., nonché dai suoi consulenti.

Nell'ambito dei processi sensibili tutti i destinatari del Modello debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	P.S. E
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 3 di 5

1. La tipologia dei reati ex art. 25-decies

Per quanto riguarda la presente Parte speciale, si riporta di seguito l'elenco dei reati contemplati negli sopra menzionati:

- Art. 25-decies – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 25-decies ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

La fattispecie mira ad evitare indebite pressioni (offerte di denaro o altra utilità) o illecite pressioni (violenze e minacce) nei confronti di una specifica categoria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria, rappresentata da coloro che, secondo la disciplina processuale, possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

Oltre che l'imputato e l'indagato, beneficiano di tale facoltà, per esempio, i prossimi congiunti dell'imputato (art. 199 c.p.p.), nonché coloro che sono imputati in un procedimento penale connesso a quello in cui sono chiamati a rendere dichiarazioni, secondo le regole stabilite dalla disciplina processuale.

2. Aree di attività a rischio

In via generale aree a rischio sono identificabili tutte le aree:

- a) in quanto riferite nel Modello Organizzativo Gestionale;
- b) in quanto riferite nel codice etico .


Nello specifico si possono configurare le successive aree a rischio reato:

- Area amministrativa – legale – affari societari – risorse umane:
 - gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte la società;
 - gestione dei rapporti con i destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta la società;
 - stipula e gestione delle polizze per la tutela legale in favore del personale

3. Destinatari della parte speciale

I destinatari della presente parte speciale sono tutti quei soggetti che hanno una influenza nota, o di fatto, sugli altri componenti di C.C.I.L.S., al fine di poterli spingere a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

4. Principi generali di comportamento

 <p>COOPERATIVA SOCIALE ccils per l'inserimento lavorativo e sociale di Cesenatico/Bellaria/Igna Marina O.N.L.U.S.</p>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	P.S. E
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 4 di 5

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree "a rischio reato" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e dal Codice Etico di C.C.I.L.S..

Alle regole comportamentali enucleate nei documenti di cui sopra, deve aggiungersi che è fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare la fattispecie di reato previste;
- di coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'Autorità Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- di indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere;
- di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto l'ipotesi criminosa sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico.

5. Protocolli specifici

Con riferimento ai casi di gestione dei rapporti con soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario hanno facoltà di non rispondere, i protocolli prevedono che:

- tutti i destinatari del Modello adottino prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico adottato dalla Cooperativa;
- i responsabili delle singole funzioni informino l'OdV dell'inizio del procedimento giudiziario (anche nei confronti di persone chiamate a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere), delle risultanze delle varie fasi di giudizio, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi in itinere.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Verificare che il Codice Etico preveda formalmente il divieto di indurre o favorire gli esponenti della società a non rendere o produrre dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, laddove gli stessi siano stati destinatari di richieste di rendere o produrre davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni.

Oltre a quanto in generale descritto l'O.d.V. deve:

- verifica dell'esistenza di una procedura che regolamenti i rapporti con soggetti, pubblici o privati, che a vario titolo partecipino in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta la Società, che obblighi al rigoroso rispetto della normativa nonché alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza;
- verifica della segregazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le attività relative alla gestione dei rapporti con i soggetti di cui al punto a);
- verifica che i rapporti con i soggetti di cui al precedente punto a), quando non vi sia obbligo di compimenti di atti da parte di soggetti diversi, siano riservati esclusivamente all'ufficio legale;
- verifica che l'ufficio legale conservi traccia dei rapporti con i soggetti di cui al precedente punto a) nonché tutta la documentazione inerente a tali rapporti;
- verifica del sistema di flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza sull'esistenza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che coinvolga i destinatari del modello in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- verifica del sistema di flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza in merito alle richieste di assistenza legale o di attivazione della polizza per la tutela legale inoltrate alla società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- nel caso di esistenza di atti di citazione a testimoniare e di procedimenti penali che coinvolgano i destinatari e/o i dipendenti, acquisire gli atti ed assumere informazioni dall'avvocato difensore della persona imputata o sottoposta ad indagini o chiamata a testimoniare;
- verifica se nel corso del procedimento penale dovranno essere sentite persone che in applicazione del codice di procedura penale hanno la di non rispondere.

COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. ONLUS

*per l'inserimento Lavorativo e Sociale di Cesenatico
e Bellaria Igea Marina Soc. Coop. A R. L.*

Sede legale: Via Saltarelli, 102 - Cesenatico (Fc)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte speciale F

Reati ambientali

ai sensi del art. 25-undicies ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ("Modello") di C.C.I.L.S. Cooperativa Sociale Onlus è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001.

Esso è stato adottato dalla Cooperativa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 Marzo 2016 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza.

Il "Modello" rappresenta il riferimento gestionale diretto, atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Cooperativa.

	Reati ambientali	P.S. F
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 2 di 10

Premessa

I reati ambientali sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto della Responsabilità Amministrativa, previsti dal D. Lgs. 231/2001, dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”; il provvedimento è entrato in vigore il 16 agosto 2011.

Tale introduzione (peraltro già prefigurata nella legge delega n. 300 del 2000) per la prima volta, responsabilizza l'ente in relazione ad illeciti ambientali, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio e si prevedono a suo carico sanzioni pecuniarie e, per talune fattispecie, sanzioni interdittive.

Le direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi avevano entrambe imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio.

Nel recepimento della direttiva, il legislatore delegato, per individuare le ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche per la commissione di illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte ex novo, ritenute corrispondenti alle indicazioni della normativa sovranazionale, cui la legge delega aveva rinviato.

È stato così inserito all'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001.

	Reati ambientali	P.S. F
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 3 di 10

1. La tipologia dei reati ambientali

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si indicano, di seguito, le tipologie dei reati in essa contemplati, indicati negli articoli delle norme di legge di seguito specificati.

- art. 25-undicies – Reati ambientali:
 - uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 - Modifiche al codice penale (art. 1 D. Lgs. 121/2011)
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
 - Modifiche al codice penale (art. 1 D. Lgs. 121/2011)
 - disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 L. 150/1992);
 - disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2 L. 150/1992);
 - disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3-bis L. 150/1992)
 - sanzioni (art. 16 regolamento del Consiglio (CE) 9 dicembre 1996 n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio);
 - divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 L. 150/1992);
 - norme in materia ambientale – sanzioni penali (art. 137 D. Lgs. 152/2006):
 - scarichi sul suolo (art. 103 D. Lgs. 152/2006);
 - scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D. Lgs. 152/2006);
 - scarichi in reti fognarie (art. 107 D. Lgs. 152/2006);
 - scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D. Lgs. 152/2006);
 - attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006):
 - divieto di abbandono (art. 192 D. Lgs. 152/2006);
 - rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto (art. 227 D. Lgs. 152/2006);
 - bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/2006);
 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006):
 - falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
 - traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006):
 - art. 1 regolamento del Consiglio (CEE) 1 febbraio 1993 n. 259/1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della comunità europea, nonché in entrata e uscita dal suo territorio;
 - art. 26 regolamento del Consiglio (CEE) 1 febbraio 1993 n. 259/1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della comunità europea, nonché in entrata e uscita dal suo territorio;
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/2006);

	Reati ambientali	P.S. F
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 4 di 10

- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006);
 - falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
 - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
 - falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- Sanzioni (art. 279 D. Lgs. 152/2006);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993 – misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente);
- Inquinamento doloso (art. 8 D. Lgs. 202/2007 – attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni):
 - Definizioni (art. 2 D. Lgs. 202/2007);
 - Ambito di applicazione (art. 3 D. Lgs. 202/2007);
 - Divieti (art. 4 D. Lgs. 202/2007);
 - Deroghe (art. 5 D. Lgs. 202/2007);
- Inquinamento colposo (art. 9 D. Lgs. 202/2007 – attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni):
 - Definizioni (art. 2 D. Lgs. 202/2007);
 - Ambito di applicazione (art. 3 D. Lgs. 202/2007);
 - Divieti (art. 4 D. Lgs. 202/2007);
 - Deroghe (art. 5 D. Lgs. 202/2007);
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
 - modifiche al codice penale (L. 68 del 22 maggio 2015)
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
 - modifiche al codice penale (L. 68 del 22 maggio 2015)
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
 - modifiche al codice penale (L. 68 del 22 maggio 2015)
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
 - modifiche al codice penale (L. 68 del 22 maggio 2015)
- impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)
 - modifiche al codice penale (L. 68 del 22 maggio 2015)
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
 - modifiche al codice penale (L. 68 del 22 maggio 2015)
- parte VI del Codice dell'Ambiente "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela dell'ambiente" (D. Lgs. 152/2006):
 - Introduzione con la L. 68 del 22 maggio 2015:
 - Ambito di applicazione (art. 318-bis);
 - Prescrizioni (art. 318-ter);
 - Verifica dell'adempimento (art. 318-quater);
 - Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore (art. 318-quinquies);
 - Sospensione del procedimento penale (art. 318-sexies);
 - Estinzione del reato (art. 318-septies);
- Norme di coordinamento e transitorie (art. 318-octies).

L'art. 25-undecies ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

	Reati ambientali	P.S. F
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 5 di 10

In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) *per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- b) *per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) *per i reati di cui all'articolo 137:*
 - 1) *per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
 - 2) *per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
- b) *per i reati di cui all'articolo 256:*
 - 1) *per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
 - 2) *per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
 - 3) *per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
- c) *per i reati di cui all'articolo 257:*
 - 1) *per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
 - 2) *per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- d) *per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- e) *per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- f) *per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*
- g) *per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*
- h) *per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) *per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- b) *per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

	Reati ambientali	P.S. F
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 6 di 10

c) *per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:*

- 1) *la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;*
- 2) *la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;*
- 3) *la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;*
- 4) *la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.*

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) *per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- b) *per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- c) *per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'introduzione dei reati contro l'ambiente fra i reati presupposto del D. Lgs. 231 avviene per l'ineludibile necessità di corrispondere agli obblighi comunitari. Infatti le direttive 2008/99/CE sulla tutela dell'ambiente e 2009/ 123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi hanno entrambe imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio.

L'art. 11 lett. d) della L. 300/2000 (la legge delega del D. Lgs. 231/2001) aveva inserito alcuni illeciti ambientali nell'elenco dei reati presupposto. Il legislatore delegato aveva però preferito non dare seguito sul punto alla delega, ritenendo opportuno un periodo di metabolizzazione della

	Reati ambientali	P.S. F
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 7 di 10

nuova forma di responsabilità da parte delle imprese prima di estenderla anche a fattispecie di ampio impatto sul mondo produttivo.

In tale prospettiva l'art. 19 della L. 96/2010 (legge comunitaria 2009) ha delegato il Governo al recepimento delle due direttive, prevedendo specificatamente l'estensione delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 agli illeciti ambientali dalle stesse contemplati.

Con l'emanazione del D. Lgs. 121/2011 (in vigore dal 16.8.2011) sono entrati a far parte dei reati presupposto della 231 i reati già precedentemente elencati.

Sebbene quasi tutte le disposizioni normative individuino l'autore del reato con il pronome "chiunque", con riferimento alle condotte omissive il soggetto attivo dovrà individuarsi nel destinatario degli adempimenti di legge in relazione all'organizzazione della compagine sociale (legale rappresentante, AD, C.d.A.) ovvero nel soggetto destinatario di delega di funzioni.

In merito invece alle fattispecie formulate come reati propri occorrerà fare riferimento al soggetto qualificato, espressamente individuato dal disposto normativo (ad es. il trasportatore nel reato ex art. 260-bis co. 8 ovvero il comandante della nave ex art. 1 co. 1 del D. Lgs. 202/2007).

Restano escluse alcune rilevanti fattispecie di reato, quali la causazione di un disastro ambientale riconducibile agli artt. 434 e 449 c.p., ovvero l'avvelenamento di acque destinate all'alimentazione di cui agli artt. 439 e 452 dello stesso codice.

A differenza di quanto avviene in materia di sicurezza sul lavoro (cfr. art. 30 co. 1 del D. Lgs. 81/2008) il legislatore non ha dettato criteri specifici né definito i requisiti minimi di idoneità relativamente alla predisposizione del Modello con riferimento ai reati ambientali; inoltre, diversamente da quanto avviene in tema di sicurezza con l'art. 30 co. 5 del D. Lgs. 81 /2008, la normativa ambientale non formula alcuna presunzione di conformità dei sistemi di gestione ambientale certificati ai requisiti necessari ai fini dell'idoneità del Modello a prevenire i reati ex art. 25-undecies del decreto 231.

2. Aree di attività a rischio

In via generale si possono identificare le seguenti aree di rischio:

- produzione
- logistica
- legale – affari societari
- sicurezza informatica
- amministrazione – finanza

In dettaglio, per ogni macro area sopra riportata, si possono configurare le seguenti aree:

- produzione:
 - produzione rifiuti derivanti dal ciclo produttivo;
 - gestione rifiuti (ad es. deposito temporaneo, cernita, compattamento, miscelazione);
 - individuazione/caratterizzazione dei rifiuti;
 - scarichi di acque reflue di processo e/o da impianti di depurazione;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria;

- gestione/stoccaggio/trasporto sostanze pericolose;
- emissioni;
- utilizzo di sostanze lesive per l'ozono;
- presenza di condizionatori/impianti di raffreddamento;
- emergenze ambientali;
- impatti dell'attività con SIC/ZPS;
- presenza di appaltatori/intermediari/ fornitori;
- costruzione/apertura nuovi impianti;
- modifica impianti;
- presenza di vasche/serbatoi
- **logistica:**
 - produzione rifiuti/imballaggi;
 - produzione rifiuti da attività di manutenzione;
 - trasporti;
 - impatti dell'attività con SIC/ZPS;
 - presenza di appaltatori.
- **legale – affari societari**
 - predisposizione di atti inerenti l'individuazione dei destinatari delle norme ambientali, comprese deleghe di funzioni;
 - conferimento di incarichi in materia ambientale;
 - affidamento di appalti/ forniture;
 - riscontro a provvedimenti/prescrizioni degli Organi di vigilanza (NOE, ARPA, ASL).
 - riscontro a provvedimenti/prescrizioni delle Autorità di vigilanza (Regione, Provincia ...) relativi a provvedimenti di diffida, sospensione, revoca attività;
 - adempimenti relativi all'ottenimento/rinnovo di provvedimenti autorizzativi;
 - osservanza prescrizioni autorizzative;
 - verifica titoli autorizzativi/abilitativi per attività di trasporto/recupero/smaltimento rifiuti;
 - compilazione/predisposizione documentazione (ad es. registri , MUD, ...);
 - archiviazione e registrazione documenti;
 - gestione sistema SISTRI.
- **sicurezza informatica**
 - registrazione informatica adempimenti ambientali;
 - sistemi informatici di rilevamento/monitoraggio.
- **amministrazione – finanza**
 - compilazione/predisposizione documentazione (registri, MUD, ...);
 - predisposizione bilancio ambientale;
 - contabilità/fatturazione;
 - programmazione economica in materia ambientale;
 - verifica titoli autorizzativi/abilitativi per attività di trasporto/recupero/smaltimento rifiuti.

3. Destinatari della parte speciale

	Reati ambientali	P.S. F
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 9 di 10

Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale si applicano a tutte le funzioni coinvolte nella gestione delle problematiche di natura ambientale, ed in particolare ai comportamenti posti in essere da Amministratori e Dipendenti della Società, nonché da partner e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale e a tutti coloro che hanno funzioni nelle aree di rischio dettagliate al punto 2 della presente Parte Speciale.

4. Principi generali di comportamento

C.C.I.L.S. è attivamente e pienamente impegnato a rispettare tutte le disposizioni legislative in materia ambientale che possano interessare i propri ambienti e le attività e servizi in esso svolti.

L'obiettivo della sostenibilità viene perseguito attraverso la piena conformità alla legislazione in materia ambientale e di salute e sicurezza e l'adozione di apposite politiche e piani operativi finalizzati al perseguimento del miglioramento continuo e la realizzazione di azioni di monitoraggio dei risultati conseguiti.

Tutti gli operatori coinvolti nelle aree "a rischio reato" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico adottato dalla Cooperativa.

A tutti i destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

5. Protocolli specifici

C.C.I.L.S. adotta metodologie per la gestione dei rifiuti, finalizzate a garantire la conformità alla legislazione applicabile ed a ridurre al minimo gli impatti ambientali generati dai rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti durante le proprie attività operative e gestionali, per quanto riguarda le modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti e di prevenzione di rischi di commistione che ne potrebbero derivare.

I rifiuti vengono raccolti in contenitori rigidi opportunamente identificati con il simbolo "RIFIUTI PERICOLOSI". Tali contenitori vengono direttamente forniti dalla ditta che effettua la raccolta. Presso la struttura, ad ogni piano, sono presenti questi raccoglitori di stoccaggio. Una volta che i recipienti vengono riempiti vengono stoccati in un magazzino al pianterreno.

Periodicamente, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, i raccoglitori vengono ritirati dalla ditta trasportatrice autorizzata allo smaltimento.

C.C.I.L.S., per la gestione dei rifiuti, utilizza un apposito intermediario specializzato.

In ogni caso, per quanto concerne le istruzioni e protocolli interni relativi all'argomento in oggetto, la Cooperativa ottempera alle disposizioni del proprio Sistema di Gestione Integrato (SGI) ed in

 <p>COOPERATIVA SOCIALE cciils per l'inserimento lavorativo e sociale di Cesenatico/Bellaria/Igna Marina O.N.L.U.S.</p>	Reati ambientali	P.S. F
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 10 di 10

specifico alle procedure “PSI03 gestioni delle prescrizioni legali di altro genere”, “PSI05 macchinari ed attrezzature”, e “PSI13 gestione rifiuti”, ed alle istruzioni “IST09 norme di comportamento e istruzioni operative centri ambiente”.

Oltre alla gestione dei rifiuti pericolosi come descritta sopra vi è la gestione dei più comuni:

- rifiuti assimilabili agli urbani – vengono stoccati in cassonetti interni, conservati in ambiente riservato e conferiti alla locale Azienda di Servizi Pubblici, a scadenza periodica.
- acque reflue – vengono riversate nella rete fognaria pubblica

Tutti i Destinatari devono attenersi rigorosamente alle prescrizioni sopra riportate.

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

In particolare, l'OdV deve:

- compiere verifiche periodiche sul rispetto delle prescrizioni interne in materia di gestione dei rifiuti;
- effettuare un monitoraggio sull'efficacia delle prescrizioni a prevenire la commissione dei reati di natura ambientale;
- svolgere un esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. ONLUS

*per l'inserimento Lavorativo e Sociale di Cesenatico
e Bellaria Igea Marina Soc. Coop. A R. L.*

Sede legale: Via Saltarelli, 102 - Cesenatico (Fc)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte speciale G

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare


ai sensi del art. 25-duodices ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ("Modello") di C.C.I.L.S. Cooperativa Sociale Onlus è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001.

Esso è stato adottato dalla Cooperativa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 Marzo 2016 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza.

Il "Modello" rappresenta il riferimento gestionale diretto, atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Cooperativa.

	Reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare	P.S. G
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 2 di 4

1. La tipologia del reato ex art. 25-duodecies ex D. Lgs. 231/01

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si indica, di seguito, la tipologia di reato in essa contemplato, riportato nel articolo della norma di legge di seguito specificata.

- art. 25-duodecies – Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare:
 - lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato (art. 22 ex D. Lgs. 286/98).

2. Aree di attività a rischio

In via generale si possono identificare le seguenti aree di rischio:

- risorse umane

In dettaglio, per la macro area sopra riportata, si possono configurare le seguenti aree:

- risorse umane:
 - attività relative alla ricerca, selezione e assunzione del personale dipendente.

3. Destinatari della parte speciale


Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale si applicano a tutte le funzioni coinvolte nella gestione delle risorse umane e a tutti coloro che hanno funzioni nelle aree di rischio dettagliate al punto 2 della presente Parte Speciale.

L'area a rischio è normalmente quella inerente alle "risorse umane"; tutta, i protocolli e le procedure finalizzate ad impedire l'integrazione del reato in parola dovranno riguardare ogni altra area, ufficio, unità produttiva, organo o personale dell'ente coinvolti nella decisione/gestione di qualsiasi adempimento previsto in materia di assunzione di lavoratori dipendenti (o di concreta attività lavorativa di soggetti) provenienti da Paesi extra UE (per i quali dunque è requisito indispensabile il possesso di un valido e regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa sull'immigrazione, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni).

4. Principi generali di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta di C.C.I.L.C., nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Cooperativa deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

 <p>COOPERATIVA SOCIALE ccils per l'inserimento lavorativo e sociale di Cesenatico/Bellaria/Igna Marina O.N.L.U.S.</p>	Reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare	P.S. G
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 3 di 4

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di C.C.I.L.C. (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego in Società;
- assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi;

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:


- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;
- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

5. Protocolli specifici

La Cooperativa adotta metodologie per la gestione del personale atte a garantire la conformità alla legislazione applicabile al fine di non assumere personale il cui permesso di soggiorno sia scaduto o irregolare.

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dai Codici di Comportamento nonché nell'assumere sempre prelieve informative anche presso le Autorità competenti in ordine alla validità dei titoli di soggiorno ed il possesso dei requisiti in generali per il lavoro da parte dei candidati extracomunitari in lizza per l'assunzione.

Gli standard di controllo individuati per specifiche Attività Sensibili allo scopo che non si incorra in alcuna delle fattispecie delittuose di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001 vengono realizzati sia a mezzo di controllo preventivo con prelieve informative anche presso le Autorità competenti in ordine alla validità dei titoli di soggiorno ed il possesso dei requisiti in generale per il lavoro da parte dei candidati extracomunitari in lizza per l'assunzione, sia a mezzo di controlli successivi periodici sul permanere dei requisiti di validità dei permessi di soggiorno degli Stranieri Extracomunitari assunti ed impiegati in Azienda.

 <p>COOPERATIVA SOCIALE cciils per l'inserimento lavorativo e sociale di Cesenatico/Bellaria/Igna Marina O.N.L.U.S.</p>	<p align="center">Reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare</p>	P.S. G
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 4 di 4

Per quanto concerne le istruzioni e protocolli interni per questa area, la Cooperativa osserva, in ogni caso, le disposizioni del proprio Sistema di Gestione Integrato (SGI) ed in specifico la procedura “PSI04 gestione personale inserimenti”.

Tutti i Destinatari devono attenersi rigorosamente alle prescrizioni sopra riportate.

6. Compiti dell’Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

In particolare, l'OdV deve verificare che le strutture della Cooperativa, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di selezione, assunzione ed collocamento al lavoro di lavoratori provenienti da Paesi extra – UE, osservino i protocolli e le procedure che l'ente ha previsto in materia nonché, comunque, le disposizioni di legge esistenti in materia ed il codice etico.

Per lo specifico caso di lavoratori stranieri che provengono da Paesi extra – UE, verificare che le funzioni aziendali interessate, in aggiunta a quanto previsto in punto selezione cd assunzione del personale:

- accertino la cittadinanza del (candidato) lavoratore straniero;
- acquisiscano copia del suo permesso di soggiorno in corso di validità;
- monitorino, per l'intera durata del periodo di assunzione, che il suo permesso di soggiorno sia sempre valido, non revocato ed eventualmente (ove scaduto) che di esso sia stato tempestivamente richiesto il rinnovo in grado di coprire l'intera durata del contratto di lavoro subordinato.

In caso di lavoratori stranieri che provengono da Paesi extra – UE distaccati o somministrati o che prestino attività in forza di contratto di appalto:

- verifica l'esistenza di procedure per accertare che i dipendenti distaccati, somministrati o che svolgono attività per l'appaltatore siano in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- verifica a campione del penne o di soggiorno dei lavoratori stranieri.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reato di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro e di Autoriciclaggio	P.S. H
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 1 di 7

COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. ONLUS

*per l'inserimento Lavorativo e Sociale di Cesenatico
e Bellaria Igea Marina Soc. Coop. A R. L.*

Sede legale: Via Saltarelli, 102 - Cesenatico (Fc)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte speciale H

Reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e *autoriciclaggio*

ai sensi del art. 25-octies ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"


Il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ("Modello") di C.C.I.L.S. Cooperativa Sociale Onlus è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001.

Documento di proprietà di

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reato di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro e di Autoriciclaggio	P.S. H
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 2 di 7

Esso è stato adottato dalla Cooperativa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 Marzo 2016 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza.

Il "Modello" rappresenta il riferimento gestionale diretto, atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Cooperativa.

	Reato di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro e di Autoriciclaggio	P.S. H
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 3 di 7

1. La tipologia del reato ex art. 25-octies ex D. Lgs. 231/01

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si indica, di seguito, la tipologia di reato in essa contemplato, riportato nel articolo della norma di legge di seguito specificata.

- art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:
 - o ricettazione (art. 648 c.p.);
 - o riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - o *autoriciclaggio* (art. 648-ter 1 c.p.).

L'art. 25-octies ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.


In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 e 19 della L. 146/2006 prevede la responsabilità dell'ente in caso di commissione di alcuni delitti di cui al Titolo XII del Libro secondo del codice penale, in particolare quelli di cui agli articoli sopra riportati (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita).

Oggetto materiale del reato è qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio proveniente da delitto, di cui costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo.

Soggetto attivo può essere chiunque, pertanto tutti i delitti presi in considerazione dall'art. 25-octies integrano reati comuni e pertanto, rispetto all'ente, possono essere commessi da chiunque si trovi in una delle posizioni indicate dall'art. 5.

L'elemento psicologico è rappresentato dal dolo generico, al quale si aggiunge, per le fattispecie di ricettazione e riciclaggio, il dolo specifico. Quest'ultimo consiste, per la ricettazione, nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; per il riciclaggio nella finalità di far perdere le tracce dei

	Reato di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro e di Autoriciclaggio	P.S. H
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 4 di 7

proventi da reato. In relazione al dolo generico, elemento essenziale dello stesso è la consapevolezza della provenienza del provento da delitto non colposo.

Da rimarcare è il fatto che la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza **Cass. Pen. Sez. II, 5 luglio 2018 (ud. 7 giugno 2018), n. 30399**, torna a precisare i limiti operativi del reato di autoriciclaggio con particolare riferimento all'interpretazione del comma 4 dell'art. 648-ter 1 c.p. ai sensi del quale, come è noto, «*fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale*», reato presupposto ex art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, aderendo alla tesi restrittiva prevalente, la Cassazione evidenzia il seguente principio di diritto «*la clausola di **non punibilità prevista** nel comma quarto dell'art. 648 ter 1 cod. pen. va intesa ed interpretata nel senso **fatto palese dal significato proprio delle suddette parole e cioè che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti. Di conseguenza, l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa***».


Caso di specie esaminato

- il ricorrente sosteneva di non incorrere nel delitto in parola stante l'utilizzo dei denari - provenienti dal delitto presupposto della bancarotta - per estinguere un finanziamento personale.

La Cassazione, nel motivare il rigetto del ricorso, chiarisce che il soggetto agente è solo chi ha commesso o concorso a commettere il delitto presupposto e che la condotta di cui al comma 4 dell'art. 648-ter 1 si caratterizza per la "destinazione" del denaro, da intendersi quale mero uso o godimento personale. L'agente, dunque, deve utilizzare direttamente il bene e non sottoporlo ad operazioni di riciclaggio per ostacolarne l'origine delittuosa.

Il Legislatore, continua la Corte, "ha ritenuto di conservare per l'autoriciclatore una ristretta area di privilegio limitandola ai due tassativi casi di (...) mera utilizzazione e godimento personale dei beni provento dal delitto presupposto".

Sarebbe dunque paradossale, conclude la Cassazione con detta pronuncia, consentire all'agente del reato presupposto di effettuare una tipica condotta di autoriciclaggio (come rendere non tracciabile i proventi del reato) e, al contempo, consentirgli di usufruire della clausola di non punibilità. Da ciò il principio di diritto enunciato secondo cui "(...) l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

	Reato di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro e di Autoriciclaggio	P.S. H
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 5 di 7


2. Aree di attività a rischio

In via generale si possono identificare le seguenti aree di rischio:

- *corporate governance* e direzione generale;
- approvvigionamento – acquisti/investimenti;
- commerciale – vendite;
- finanza e controllo;
- amministrazione – legale – affari societari;
- logistica;
- risorse umane.

In dettaglio, per la macro area sopra riportata, si possono configurare le seguenti aree:

- *corporate governance* e direzione generale
 - o decisioni relative a operazioni straordinarie
- approvvigionamento – acquisti/investimenti
 - o Approvvigionamento di:
 - beni (di consumo e di investimento, materiali e immateriali);
 - servizi;
 - prestazioni professionali.
- commerciale – vendite
 - o vendita dei prodotti e servizi oggetto dell'attività dell'impresa;
 - o eventuali ricavi extraoperativi;
 - o fasi di competenza del ciclo attivo.
- finanza e controllo
 - o gestione dei flussi finanziari;
 - o utilizzo dei fondi aziendali e impiego della liquidità disponibile;
 - o ottenimento di finanziamenti ;
 - o concessione di finanziamenti;
 - o partecipazioni societarie.
- amministrazione – legale – affari societari
 - o attività di registrazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili - Controllo di gestione;
 - o redazione del bilancio, relazioni, comunicazioni ai soci, alla società di revisione e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
 - o tenuta dei libri sociali;
 - o adempimenti fiscali;
 - o accordi transattivi;
 - o liberalità.

	Reato di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro e di Autoriciclaggio	P.S. H
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 6 di 7

- logistica
 - o ricevimento merci e altri beni;
 - o imballaggio e spedizione/consegna di beni.
- risorse umane
 - o attività relative alla ricerca, selezione, assunzione, gestione del personale dipendente;
 - o formazione del personale.

3. Destinatari della parte speciale

Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale si applicano a tutte le funzioni coinvolte nelle attività sopra elencate e dettagliate al punto 2 della presente Parte Speciale.

4. Principi generali di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta di C.C.I.L.S., nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Cooperativa deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico degli Organi Sociali della Cooperativa (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego in Società;

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reato di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro e di Autoriciclaggio	P.S. H
		Ed. 2 – 06/2020
		Pagina 7 di 7

- assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

5. Protocolli specifici

C.C.I.L.S. usufruisce di una serie di contratti di affidamento servizi (es. gestione rifiuti, consulenza fiscale, ecc.) per i quali viene interamente delegato il commissario all'espletamento delle sue funzioni in base al contratto stipulato tra le parti.


Per quanto concerne le istruzioni e protocolli interni per questa area, la Cooperativa osserva, in ogni caso, le disposizioni del proprio Sistema di Gestione Integrato (SGI) per la Qualità ed Ambiente ed, in particolare la procedura "PSI20 gestione tesoreria".

La Cooperativa, infine, per ottemperare al rischio reato specifico della presente parte speciale si allinea con quanto stabilito dalla normativa di legge:

- Antiriciclaggio D. Lgs. 231/2007;
- Autoriciclaggio L. 186/2014.

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

	Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	P.S. I
		Ed. 1 – 12/2016
		Pagina 1 di 5

COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. ONLUS

*per l'inserimento Lavorativo e Sociale di Cesenatico
e Bellaria Igea Marina Soc. Coop. A R. L.*

Sede legale: Via Saltarelli, 102 - Cesenatico (Fc)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte speciale I

Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

ai sensi del art. 25-octies ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231


sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ("Modello") di C.C.I.L.S. Cooperativa Sociale Onlus è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001.

Esso è stato adottato dalla Cooperativa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 Marzo 2016 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza.

Documento di proprietà di



	Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	P.S. I
		Ed. 1 – 12/2016
		Pagina 2 di 5

Il “Modello” rappresenta il riferimento gestionale diretto, atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Cooperativa.


1. La tipologia di reato previsto dall’art. 25-quinquies ex D. Lgs. 231/01

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016) ha disposto la modifica dell’art. 25-quinquies (“Delitti contro la personalità individuale”), comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 231/2001, inserendo nel catalogo dei reati-presupposto la fattispecie criminosa prevista dall’art. 603-bis del codice penale, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Il delitto *de quo* è stato inserito nell’articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001 tra i delitti contro la personalità individuale. L’illecito dell’ente è punibile con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, ma soprattutto con le sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Nello specifico, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell’art 321 c.p.p. (ossia «Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati...»), «il giudice dispone, in luogo del sequestro, il **controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato**, qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale», così come disposto dal primo comma dell’art. 603-bis del codice penale.

L’articolo prevede inoltre, al secondo comma, che con lo stesso «decreto con cui si dispone il controllo giudiziario dell’azienda, il giudice nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari...» e, prosegue al terzo comma, stabilendo che «l’amministratore giudiziario affianca l’imprenditore nella gestione dell’azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all’impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta emergano irregolarità circa l’andamento dell’attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l’amministratore

	Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	P.S. I
		Ed. 1 – 12/2016
		Pagina 3 di 5

giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore».

L'attuale art. 603-bis del codice penale previsto con il recentissimo d.l.l. C 4008 recita:

«Art. 603-bis. – (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*


Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».*

	Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	P.S. I
		Ed. 1 – 12/2016
		Pagina 4 di 5

2. Aree di attività a rischio

In via generale si possono identificare le seguenti aree di rischio:

- *corporate governance* e direzione generale;
- amministrazione – legale – affari societari;
- logistica;
- risorse umane.

In dettaglio, per la macro area sopra riportata, si possono configurare le seguenti aree:

- *corporate governance* e direzione generale
 - decisioni relative a politiche societarie in tema di risorse umane
- logistica
 - decisioni relative alla politica di logistica
- amministrazione – legale – affari societari
 - contrattualistica
- risorse umane
 - attività relative alla ricerca, selezione, assunzione, gestione del personale dipendente.


3. Destinatari della parte speciale

Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale si applicano a tutte le funzioni coinvolte nelle attività sopra elencate e dettagliate al punto 2 della presente Parte Speciale.

4. Principi generali di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta di C.C.I.L.S., nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Cooperativa deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

	Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	P.S. I
		Ed. 1 – 12/2016
		Pagina 5 di 5

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali della Cooperativa (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego in Società;
- assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

5. Protocolli specifici

C.C.I.L.S. si conforma, per quanto concerne il contratto di lavoro in essere con i propri dipendenti, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo". Il distacco del proprio personale, ha carattere residuale, e si conforma alle disposizioni di legge.

Per quanto concerne le istruzioni e protocolli interni per questa area, la Cooperativa osserva, in ogni caso, le disposizioni del proprio Sistema di Gestione Integrato (SGI) per la Qualità ed Ambiente ed, in particolare la procedura "PSI01 Gestione personale inserimenti".

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati tributari	P.S. L
		Ed. 2 – 10/2023
		Pagina 1 di 14

COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. ONLUS

*per l'inserimento Lavorativo e Sociale di Cesenatico
e Bellaria Igea Marina Soc. Coop. A R. L.*

Sede legale: Via Saltarelli, 102 - Cesenatico (Fc)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte speciale L

Reati tributari

ai sensi del art. 25-quinquiesdecies ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ("Modello") di C.C.I.L.S. Cooperativa Sociale Onlus è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001.

Documento di proprietà di

**COOPERATIVA
SOCIALE
CCILS**
O.N.L.U.S

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati tributari	P.S. L
		Ed. 2 – 10/2023
		Pagina 2 di 14

Esso è stato adottato dalla Cooperativa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 Marzo 2016 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza.

Il "Modello" rappresenta il riferimento gestionale diretto, atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Cooperativa.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati tributari	P.S. L
		Ed. 2 – 10/2023
		Pagina 3 di 14

1. Le fattispecie dei reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.lgs.231/2001), le condotte illecite per la Società

La Parte Speciale in oggetto è relativa ai reati tributari, introdotti con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), che ha inserito l'art. 25 *quinquiesdecies* al D.Lgs. 231/2001, allargando il catalogo delle fattispecie di reato previste dalla normativa di riferimento.

Il sopracitato art. 25 *quinquiesdecies* indica i reati tributari (previsti cioè nel novellato D.Lgs. 74/2000), commessi per interesse o vantaggio dell'Ente, per i quali possa determinarsi la responsabilità amministrativa, ovvero:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria prevista è fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.

Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Frodi in materia di Iva

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati tributari	P.S. L
		Ed. 2 – 10/2023
		Pagina 4 di 14

Il campo di applicazione della cd “responsabilità 231/01” delle persone giuridiche si sta via via ampliando fino a coprire i reati tributari commessi nell’interesse e/o a vantaggio dell’Ente, e di ciò ne offre evidenza Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019 ove è stata pubblicata la Legge 4 ottobre 2019 n. 117, in vigore dal 2 novembre, con la delega al Governo per recepire la Direttiva (UE) 2017/1371 “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (“**Direttiva PIF**”).

Tra i reati presupposto previsti dal D.lgs 231/2001 fanno ingresso, pertanto, anche le “gravi” frodi in materia di Iva; è da evidenziare che il concetto di gravità viene definito dalla Direttiva PIF avendo riguardo al carattere transfrontaliero delle condotte illecite (“connessa a due o più Stati membri”) e all’elevato ammontare del danno complessivo (“almeno pari a dieci milioni di euro”).

Precisato che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), della Legge di delegazione europea 2018, nell’esercizio della delega per l’attuazione della Direttiva PIF, il Governo dovrà integrare le disposizioni del Dlgs 231/01, occorre evidenziare che questa evoluzione, oltre a lasciar presagire nuove estensioni della responsabilità 231/01 ad ulteriori reati fiscali, suggerisce ai soggetti a ciò tenuti di comunque dotarsi di Modelli di Organizzazione e Gestione orientati alla prevenzione tout court dei reati fiscali, in particolare disciplinando ulteriormente l’ordinata gestione della fiscalità d’impresa così come di tutti i movimenti finanziari e di tesoreria (e della relativa documentazione).

Trattasi di aree di operatività, queste, dalle quali si può avere la maggior evidenza delle misure assunte dall’impresa al fine di meglio fronteggiare/prevenire buona parte dei c.d. “reati 231/01” (in particolare: corruzione, pubblica e privata; riciclaggio e ricettazione; reati societari; etc.), nonché di prevedere e assorbire situazioni di crisi e discontinuità aziendale (art. 2086 cod. civ.).

In termini pratici, sarà opportuno/necessario approntare misure idonee a:

- 1.) documentare regole e procedure per la gestione delle dichiarazioni e dei pagamenti fiscali (quindi definizione di ruoli, passaggi, deleghe);
- 2.) prevedere modalità per la redazione e revisione costante dei budget, modalità di reporting (ivi incluse le relazioni che l’amministratore delegato deve fornire al consiglio di amministrazione ex art. 2381 cod. civ., ora applicabile anche alle S.r.l.), controllo di indici sintomatici d’irregolarità (riconciliazione delle fatture ricevute con gli ordini d’acquisto, uso limitato del contante, verifica della registrazione dei fornitori presso le camere di commercio, controllo sulla residenza dei fornitori in paradisi fiscali, archiviazione della documentazione contrattuale, etc.)

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati tributari	P.S. L
		Ed. 2 – 10/2023
		Pagina 5 di 14

3.) utilizzare controlli e procedure già esistenti in materia di bilancio, di tesoreria e di gestione delle spese (funzionalmente preordinate alla prevenzione dei reati societari, ad es. il cd. falso in bilancio) anche per prevenire la violazione di reati in materia di imposte.

In tempi recenti, con l'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01 (introdotto nel D.lgs. 75/2020 in vigore dal 30.07.2020) viene normata l'estensione dei reati tributari (sopra descritti), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (nei casi di: dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 d.lgs. 74 del 2000; omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5 d.lgs. 74 del 2000; indebita compensazione, previsto dall'art. 10 quater d.lgs. 74 del 2000).

Infine, è stato inserito nel "catalogo" 231, tra i reati tributari, un nuovo reato presupposto (il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare), a seguito al recepimento interno della Direttiva (UE) 2019/2121 – recante la nuova disciplina delle operazioni transfrontaliere – per tramite del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

1.1 Le ipotesi di reato configurabili in capo a C.C.I.L.S.

Risulta opportuno, innanzitutto, richiamare quelle che possono essere le implicazioni e le conseguenze pratiche della nuova previsione, quindi evidenziare quanto segue:

- Responsabilità

Per il caso di contestazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture o altri documenti aventi rilevanza fiscale per operazioni inesistenti, che immediatamente viene ascritta al legale rappresentante della Società (colui che ha sottoscritto le dichiarazioni dei redditi e/o dell'Iva), il PM provvederà anche ad annotare l'illecito amministrativo a carico dell'Ente nel registro delle notizie di reato.

- Sanzioni

Per il caso di condanna, che comporta la pena detentiva a carico del legale rappresentante, l'Ente andrà incontro alla sanzione pecuniaria fino a 500 quote (nonché alla conseguente irrogazione di ulteriori sanzioni interdittive), salvo che non si riesca a dimostrare di avere adottato tutti i comportamenti preventivi necessari a prevenire la commissione dell'illecito stesso, in particolare evidenze di essersi dotato di Modello Organizzativi adeguato ed aggiornato con esplicita previsione

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati tributari	P.S. L
		Ed. 2 – 10/2023
		Pagina 6 di 14

ed individuazione, al fine di impedirne l'insorgenza, dei rischi di carattere fiscale connessi alle attività svolte.

Nello specifico, detto reato ricorrere al realizzarsi delle seguenti fattispecie:

- a) fatture oggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni del tutto fittizie;
- b) sovrapproduzione perché riferite ad operazioni in parte prive di riscontro nella realtà;
- c) fatture soggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario dell'operazione risultante dal documento non è quello reale.

Ne consegue che le procedure interne aziendali dovranno necessariamente avere ad oggetto l'intera attività di fatturazione, nonché quella interessante la formazione di documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o comunque detenuti dall'Ente a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Situazioni di concreta realizzazione dell'illecito di falsa fatturazione sono da rinvenirsi nelle seguenti aree di operatività:

- le maggiori criticità possono annidarsi nei centri di acquisto, cioè tra quei soggetti che sono abilitati ad acquistare beni e/o servizi per l'Ente, nonché nei centri dai quali pervengono all'Ente dati ed informazioni per la fatturazione attiva;
- altresì, fattori di criticità sono rinvenibili nelle aree e tra il personale demandato: ad intrattenere rapporti con i fornitori; alla formazione della documentazione contabile ed, in genere, delle attività dichiarative tutte volte alla determinazione dei tributi

Le principali ipotesi di reato sensibili, in potenza, per C.C.I.L.S. sono riassunte di seguito.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti lo rinveniamo previsto dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, a norma del quale *"è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria"*.

la fattispecie:

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati tributari	P.S. L
		Ed. 2 – 10/2023
		Pagina 7 di 14

- si tratta di un reato di mera condotta, a consumazione istantanea, che si realizza nel momento in cui viene presentata la dichiarazione fiscale; ne consegue che non sono punibili, se da sole considerate, né la predisposizione né la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti, queste sono infatti condotte meramente preparatorie;

- detto reato è punito a titolo di dolo specifico, poiché è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (compresi il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, per sé o per altri).

Si evidenzia che, secondo la definizione prevista dall'art. 1 D. Lgs. n. 74/2000, "per <fatture per operazioni inesistenti> *si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi*".

1.2 Attività sensibili nell'ambito dei reati tributari

L'estensione della cd "responsabilità 231/01" delle persone giuridiche anche alle fattispecie dei reati tributari commessi nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente suggerisce, anzi rende necessaria, l'individuazione ed adozione di misure/strumenti idonei ai fini della prevenzione e/o risoluzione delle criticità nelle quali può trovarsi coinvolto l'Ente in materia fiscale.


In particolare, anche ai fini di una completa rappresentazione dei processi aziendali, detta necessità deve trovare concreta applicazione nell'adozione di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale in grado di:

- individuare tutti i soggetti che svolgono "funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale";

- assicurare:

a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'Ente in relazione ai rischi fiscali;

b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli dell'Ente;

	Reati tributari	P.S. L
		Ed. 2 – 10/2023
		Pagina 8 di 14

c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive;

- garantire la promozione di una cultura dell'Ente improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali;

- l'adozione di codici condotta inerenti l'ambito fiscale, piani di formazione rivolti ai dipendenti, impegno della direzione ad un comportamento fiscalmente corretto, eventuali sanzioni per chi viola le regole del codice di condotta, competenze del personale addetto ai controlli.

A tali fini il sistema deve presentare i requisiti essenziali di seguito descritti.

Ruoli e responsabilità

Il sistema deve assicurare una chiara attribuzione di ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti.

Il sistema deve altresì esplicitare le responsabilità connesse ai ruoli in relazione ai processi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e garantire il rispetto delle procedure a tutti i livelli aziendali.

In particolare, per quanto concerne la separazione dei compiti, occorre ripartire compiti e responsabilità tra gli operatori che intervengono nel medesimo processo allo scopo di evitare una eccessiva concentrazione degli stessi, riducendo così la probabilità che si verifichino errori o comportamenti inappropriati o fraudolenti, grazie al controllo che ogni soggetto interessato dal processo può esercitare sull'operato degli altri soggetti coinvolti.

La segregazione di compiti e responsabilità è attuata in relazione alla natura delle attività, nonché al grado e alla tipologia di rischio associato all'attività medesima, evitando inefficienze organizzative, e deve assicurare l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo

Procedure

Il sistema deve prevedere efficaci procedure per lo svolgimento delle seguenti attività:

- rilevazione del rischio: mappatura dei rischi fiscali associati ai processi aziendali;
- misurazione del rischio: determinazione dell'entità dei rischi fiscali in termini quantitativi e qualitativi;

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati tributari	P.S. L
		Ed. 2 – 10/2023
		Pagina 9 di 14

- gestione e controllo del rischio: definizione e attuazione dell'azione o dell'insieme di azioni finalizzate a presidiare i rischi e prevenire il verificarsi degli eventi.

La mappa dei rischi deve evidenziare tutti i rischi fiscali associati ad ogni processo aziendale, intendendo per tale un insieme di attività interdipendenti svolte per raggiungere un determinato obiettivo. Un'attività è una parte di un processo che non è utile scomporre ulteriormente ai fini della mappatura dei rischi. La mappa è quindi normalmente redatta per processo aziendale e per ogni attività di cui questo si compone, ne evidenzia gli eventuali rischi, la rilevanza degli stessi ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali, nonché i controlli posti a presidio degli stessi.

d) Monitoraggio

Il sistema deve prevedere efficaci procedure di monitoraggio che, attraverso un ciclo di autoapprendimento, consentano l'individuazione di eventuali carenze o errori nel funzionamento dello stesso e la conseguente attivazione delle necessarie azioni correttive.

e) Adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno

Il sistema deve adattarsi ai principali cambiamenti che riguardano l'impresa, ivi comprese le modifiche della legislazione fiscale.

f) Relazione agli organi di gestione

Il sistema deve prevedere, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione, per l'esame e le valutazioni conseguenti, contenente gli esiti dell'esame periodico e delle verifiche effettuate sugli adempimenti tributari, le attività pianificate, i risultati connessi e le misure messe in atto per rimediare alle eventuali carenze emerse a seguito di monitoraggio.

Il sistema deve basarsi su flussi informativi accurati, completi, tempestivi e facilmente accessibili e garantire la circolazione delle informazioni a tutti i livelli aziendali.

Alla luce di queste evidenze, le principali Attività Sensibili, già esposti nella Parte Generale del presente documento, che C.C.I.L.S. ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- Comunicazioni esterne;
- Formazione del bilancio;
- Impedito controllo;
- Calcolo imponibile fiscale;
- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, Società di revisione, altri Organi Sociali; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli Stessi potrebbero esercitare il controllo.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati tributari	P.S. L
		Ed. 2 – 10/2023
		Pagina 10 di 14

2. Regole generali

2.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello ed, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3, gli Organi Sociali di C.C.I.L.S. e i Dipendenti e Consulenti (nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) i principi contenuti nel Codice Etico - deontologico;
- 2) le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo ed il sistema di controllo della gestione;
- 3) le Regole di Comportamento dei Dipendenti ed esponenti di C.C.I.L.S.;
- 4) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*;
- 5) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

2.2 Principi generali di comportamento

In via generale, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi procedurali ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati tributari	P.S. L
		Ed. 2 – 10/2023
		Pagina 11 di 14

c) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

d) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità preposte al controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto a) del presente par. 4.2:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto b) del presente par. 4.2:
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.
- con riferimento al precedente punto c):
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale;
 - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- con riferimento al precedente punto d):
 - pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati tributari	P.S. L
		Ed. 2 – 10/2023
		Pagina 12 di 14

· con riferimento al precedente punto e):

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

3. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione dei principi e regole generali e dei divieti elencati al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, gli specifici principi procedurali qui di seguito descritti.

Predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società

Nella predisposizione dei suddetti documenti devono essere rispettati i seguenti principi:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; Sono indispensabili controlli di merito indipendenti sulle poste di bilancio maggiormente critiche, anche con l'ausilio di controlli periodici e di scostamenti dei dati contabili con quelli di budget, lasciando evidenza documentale dei controlli effettuati. Infine, della massima importanza è il monitoraggio dei rischi di alterazione delle scritture contabili da parte dei soggetti che partecipano al processo di alimentazione della contabilità generale/gestionale. Prima della presentazione ed

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati tributari	P.S. L
		Ed. 2 – 10/2023
		Pagina 13 di 14

approvazione del progetto di Bilancio occorre seguire alcune regole minime finalizzate alla diffusione del documento, che possono così riepilogarsi:

- tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio/situazione infrannuale, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dello stesso; il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione;
- adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali da parte degli Amministratori

Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Controllo e gestione dei rapporti con le stesse

Con riferimento alle attività soggette al controllo di pubbliche autorità, in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte in base alle procedure aziendali esistenti, contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli Organi Sociali);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

1. attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità deputate al controllo, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
2. adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Reati tributari	P.S. L
		Ed. 2 – 10/2023
		Pagina 14 di 14

3. nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'autorità;

4. alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'OdV.

Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

A fianco delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di *Corporate Governance* e sui reati societari;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- partecipazione dell'OdV alle riunioni assembleari mediante apposito invito predisposto dalla Segreteria Societaria. L'Organismo di Vigilanza valuterà l'utilità della propria partecipazione;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati tributari, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

	Codice Etico	ALL. 1
		Ed. 2 – 7/2018
		Pagina 1 di 7

COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. ONLUS

*per l'inserimento Lavorativo e Sociale di Cesenatico
e Bellaria Igea Marina Soc. Coop. A R. L.*

Sede legale: Via Saltarelli, 102 - Cesenatico (Fc)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Allegato 1

Codice Etico


ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ("Modello") di C.C.I.L.S. Cooperativa Sociale Onlus è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001.

Esso è stato adottato dalla Cooperativa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 Marzo 2016 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza.

Il "Modello" rappresenta il riferimento gestionale diretto, atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Cooperativa.

	Codice Etico	ALL. 1
		Ed. 2 – 7/2018
		Pagina 2 di 7

PREMESSA

Il presente Codice Etico esprime i principi, i valori, gli impegni e le responsabilità etiche posti nella conduzione delle attività aziendali dagli amministratori e dai collaboratori di C.C.I.L.S. Cooperativa Sociale Onlus (di seguito la Cooperativa o Società o C.C.I.L.S.), siano essi lavoratori dipendenti o collaboratori esterni.

La decisione di adottare un Codice Etico, da parte della Cooperativa, è finalizzata a rappresentare efficacemente le scelte strategiche ed il modello di comportamento, ponendo al centro del proprio agire la trasparenza, la chiarezza e l'esplicitazione dei valori, in modo che tutti i destinatari possano riconoscersi in essi e sentirsi pienamente partecipi e responsabili.

Tutti coloro che lavorano per la Cooperativa, senza distinzioni o eccezioni (i Destinatari), sono impegnati ad osservare e a fare osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

	Codice Etico	ALL. 1
		Ed. 2 – 7/2018
		Pagina 3 di 7

I PRINCIPI DI RIFERIMENTO

L'assetto giuridico della Società è quello di una Società Cooperativa.

C.C.I.L.S. si riconosce pienamente nei valori e nei principi del movimento cooperativo.

La Cooperativa, conforma, pertanto, lo svolgimento della propria azione sociale ed imprenditoriale ai principi che derivano dalla “Dichiarazione di identità cooperativa”, approvata dall’Alleanza Cooperativa Internazionale al 31° Congresso di Manchester svoltosi nel 1995, e dalla Costituzione italiana, che pone la cooperazione come elemento fondamentale dello sviluppo economico, sociale e culturale delle persone.

La Cooperativa, impronta, altresì, la propria azione ai principi di:

Onestà

L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività della Società, le sue iniziative, i suoi rendiconti e le sue comunicazioni e costituisce elemento essenziale della gestione aziendale.

Essa si impegna, pertanto, a rispettare tutte le leggi, i codici, le normative, i contratti di lavoro, i regolamenti interni e tutte le prassi generalmente riconosciute.

Nessun obiettivo aziendale può essere perseguito, né realizzato in violazione delle leggi.

Lealtà e fedeltà

La Cooperativa mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà con ciascuno dei suoi dipendenti.

Imparzialità


Nello svolgimento di tutti i rapporti interni ed esterni è vietata ogni discriminazione in base all’età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei propri interlocutori.

Centralità della persona e sicurezza

La Società promuove il rispetto dell’integrità fisica e culturale della persona e il rispetto della sfera di relazione con gli altri.

Responsabilità verso la collettività

La Cooperativa, si pone obiettivi di attenzione nei confronti del proprio capitale umano, della salvaguardia della salute e della correttezza nei rapporti con i propri interlocutori, economici, sociali ed istituzionali, che non siano meramente improntati al rispetto degli obblighi di legge, ma ne consentano il superamento, in piena applicazione di una visione dell’attività economica finalizzata non solo al risultato d’esercizio, ma a rappresentare un momento di sviluppo e crescita sociale.

	Codice Etico	ALL. 1
		Ed. 2 – 7/2018
		Pagina 4 di 7

REGOLE DI COMPORTAMENTO

La Cooperativa orienta le proprie scelte strategiche e le proprie attività contrattuali ed imprenditoriali al rispetto dei principi indicati.

Tutte le attività della Società sono svolte nell'osservanza della legge e delle normative in vigore nei paesi in cui opera, nonché delle norme interne, in un quadro di concorrenza leale, onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, soci, dipendenti, partner commerciali e finanziari e delle collettività in cui la Società è presente con le proprie attività.

C.C.I.L.S. rispetta le aspettative legittime dei propri interlocutori, ovvero quei soggetti che hanno con la Società stessa relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo coinvolti nella sua attività in modo coerente con la propria missione.

Rientrano in tale contesto in primo luogo i lavoratori dipendenti, i collaboratori esterni, i clienti, i fornitori e i partner economici, ed, in senso allargato, tutti i singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività della Società per le relazioni che intrattengono con essa: le comunità locali e nazionali, le associazioni, le generazioni future.

L'attenzione per i lavoratori

La Cooperativa, svolge le proprie attività nel pieno rispetto della legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro, impegnandosi a preservare l'integrità fisica e morale della persona.

I rapporti con i dipendenti sono improntati ai principi di una civile convivenza e devono svolgersi nel rispetto reciproco dei diritti e della libertà delle persone.

In particolare, non sono tollerate discriminazioni, violenze psicologiche o ritorsioni per ragioni di nazionalità, di credo religioso, di appartenenza politica e sindacale, di lingua e di sesso.

Non sono ammesse molestie o comportamenti aventi connotazione sessuale che possono offendere la dignità o turbare la sensibilità degli uomini e delle donne nell'ambiente di lavoro.

Nello svolgimento delle attività di reclutamento e selezione, la valutazione dei candidati è effettuata in base alla corrispondenza dei loro profili rispetto a quelli attesi ed alle esigenze aziendali, nel rispetto dei principi dell'imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Tutto il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, in applicazione della normativa vigente, del contratto collettivo di lavoro e dei regolamenti aziendali; non è consentita alcuna forma di lavoro irregolare.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni dei candidati.

C.C.I.L.S. è pienamente consapevole dell'importanza di garantire la più completa sicurezza negli ambienti di lavoro.

Per questo promuove e diffonde una cultura della sicurezza, sviluppando tra i propri soci, dipendenti e collaboratori la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo

	Codice Etico	ALL. 1
		Ed. 2 – 7/2018
		Pagina 5 di 7

comportamenti responsabili e mettendo in atto una serie di azioni, soprattutto preventive, per salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità di tutto il personale.

All'interno della Cooperativa, sono assegnate specifiche responsabilità della gestione degli aspetti connessi alla salute e sicurezza, con l'obiettivo di applicare un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza, che comprenda adeguati momenti formativi e di comunicazione, un continuo aggiornamento delle metodologie e dei sistemi alla luce delle migliori tecnologie disponibili, un'analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere.

La soddisfazione dei clienti

Obiettivo prioritario dell'attività della Società è rappresentato dalla piena soddisfazione delle aspettative e dei bisogni dei propri clienti, anche al fine di consolidare un rapporto ispirato ai generali valori di correttezza, onestà, efficienza e professionalità.

La Società è attivamente impegnata nel mantenimento di elevati standard di qualità dei prodotti e dei servizi forniti, a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza, anche attraverso un costante monitoraggio dei bisogni dei clienti.

Tutte le offerte, i contratti e le comunicazioni devono essere chiari, semplici, complete e conformi alle normative vigenti in modo da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del Cliente.

La condotta verso i clienti è caratterizzata da disponibilità, rispetto e cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

I rapporti con gli utenti

Nell'erogare le prestazioni, i destinatari garantiscono parità di trattamento tutti gli Utenti e si astengono da qualsiasi pratica di favore e dal riconoscere privilegi.

È vietata qualsiasi discriminazione degli utenti in ragione della loro età, del loro genere o delle loro abitudini sessuali, della loro religione, della loro origine etnica o territoriale.

L'ente garantisce un'adeguata informazione sanitaria agli utenti, commisurata al livello culturale. Viene ripudiato e proibito ogni strumento di persuasione i cui contenuti siano ingannevoli o non veritieri. Viene promossa quindi, la raccolta di un consenso realmente informato circa i rischi e i benefici dei trattamenti che vengono proposti.

Il rispetto dell'incolumità fisica e della libertà degli utenti è un valore inviolabile. È vietato realizzare anche se richiesti dagli utenti o dai loro familiari, interventi (non prescritti dai medici) che possano determinare una diminuzione permanente dell'integrità fisica o della libertà personale.

La protezione e la riservatezza dei dati inerenti la salute degli utenti costituisce un obbligo fondamentale per i destinatari, indipendentemente dal ruolo e dalla professionalità.

Responsabilità nei confronti degli utenti: riconoscere la centralità della persona bisognosa di cure con la sua storia, le sue capacità residue, le sue necessità, la sua unicità e complessità, la sfera emotiva e affettiva, la sua appartenenza etnica e religiosa.

	Codice Etico	ALL. 1
		Ed. 2 – 7/2018
		Pagina 6 di 7

Responsabilità nei confronti dei familiari: la famiglia deve essere considerata come una risorsa. Bisogna porre molta attenzione nel creare con i familiari rapporti di collaborazione creativa e propositiva. In assenza di familiari diretti, uguale attenzione dovrà essere posta nei confronti della rete di chi si fa carico di seguire la persona o di eventuali tutori e/o amministratori di sostegno.

I rapporti con i fornitori

C.C.I.L.S., richiede ai propri fornitori, ai propri consulenti e ai propri collaboratori il rispetto di principi etici corrispondenti ai propri, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per la nascita o la continuazione di un rapporto di collaborazione.

I processi di approvvigionamento di beni e servizi sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla tutela della concorrenza, alla lealtà e all'imparzialità.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate sulla valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato.

Le relazioni con la Pubblica Amministrazione

Nel pieno rispetto dei ruoli e delle rispettive funzioni, la Società mantiene relazioni e rapporti con la Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali o soggetti incaricati di un pubblico servizio. L'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate.

È vietato a qualsiasi Destinatario del presente Codice promettere od offrire a Pubblici Ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio, dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, pagamenti, beni o altre utilità per promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio.


La Cooperativa, inoltre vieta qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, anche attraverso interposta persona, tali da potere influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società, salvo che si configurino di modico valore, tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e di non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Nello svolgimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione, la condotta dei Destinatari deve rispettare tassativamente le norme di legge e le prassi della corretta pratica commerciale.

In particolare è vietato cercare di influenzare le decisioni della controparte attraverso la promessa, a pubblici funzionari impegnati nella trattativa, di vantaggi, favori, regalie, opportunità commerciali o di lavoro personali o nei confronti di familiari.

La tutela dell'ambiente

Nella consapevolezza che l'ambiente rappresenterà sempre più in futuro, un aspetto chiave nello sviluppo del benessere della comunità e quindi anche un vantaggio competitivo, in un mercato sempre più allargato ed esigente nel campo della qualità e dei comportamenti, la Società, nell'ambito delle proprie attività, è impegnata a rispettare la normativa in materia di tutela e

	Codice Etico	ALL. 1
		Ed. 2 – 7/2018
		Pagina 7 di 7

protezione ambientale, promuovendo una conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell'ambiente.

Espressioni di xenofobia e razzismo, nonché contrasto all'immigrazione clandestina e alla permanenza illecita di stranieri nel territorio dello stato.

C.C.I.L.S. ha come valore imprescindibile il rispetto della normativa sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia. Essa pertanto ripudia qualunque attività che possa comportare la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, l'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'istigazione a commettere o la commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche quando tali comportamenti si manifestino con la negazione, la minimizzazione in modo grave o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Ogni dipendente che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti di razzismo e xenofobia, così come sopra individuati, deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

E', altresì, precipuo interesse della Cooperativa promuovere ogni iniziativa volta a contrastare in maniera radicale ogni reato connesso a procurare l'ingresso illecito di stranieri e favorire l'immigrazione clandestina nonché la permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato.

NORME CONCLUSIVE

Il Codice Etico della Cooperativa, fornisce a tutti gli interlocutori informazioni di carattere generale sull'impegno della Società nello svolgimento della propria attività e non intende sostituirsi alle disposizioni normative vigenti ed allo Statuto Sociale, ma porsi come riferimento per un aperto e leale confronto con i propri soci.

	Sistema sanzionatorio	ALL. 2
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 1 di 11

COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. ONLUS

*per l'inserimento Lavorativo e Sociale di Cesenatico
e Bellaria Igea Marina Soc. Coop. A R. L.*

Sede legale: Via Saltarelli, 102 - Cesenatico (Fc)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Allegato 2

Sistema Sanzionatorio


ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ("Modello") di C.C.I.L.S. Cooperativa Sociale Onlus è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001.

Esso è stato adottato dalla Cooperativa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 Marzo 2016 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza.

Il "Modello" rappresenta il riferimento gestionale diretto, atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Cooperativa.

	Sistema sanzionatorio	ALL. 2
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 2 di 11

PREMESSA

Un elemento determinante nella costruzione del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, consiste nell'adozione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio per la violazione della norma, nonché delle procedure previste poste alla base del modello "esimente" adottato.


Nell'ambito del complesso ed articolato sistema di impostazione dei modelli esimenti e stante le specifiche finalità degli stessi, è chiaro come simili violazioni ledano il rapporto di fiducia instaurato con la Cooperativa e debbano di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di reato.

La violazione dei principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni.

Il sistema disciplinare definisce i criteri generali di irrogazione delle sanzioni ed individua i provvedimenti disciplinari e/o le misure di tutela applicabili ai soggetti destinatari.

Il presente Sistema Disciplinare integra e non sostituisce in alcun modo il sistema disciplinare vigente all'interno di C.C.I.L.S. come previsto dal CCNL e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 comma 2 lett. e) e 7 comma 4 lett. b) D. Lgs. n. 231 del 2001, le sanzioni previste nel presente Sistema si applicano solamente agli illeciti disciplinari derivanti dalla violazione del Modello nei limiti e secondo quanto ivi stabilito.

Il presente documento è portato a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione nella sede della Cooperativa e nei luoghi, accessibili a tutti, in cui Essa opera.

	Sistema sanzionatorio	ALL. 2
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 3 di 11

1. ILLECITI DISCIPLINARI E CRITERI SANZIONATORI

La definizione “illecito disciplinare” qualifica ogni comportamento, tenuto dai Destinatari del presente documento, in contrasto con le regole o i principi ispiratori del Modello.

Ciascuna condotta che configura l'illecito disciplinare, comporta l'irrogazione di una sanzione, la cui tipologia ed entità variano conformemente alla gravità dell'illecito stesso ed in base ai criteri indicati al punto successivo.

2. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- rilevanza degli obblighi violati, con particolare riguardo alle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione dei relativi infortuni;
- potenzialità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per negligenza, imprudenza, imperizia);
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative e ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Nel caso che con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

Principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'esito dell'eventuale giudizio penale.

È comunque fatta salva la facoltà della Cooperativa di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 231/01.

3. I SOGGETTI DESTINATARI

Sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni del Modello, e sono quindi destinatari del presente sistema disciplinare:

- i Dirigenti;
- i Quadri, gli Impiegati e gli Operai;
- gli Amministratori;
- il Collegio Sindacale/la Società di revisione/il Revisore legale qualora fossero nominati;
- i componenti l'Organismo di Vigilanza;

 <p>COOPERATIVA SOCIALE cciils per l'inserimento lavorativo e sociale di Cesenatico/BellariaIgea Marina O.N.L.U.S.</p>	Sistema sanzionatorio	ALL. 2
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 4 di 11

- altri soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti contrattuali con la Società o operano direttamente o indirettamente per essa (Terzi Destinatari).

3.1. QUADRI, IMPIEGATI, OPERAI

3.1.1. AMBITO D'APPLICAZIONE

Gli illeciti disciplinari commessi da Quadri, Impiegati ed Operai, lavoratori dipendenti della Società sono sanzionabili con l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori riportati al punto seguente.

3.1.2. SANZIONI

Per i comportamenti che configurino fattispecie di illecito disciplinare, i Quadri e gli Impiegati, dipendenti della Società, sono sanzionabili come previsto dal sistema sanzionatorio relativo al CCNL.

3.1.3. ELEMENTI ACCESSORI

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente articolo la Società potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

Laddove i dipendenti colpiti da sanzione disciplinare siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione più grave della multa comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

3.2. DIRIGENTI

3.2.1. AMBITO D'APPLICAZIONE

Il presente paragrafo si applica agli illeciti disciplinari commessi da Dirigenti della Cooperativa, sanzionabili con l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori riportati al punto seguente.


3.2.2. SANZIONI

I Dirigenti della Società, nel rispetto dei criteri generali d'irrogazione delle sanzioni di cui paragrafo 2, della procedura prevista dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, degli articoli 2118 e 2119 del codice civile, del CCNL Dirigenti ed in considerazione della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, sono sanzionati con i seguenti provvedimenti:

- censura scritta;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

Censura scritta

Verrà irrogata la sanzione della censura scritta nei casi di violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o errori procedurali dovuti a negligenza del dirigente.

	Sistema sanzionatorio	ALL. 2
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 5 di 11

Licenziamento per giustificato motivo

Verrà irrogata la sanzione del licenziamento per giustificato motivo per mancanze che costituiscano gravissime irregolarità nell'adempimento dei propri doveri o nell'esecuzione dei propri compiti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazione dolosa o colposa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento diretto in modo univoco alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel D. Lgs. 231/2001;
- violazione e/o elusione dolosa o colposa del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato;
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa comportamenti scorretti e/o anomali e/o irregolari di cui si ha prova diretta e certa;
- inosservanza del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come grave ai sensi dell'art. 583, comma 1 c.p. all'integrità fisica.

Licenziamento per giusta causa

Verrà irrogata la sanzione del licenziamento per giusta causa nei casi da cui derivi l'irrimediabile lesione del rapporto di fiducia e che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la:

- grave violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel D. Lgs. 231/2001, tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;
- grave violazione e/o elusione dolosa del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- grave alterazione e/o falsificazione della documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- inosservanza del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come gravissima ai sensi dell'art. 583, comma 2 c.p. all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone incluso l'autore della violazione.

	Sistema sanzionatorio	ALL. 2
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 6 di 11

3.2.3. ELEMENTI ACCESSORI

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Cooperativa, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

Qualora il Dirigente sia incorso in una delle mancanze che prevede l'irrogazione delle sanzioni di cui sopra, la Società potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

3.3. AMINISTRATORI

3.3.1. AMBITO D'APPLICAZIONE

Il presente paragrafo si applica ai comportamenti illeciti assunti da Amministratori della Cooperativa, sanzionabili con l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori riportati al punto seguente.

3.3.2. SANZIONI

Nei confronti degli Amministratori che abbiano violato quanto previsto dal Modello saranno prese idonee misure configurabili, sulla base della gravità della violazione, in:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni;
- revoca della delega e conseguente decurtazione degli emolumenti;
- decurtazione degli emolumenti;
- revoca dalla carica.


Diffida al puntuale rispetto delle previsioni

Verrà irrogata la sanzione della diffida all'Amministratore responsabile di violazioni delle prescrizioni e delle procedure aziendali ovvero dell'adozione di comportamenti non coerenti con il Modello, con il compimento di atti che arrechino o possano arrecare danno alla Società, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio.

Revoca della delega e conseguente decurtazione degli emolumenti

Tale sanzione verrà irrogata all'Amministratore con delega che adotti comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure contenute o richiamate nel Modello, che siano diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato quali:

- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe, nonché la violazione delle misure relative alla gestione delle risorse finanziarie;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo interno previsto nel Modello, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista da procedure e prescrizioni ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni.

	Sistema sanzionatorio	ALL. 2
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 7 di 11

Decurtazione degli emolumenti

Tale sanzione verrà irrogata all'Amministratore privo di delega che adotti comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure contenute o richiamate nel Modello e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato.

Revoca dalla carica

Tale sanzione verrà irrogata per l'adozione di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni o delle procedure contenute o richiamate nel Modello e tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D. Lgs. n. 231 quali:

- grave e reiterata violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe, nonché la violazione delle misure relative alla gestione delle risorse finanziarie;
- grave e reiterata violazione e/o elusione del sistema di controllo interno previsto nel Modello, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista da procedure e prescrizioni, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni

3.3.3. ELEMENTI ACCESSORI

L'irrogazione della sanzione disciplinare comporta, per l'Amministratore munito di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, anche la revoca automatica della procura stessa.

A prescindere dall'applicazione della misura di tutela è fatta, comunque, salva la possibilità della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

3.4. SINDACI/SOCIETA' DI REVISIONE/REVISORE LEGALE

3.4.1. AMBITO D'APPLICAZIONE

Il presente paragrafo si applica ai comportamenti illeciti assunti da componenti del Collegio Sindacale/della Società di revisione/dal Revisore legale qualora fossero nominati, della Cooperativa, sanzionabili con l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori riportati al punto seguente.


3.4.2. SANZIONI

Nei confronti dei soggetti come sopra individuati che abbiano violato quanto previsto dal Modello saranno prese idonee misure configurabili, sulla base della gravità della violazione, in:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni;
- revoca dalla carica.

Diffida al puntuale rispetto delle previsioni

La sanzione della diffida verrà irrogata al Sindaco/Revisore, qualora nominato, responsabile di violazioni delle prescrizioni e delle procedure aziendali ovvero dell'adozione di comportamenti non coerenti con il Modello, con il compimento di atti che arrechino o possano arrecare danno alla Società, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio.

	Sistema sanzionatorio	ALL. 2
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 8 di 11

Revoca della carica

La sanzione della revoca verrà irrogata al Sindaco/Revisore, qualora nominato, che adotti comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure contenute o richiamate nel Modello quali:

- adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme a prescrizioni e procedure contenute o richiamate nel Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001;
- adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento palesemente in violazione di prescrizioni o procedure contenute o richiamate nel Modello e tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D. Lgs. n. 231.

3.4.3. ELEMENTI ACCESSORI

L'applicazione delle sanzioni disciplinari, non esclude la facoltà della Società di promuovere l'azione di responsabilità.

3.5. COMPONENTI DELL'O.D.V.

3.5.1. AMBITO D'APPLICAZIONE

Il presente paragrafo si applica ai comportamenti illeciti assunti da componenti l'Organismo di Vigilanza, nominato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sanzionabili con l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori riportati al punto seguente.

3.5.2. SANZIONI

Nei confronti dei componenti l'Organismo di Vigilanza che abbiano violato quanto previsto dal Modello e le norme del proprio Regolamento saranno prese idonee misure configurabili, sulla base della gravità della violazione, in:


- diffida al puntuale rispetto delle previsioni;
- decurtazione degli emolumenti;
- revoca dalla carica.

Diffida al puntuale rispetto delle previsioni

Verrà irrogata la sanzione della diffida a seguito di violazioni del Regolamento, attraverso atti che arrechino o possano arrecare danno all'azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio.

Decurtazione degli emolumenti

Verrà irrogata la sanzione della decurtazione degli emolumenti a seguito di violazioni del Regolamento con atti che risultino diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del D. Lgs. 231/01.

	Sistema sanzionatorio	ALL. 2
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 9 di 11

Revoca dalla carica

Verrà irrogata la sanzione della revoca dalla carica a seguito di violazioni del Regolamento, attraverso atti che risultino tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D. Lgs. 231.

3.6. TERZI DESTINATARI

3.6.1. AMBITO D'APPLICAZIONE

Il presente paragrafo si applica ai comportamenti illeciti assunti da soggetti terzi, i cui rapporti con la Società siano disciplinati da specifici contratti, quali collaboratori, consulenti, fornitori, subappaltatori e partner commerciali.

3.6.2. SANZIONI

L'inosservanza delle prescrizioni e delle procedure stabilite o richiamate nel Modello da parte dei Soggetti Terzi può determinare, nei loro confronti ed in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, le seguenti sanzioni:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Modello;
- risoluzione del relativo contratto.

Diffida al puntuale rispetto delle previsioni

Tale sanzione viene applicata per violazioni di una o più regole comportamentali previste nel Modello che configuri lieve irregolarità.

Risoluzione del relativo contratto

Tale sanzione viene applicata per violazioni di una o più regole comportamentali previste nel Modello che determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali.

Resta ferma la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. n. 231.

4. PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

La procedura di irrogazione delle sanzioni si sviluppa nel rispetto delle prescrizioni della L. 20/5/1970 n. 300 (statuto dei lavoratori) e dei CCNL di riferimento, per i lavoratori dipendenti, e delle previsioni contrattuali, per le altre tipologie di soggetti interessati.

La procedura ha inizio con la rilevazione ovvero segnalazione di violazione effettiva o presunta delle procedure e/o prescrizioni di cui al Modello; di seguito sono illustrate le fasi del procedimento.

	Sistema sanzionatorio	ALL. 2
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 10 di 11

4.1. Fase pre – istruttoria

Tale fase è diretta a verificare la sussistenza della violazione ed è condotta dall'O.d.V. nel più breve tempo possibile dalla scoperta o denuncia della infrazione e si articola anche mediante verifiche documentali.

L'O.d.V. può, nella valutazione delle violazioni scoperte o denunciate, avvalersi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Cooperativa per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di giudizio; può, inoltre, ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima.

Qualora la segnalazione ovvero la rilevazione dell'infrazione si dimostri infondata, l'O.d.V. archivia il procedimento con motivazione che è riportata nei rapporti periodici.

Negli altri casi l'O.d.V. comunica alla Società, con relazione scritta, le risultanze della pre - istruttoria richiedendo alla stessa di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato. In particolare, l'Organismo si rivolge:

- al Consiglio di Amministrazione per le violazioni dei dipendenti;
- al Consiglio di Amministrazione per le violazioni dei componenti degli Organi Sociali;
- al Consiglio di Amministrazione per le violazioni dei soggetti terzi

4.2. Fase di istruttoria diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle risultanze dell'attività dell'O.d.V.

Tale fase è condotta nel più breve tempo possibile:

- dal Consiglio di Amministrazione unitamente alle funzioni aziendali a ciò specificamente delegate, per le violazioni dei dipendenti;
- dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale/dalla Società di revisione/dal Revisore legale qualora fossero nominati, con eventuale successiva valutazione dell'Assemblea, per le violazioni commesse dagli Amministratori, dai Sindaci/Società di revisione/Revisore legale qualora fossero nominati o dagli esponenti dell'O.d.V., come previsto nel presente Sistema Sanzionatorio.

Qualora la violazione dovesse rivelarsi infondata, gli organi investiti dell'istruttoria secondo le rispettive competenze, procederanno all'archiviazione con provvedimento motivato da conservare presso la sede della Società.

Per i soggetti terzi il Consiglio di Amministrazione invia all'interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile;

4.3. Fase di contestazione ed eventuale irrogazione della sanzione

Tale fase è condotta, nel rispetto della normativa vigente:

	Sistema sanzionatorio	ALL. 2
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 11 di 11

- dal Consiglio di Amministrazione unitamente alle funzioni aziendali a ciò specificamente delegate, per le violazioni compiute dai dipendenti;
- dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Assemblea dei Soci per le violazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Sindacale/dalla Società di revisione/dal Revisore legale qualora fossero nominati o dagli esponenti dell'O.d.V., come previsto dal presente Sistema Sanzionatorio.

Il Consiglio d'Amministrazione è competente a deliberare la misura di tutela riguardante la revoca della delega degli Amministratori e la revoca della carica dei componenti l'O.d.V..

Laddove la misura di tutela individuata sia invece quella della revoca dalla nomina di Consigliere d'Amministrazione o di componente del Collegio Sindacale/di socio della Società di revisione/di Revisore legale qualora fossero nominati, competente a deliberare in merito è l'Assemblea dei soci, convocata dal Presidente del C.d.A. su conforme delibera dello stesso C.d.A.. La revoca del Sindaco/Revisore deve essere successivamente approvata con decreto del tribunale.

Per i soggetti terzi il provvedimento definitivo d'irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato dall'Amministratore Delegato, che provvede all'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge vigenti, dandone altresì comunicazione al C.d.A.

5. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Eventuali modifiche ovvero integrazioni al presente Sistema sanzionatorio sono apportate a mezzo di delibera adottata dai propri soci.

COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. ONLUS

***per l'inserimento Lavorativo e Sociale di Cesenatico
e Bellaria Igea Marina Soc. Coop. A R. L.***

Sede legale: Via Saltarelli, 102 - Cesenatico (Fc)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Allegato 3

Statuto Organismo di Vigilanza

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ("Modello") di C.C.I.L.S. Cooperativa Sociale Onlus è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001.

Esso è stato adottato dalla Cooperativa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 Marzo 2016 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza.

Il "Modello" rappresenta il riferimento gestionale diretto, atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Cooperativa.

	Statuto Organismo di Vigilanza	All. 3
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 2 di 11

Art. 1 – Scopo e ambito di applicazione dello Statuto

L'Organismo di Vigilanza (qui di seguito, O.d.V. o Organismo), a norma dell'articolo 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, e a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (qui di seguito, D. Lgs. 231/01 o Decreto) viene nominato con delibera del Consiglio di amministrazione (qui di seguito, C.d.A.).

Il presente Statuto, adottato con la delibera del C.d.A. che ha ratificato il Modello della Cooperativa (costituendone un allegato), disciplina i compiti, la composizione e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, garantendone l'effettivo ed efficace svolgimento delle funzioni al fine di prevenire la commissione dei reati da cui può derivare la Responsabilità Amministrativa della Società prevista dal Decreto.

L'Organismo deve uniformarsi ai principi di indipendenza e piena autonomia dalla Cooperativa e dai vertici operativi, in particolare i componenti dell'organismo di vigilanza devono:

- non essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla società;
- non sia stretto familiare di amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti.
- continuità d'azione, ossia l'O.d.V. è dedicato esclusivamente e con adeguato impiego di tempo lungo tutto l'arco del suo mandato allo svolgimento dei suoi compiti ed è dotato di un opportuno budget e adeguate risorse umane per poter operare in modo efficace ed efficiente.

Onde garantire il principio di terzietà, l'Organismo è collocato in una posizione di effettiva indipendenza rispetto alla gerarchia della società, relazionando direttamente al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto regolato dal presente documento.

Art. 2 – Nomina e composizione

Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare che ne determina la durata in carica. A questo riguardo, qualora nulla venga stabilito in delibera, la carica di membro dell'Organismo di vigilanza si intende di durata annuale, salve proroga tacita, di anno in anno, degli Amministratori. È altresì rimessa all'Organo amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

L'Organismo amministrativo ha la possibilità di optare per un Organismo di Vigilanza monocratico o collegiale in base alla struttura societaria e agli adempimenti del Organismo di Vigilanza stesso.

Nel caso in cui si opti per un Organismo monocratico:

- l'Organo di Vigilanza sarà rappresentato da un professionista che abbia maturato una specifica competenza sia in materia oggetto di tale modello che nell'ambito operativo della società;

	Statuto Organismo di Vigilanza	All. 3
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 3 di 11

- il componente dell'Organismo di Vigilanza resta in carica per tutta la durata del mandato ricevuto a prescindere dalla modifica di composizione del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato;
- fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, il membro dell'Organismo non può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa;
- in caso di dimissioni o decadenza automatica dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione prenderà senza indugio le decisioni del caso.

Nel caso in cui venga scelto un Organismo collegiale esso dovrà essere composto, obbligatoriamente, da due componenti scelti tra soggetti esterni muniti delle necessarie competenze e indipendenti ai sensi di cui all'art. 1 ed, eventualmente, da un componente interno alla Cooperativa, indipendente rispetto alla gerarchia della società;

L'avvenuto conferimento dell'incarico è formalmente comunicato a tutti i livelli aziendali, anche mediante l'illustrazione dei poteri, compiti, responsabilità dell'O.d.V..

L'Organismo di Vigilanza può nominare, tra i suoi esponenti, un Presidente. Una volta nominato, è facoltà del Presidente, qualora lo ravvisi opportuno, nominare un segretario cui affidare i compiti operativi.

In caso di nomina di un Organismo di Vigilanza monocratico ogni riferimento del presente Statuto ai componenti l'Organismo di Vigilanza deve intendersi all'Organismo monocratico stesso.

Art. 3 – Durata in carica

Qualora nulla venga stabilito nella delibera del CdA, la carica di membro dell'Organismo di vigilanza si intende di durata annuale, salve proroga tacita, di anno in anno, degli Amministratori.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere, alla scadenza del mandato, rieletti.

Art. 4 – Professionalità ed onorabilità

Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente all'insediamento dei componenti l'Organismo di Vigilanza e, successivamente, con periodicità adeguata, la sussistenza dei requisiti soggettivi di professionalità ed onorabilità in capo agli esponenti dell'Organismo di Vigilanza. Il venir meno dei predetti requisiti determina la decadenza dall'incarico.

I requisiti di onorabilità dei componenti dell'O.d.V. sono stabiliti dall'articolo 5 del Decreto 18 marzo 1998, n. 161 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Statuto recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.

I componenti dell'O.d.V. possiedono capacità adeguate allo svolgimento dei propri compiti. Sono rilevanti, al riguardo, le competenze e le esperienze ispettive o consulenziali o gestionali maturate svolgendo attività in ambito giuridico, economico, organizzativo, imprenditoriale e di controllo. Il

	Statuto Organismo di Vigilanza	All. 3
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 4 di 11

C.d.A. in sede di delibera di nomina indica gli elementi valutati a riprova della sussistenza del requisito di professionalità.

Art. 5 – Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti componenti dell'O.d.V. ovvero decadono dalla carica coloro che:

- sono interdetti, inabilitati o falliti
- non posseggono/ perdono i requisiti di onorabilità, di professionalità, di autonomia ed indipendenza ovvero non garantiscono la continuità d'azione del loro operato, così come regolati nel presente documento;
- sono stati condannati, anche con sentenza non irrevocabile ed anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 447 e 444 c.p.p.:
 - per reati puniti a titolo di dolo;
 - per reati puniti a titolo di dolo o di colpa richiamati nell'ambito del d.lgs. n 231/01;
 - per qualsiasi reato punito a titolo di colpa previsto dalle norme che disciplinano l'attività finanziaria, mobiliare e assicurativa;
 - per qualsiasi reato punito a titolo di colpa previsto dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - per qualsiasi reato punito a titolo di colpa previsto nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel R.D. n. 267 del 1942. Sono fatti salvi i casi in cui sia intervenuta declaratoria di estinzione del reato e o sia stato reso provvedimento di riabilitazione.

Sono stati destinatari di provvedimenti di arresto o di fermo convalidati dalla competente autorità giudiziaria, anche laddove ad essi non sia conseguita l'applicazione di una misura cautelare personale, fatti salvi i casi in cui il procedimento penale sia stato definito con provvedimento di archiviazione, sentenze di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione.

Sono stati destinatari di una misura cautelare personale, anche se successivamente revocata dalla competente autorità giudiziaria, fatti salvi i casi in cui il procedimento penale sia stato definito con provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione.

Sono stati condannati ad una pena che importi applicazione anche temporanea di una pena accessoria prevista dal codice penale, da altre leggi penali speciali o, comunque, in altri settori dell'ordinamento giuridico.

Sono stati sottoposti ad una misura di sicurezza personale o destinatari di una misura di sicurezza patrimoniale, eccezion fatta, in questa ultima ipotesi, per la confisca disposta a seguito del provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione.

Sono stati destinatari dell'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ivi compreso il sequestro cautelare di cui all'art 2 ter comma 2 legge n. 575 del 1965, così come modificato dall'art 22 D.L. n. 306 del 1992, conv. In L. n. 356 del 1992 e dall'art 3 legge n. 256 del 1993.

	Statuto Organismo di Vigilanza	All. 3
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 5 di 11

Hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno ad una Società nei cui confronti siano state applicate:

- misure cautelari di tipo interdittivo ex art 9 D. Lgs. 231/01 per illeciti commessi durante la loro carica pur non essendo ancora stata pronunciata sentenza di condanna anche con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dall'articolo 9 del D. Lgs. 231/01;
- non hanno o perdono i requisiti di indipendenza stabiliti all'art. 1 del presente Statuto;
- hanno violato le disposizioni in materia di obblighi di riservatezza come disciplinati all'art. 8 del presente Statuto;
- non hanno partecipato, senza giustificato motivo, a due o più riunioni anche non consecutive nell'arco di dodici mesi.

Ove il Presidente, qualora fosse nominato, o un componente dell'O.d.V. incorra in una delle cause di ineleggibilità/decadenza sopra indicate, ne dà tempestiva comunicazione all'O.d.V. e al C.d.A.; questo ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti circa l'effettiva esistenza delle cause di decadenza e sentito l'interessato procede alla revoca del mandato.

Art. 6 – Revoca del mandato

Ciascun componente dell'O.d.V. può essere revocato solo qualora sussista una giusta causa. Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- il verificarsi, in costanza del mandato, di una delle causa previste dall'articolo 5 del presente Statuto;
- la perdita dei requisiti di professionalità e/o onorabilità come stabiliti nell'articolo 4 del presente Statuto;
- l'inosservanza degli obblighi di riservatezza e di rispetto della normativa sulla Privacy come previsti nell'articolo 8 del presente Statuto;
- grave infermità incompatibile con il corretto svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza;
- il grave inadempimento dei doveri propri;
- la sentenza di condanna o di "patteggiamento" della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01, passata in giudicato, ove risulti dal testo della stessa un collegamento eziologico tra la condanna e l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V..

La revoca dell'O.d.V. e di ciascun componente compete esclusivamente al C.d.A..

Art. 7 – Rinuncia e sostituzione

È facoltà dei componenti dell'Organismo di Vigilanza rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa

In caso di scadenza del mandato dell'O.d.V. ovvero di rinuncia, morte, revoca di un componente dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina rispettivamente del nuovo O.d.V. ovvero del nuovo componente.

	Statuto Organismo di Vigilanza	All. 3
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 6 di 11

In caso di sostituzione del singolo componente, il nuovo nominato scade unitamente agli altri componenti dell'O.d.V..

Il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente dell'O.d.V. venuto a cessare previo accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità.

Art. 8 – Obblighi di rispetto delle norme e di riservatezza

I componenti dell'Organismo devono, nell'espletamento delle loro funzioni, rispettare la normativa interna ed esterna alla azienda.

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle notizie e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare quelle relative alle segnalazioni pervenute in ordine a presunte violazioni del Modello.

Art. 9 – Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'organismo di Vigilanza, in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs. 231/01, vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne verifica l'aggiornamento.

Relativamente alla vigilanza sul funzionamento del Modello, l'O.d.V. svolge i seguenti compiti:

- nell'ambito di tutta la realtà aziendale accerta che siano identificati, mappati e monitorati i rischi di commissione dei reati rilevanti ai sensi D.Lgs. 231/01 sollecitandone un costante aggiornamento;
- nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili identificati, rileva l'adeguatezza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti;
- sollecita l'istituzione o la modifica di protocolli di prevenzione in caso di carenza, inadeguatezza ovvero di modifica dell'organizzazione interna e/o delle attività aziendali;
- verifica l'idoneità delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del modello secondo quanto stabilito nel art. 9 del presente Statuto;

Relativamente alla funzione di vigilanza sull'osservanza del Modello, l'O.d.V. svolge i seguenti compiti:

- nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili identificati, rileva l'osservanza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti;
- verifica l'efficacia delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del modello secondo quanto stabilito nel art. 9 del presente Statuto;
- richiede attività formative differenziate al fine di fornire agli organi di vertice, al personale dipendente ai collaboratori a qualsiasi titolo e più in generale a tutti destinatari del modello, la sensibilizzazione e le conoscenze relative:
 - alla normativa e alla sua evoluzione in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti Giuridici ex D.Lgs. 231/01;
 - al Modello Organizzativo e di Gestione e al Codice Etico adottati dalla Società;
 - ai protocolli di prevenzione adottati.

	Statuto Organismo di Vigilanza	All. 3
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 7 di 11

- promuove e monitora le iniziative dirette a favorire la comunicazione e diffusione del Modello e Codice Etico presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative prescrizioni;
- comunica le violazioni del Modello e del Codice Etico agli Organi competenti.

Relativamente alla funzione di verifica di aggiornamento del Modello in caso di:

- evoluzione della disciplina in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti Giuridici ex D.Lgs. 231/01;
- modifiche dell'organizzazione interna e/o dell'attività aziendale;
- riscontrate significative carenze/violazioni del Modello;
- l'O.d.V. procede a formulare osservazioni richiedendo l'adeguamento del Modello al C.d.A. in relazione alle proprie competenze e all'urgenza e rilevanza degli interventi richiesti.

Ai fini di quanto sopra l'O.d.V. predispone un sistema di comunicazione interna per:

- agevolare la segnalazione all'Organismo di Vigilanza di situazioni non conformi al Modello ed al Codice Etico e di ogni notizia rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01, le c.d. segnalazioni;
- ottenere tempestivamente dagli organi, dai servizi, dagli uffici e dal personale della Società le informazioni, i dati e i documenti che costituiscono i c.d. flussi informativi del Modello Organizzativo e di Gestione.

Il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello è svolto dall'O.d.V. attraverso l'attivazione e l'esecuzione di periodiche attività ispettive da svolgersi anche senza preavviso. A tal fine, l'Organismo può:

- procedere all'audizione di ogni soggetto in grado di fornire indicazioni o informazioni utili circa l'oggetto della sua attività di vigilanza e controllo;
- accedere liberamente presso tutte le funzioni, agli archivi e ai documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione;
- richiedere agli organi di gestione/supervisione strategica/controllo della Società ogni informazione utile allo svolgimento dei suoi compiti.

L'O.d.V. riferisce periodicamente al C.d.A., al Collegio Sindacale/Società di revisione/Revisore legale, qualora fossero nominati, delle attività di verifica e di controllo compiute, delle eventuali lacune del Modello emerse formulando le conseguenti richieste/proposte di coerenti azioni correttive.

L'O.d.V. si avvale delle strutture aziendali e del personale della Cooperativa per svolgere la propria attività. L'O.d.V. fornisce le direttive per lo svolgimento degli incarichi da esso assegnati i cui risultati vengono a questo direttamente riportati.

L'O.d.V., ove lo ritenga necessario, può avvalersi di consulenti esterni cui conferisce apposito incarico, nei limiti del budget annuale assegnatogli ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

Art. 10 – Risorse finanziarie e compenso economico

Il Consiglio di Amministrazione, annualmente, assicura all'O.d.V., tramite apposita previsione di un budget, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per avvalersi dei servizi e delle consulenze idonee all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

	Statuto Organismo di Vigilanza	All. 3
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 8 di 11

Ove l'Organismo di Vigilanza ritenga insufficienti le risorse messe a sua disposizione, formula una richiesta motivata di integrazione delle stesse al Consiglio di Amministrazione.

Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza può disporre in piena autonomia, fermo restando l'obbligo di rendiconto al C.d.A..

Il C.d.A., all'atto della nomina dell'Organismo, delibera il compenso da attribuire ai componenti dell'O.d.V.. Il compenso non può subire modifiche nel corso del mandato.

I componenti dell'Organismo hanno diritto al rimborso delle spese connesse allo svolgimento del loro incarico.

Art. 11 – Programma delle attività di formazione

L'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le funzioni competenti, promuove la definizione dei corsi di formazione per tutti i soggetti da esso individuati, curando che questo sia pertinente ai ruoli ed alle responsabilità dei destinatari.

Nel Piano di formazione, l'O.d.V. deve verificare la definizione dei seguenti punti:

- le motivazioni;
- gli obiettivi;
- la tempistica;
- i destinatari, degli interventi prevedendo azioni formative nei confronti:
 - dei componenti l'O.d.V.;
 - dei componenti gli Organi Amministrativi, di controllo e di Direzione;
 - dei dipendenti, distinguendo tra quelli destinatari di formazione generale e quelli destinatari di formazione specifica, in relazione al ruolo ricoperto ed alle attività svolte;
 - dei neo-assunti;
 - dei soggetti esterni comunque interessati ai fini del D.Lgs. 231/01.

L'O.d.V. può svolgere ulteriori interventi formativi rispetto a quelli programmati qualora ciò sia opportuno/necessario.

Art. 12 – Doveri di documentazione ed archiviazione

L'O.d.V. è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le attività svolte, le iniziative assunte, i provvedimenti adottati e le informazioni e le segnalazioni ricevute al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. I verbali redatti in occasione dei controlli e degli accessi presso le strutture della Società, i verbali delle adunanze dell'organismo e le relazioni predisposte in occasione degli incontri con gli Organi Societari, devono essere conservati e protocollati in ordine cronologico.

	Statuto Organismo di Vigilanza	All. 3
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 9 di 11

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell'O.d.V. ovvero dal personale dipendente e non, espressamente autorizzato dall'Organismo di Vigilanza.

L'O.d.V. garantisce l'integrità e la riservatezza dei documenti attestanti la propria attività a norma del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 13 – Riunioni e deliberazioni

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza almeno semestrale, ovvero ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o necessario.

L'Organismo di Vigilanza si intende validamente costituito qualora alla riunione partecipino almeno due componenti.

Alle proprie riunioni, l'O.d.V. può invitare a partecipare, per riferire su specifici punti, altri Dirigenti e/o funzioni aziendali (es. RSPP), secondo necessità.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza si svolgono presso la sede della Cooperativa o in qualsivoglia altro luogo, ove così deciso dall'O.d.V. di volta in volta, purché nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 14 – Segnalazioni all'O.d.V.

Il personale dipendente, compresi i dirigenti, i Sindaci, gli Amministratori della Società e la Società di Revisione/Revisore legale, qualora fosse nominato, hanno l'obbligo di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni che riguardino la commissione o i tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01, ovvero la violazione o l'elusione del Modello Organizzativo e Gestionale e/o del Codice Etico. Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione è espressamente sanzionato nel Modello.

Le informazioni indicate nel art. 14 del presente Statuto sono prontamente trasmesse dal segnalante, per iscritto anche in forma anonima, o al Responsabile dell'Ufficio/Servizio che, a sua volta, informa l'Organismo di Vigilanza, o direttamente all'O.d.V..

In caso di segnalazioni anonime, l'Organismo di Vigilanza procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti.

L'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione; può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG.

	Statuto Organismo di Vigilanza	All. 3
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 10 di 11

Ove gli approfondimenti effettuati secondo quanto indicato nel art. 14 evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG e/o del Codice Etico ovvero l'Organismo di Vigilanza abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione.

Gli autori delle segnalazioni sono tutelati verso ogni ritorsione, discriminazione e penalizzazione ed è loro assicurata la riservatezza sulla loro identità, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di chi sia accusato erroneamente e/o in mala fede.

Per facilitare le segnalazioni di cui al primo comma del presente articolo, sono predisposti appositi canali di comunicazione con l'O.d.V.. Il contatto con l'Organismo di Vigilanza può avvenire con qualsiasi mezzo sia tramite l'invio di lettera per posta, anche interna, sia tramite e-mail indirizzata alla casella di posta elettronica appositamente predisposta e riservata all'O.d.V.. L'accesso ad essa è limitato ai componenti di tale Organismo ovvero al personale dipendente e non, espressamente autorizzato dall'Organismo.

I canali informativi sono resi pubblici dalla Società con mezzi idonei a garantirne la conoscenza tra i soggetti obbligati alle segnalazioni.

Le segnalazioni sono conservate dall'Organismo di Vigilanza secondo le modalità regolate presente Statuto.

Art. 15 – Flussi informativi verso l'O.d.V.

L'O.d.V. è il destinatario di qualsiasi informazione e/o documentazione, proveniente anche da terzi, attinente l'attuazione del Modello come di seguito specificato.

Il personale dipendente, compresi i dirigenti, i Sindaci, gli Amministratori e la Società di revisione/Revisore legale, qualora fosse nominato, hanno l'obbligo nei termini e con le modalità specificati nel Modello di Organizzazione e Gestione di trasmettere all'Organo di Vigilanza:

- i provvedimenti e/o le notizie, provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al D.Lgs. 231/01, anche nei confronti di ignoti, che coinvolgano la Società ovvero i suoi Dipendenti od i componenti di Organi Societari (amministrativi e di controllo);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, sindaci/società di revisione/revisore legale qualora fossero nominati, dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- i rapporti ordinari predisposti dai responsabili di funzioni aziendali specialistiche individuate dall'O.d.V.;
- le informazioni relative all'avvio di procedimenti disciplinari nonché, nel caso di fatti aventi rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, sul loro svolgimento e sulle eventuali sanzioni irrogate;
- le informazioni sull'andamento delle attività individuate come "sensibili" dal modello, in termini di frequenza e rilevanza operativa;
- le modifiche organizzative/procedurali aventi impatto sul Modello di Organizzazione e Gestione;

	Statuto Organismo di Vigilanza	All. 3
		Ed. 1 – 03/2016
		Pagina 11 di 11

- la segnalazione dell'insorgenza di ulteriori tipologie di rischi (es. a causa di mutamenti normativi).

All'O.d.V., infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe di poteri e/o funzioni adottato dalla Società, e qualsiasi modificazione di carattere strutturale ad esso apportata.

L'O.d.V. determina le modalità e le cadenze temporali delle informazioni e/o le documentazioni di cui al presente articolo, gli devono essere recapitate secondo adeguati canali informativi e periodicità da questo definite.

Le informazioni e/o le documentazioni trasmesse all'O.d.V. secondo quanto stabilito nel presente articolo, sono conservate dall'Organismo di Vigilanza a norma del vigente Statuto.

Art. 16 – Flussi informativi dall'O.d.V.

L'O.d.V. riferisce sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello, con continuità al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l'O.d.V. riferisce in relazione a:

- Attuazione del Modello: tempestivamente al C.d.A. e al Collegio Sindacale/Società di revisione/Revisore legale, qualora fossero nominati;
- Aggiornamento del Modello: senza indugio propone gli aggiornamenti ritenuti necessari od opportuni al Consiglio di Amministrazione, in base alle rispettive competenze e all'urgenza e rilevanza degli interventi richiesti;
- Violazioni del Modello: tempestivamente al C.d.A. e al Collegio Sindacale/Società di revisione/Revisore legale, in caso di ogni violazione del Modello in forza di una condotta idonea ad integrare un reato di cui al D. Lgs. 231/01.

L'O.d.V. può essere interpellato in qualsiasi momento dal C.d.A. e/o dal Collegio Sindacale/Società di revisione/Revisore legale, qualora fossero nominati; lo stesso O.d.V. può presentare ai medesimi soggetti richiesta di propria audizione specificando gli argomenti da trattare e le motivazioni della richiesta.

Art. 17 – Responsabilità dell'O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza, adempiendo ai propri compiti in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs. 231/01 è responsabile secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Nell'espletamento delle proprie funzioni i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono rispettare la normativa interna della Cooperativa ad essa applicabile. La violazione a detta normativa produce responsabilità e sanzioni secondo quanto stabilito nel Modello della Società.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 1 di 91

COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. ONLUS

*per l'inserimento Lavorativo e Sociale di Cesenatico
e Bellaria Igea Marina Soc. Coop. A R. L.*

Sede legale: Via Saltarelli, 102 - Cesenatico (Fc)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Allegato 4

Disposizioni normative

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Il presente documento è allegato al "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ("Modello") di C.C.I.L.S. Cooperativa Sociale Onlus, che è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001.

Documento di proprietà di

COOPERATIVA
SOCIALE
CCILS
O.N.L.U.S

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 2 di 91

Il Modello è stato originariamente adottato dalla Cooperativa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 Marzo 2016 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza.

Il "Modello" rappresenta il riferimento gestionale diretto, atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Cooperativa.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 3 di 91

Premessa

Il presente allegato al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 di C.C.I.L.S. rappresenta l'intera raccolta (aggiornata) dei disposti normativi presenti nelle singole Parti Speciali del Modello, qualora sensibili per la Cooperativa, e nella legislazione di riferimento, più in generale (ove non direttamente richiamata nel Modello).

Qui di seguito saranno riportati gli articoli richiamati dal Decreto Legislativo stesso e altre fonti normative prioritarie.

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 4 di 91

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24, 25 ex D. Lgs. 231/01)

I reati di cui all'art. 24 (rif. artt. 316-bis, 316-ter, 640, 640-bis, 640-ter c.p. e all'art. 25 rif. 321 – 322 c.p.) sono reati comuni dolosi realizzabili da "chiunque" purché si trovi, rispetto all'ente, in uno delle posizioni individuate nell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a).

I reati di cui all'art. 25 (rif. artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis c.p.) sono reati dolosi realizzabili:

- dal soggetto qualificato (art. 322-bis), pubblico ufficiale (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320) o incaricato di pubblico servizio (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320);
- da chiunque (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater co. 2 e 320) purché si trovi nelle menzionate condizioni dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 5 di 91

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

- 1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;*
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 6 di 91

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1 del co. 2 dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 600,00 a 3.000,00 euro se il fatto è commesso con sostituzione di identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 7 di 91

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 8 di 91

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, co. 3 e 4, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 9 di 91

Le disposizioni degli articoli 319-quater, co. 2, 321 e 322, co. 1 e 2, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) *alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) *a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

In tempi più recenti la Legge n. 3/2019 ha introdotto modifiche al reato di “traffico di influenze illecite” (art. 346 bis c.p.) che entra, altresì, a far parte del catalogo dei reati presupposto “231”.

Si registrano, infine, le novità introdotte dal D.Lgs. 75/2020, che si riassumono come segue.

1. In relazione all'articolo 24 del D. Lgs. N. 231/2001, al comma primo viene aggiunto il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p., cui consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.
2. E' stato, poi, aggiunto un comma 2-bis, che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).
3. Sempre tra i reati a danno alla Pubblica Amministrazione il D. Lgs. 75/2020 ha inserito i reati di: A) peculato di cui all'art. 314 c.p., primo comma (rimanendo dunque escluso il peculato d'uso) e all'art. 316 (ossia la particolare forma di peculato mediante profitto dell'errore altrui); B) di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p..
4. Viene introdotto il reato di “contrabbando” (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01), prevedendo la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale con sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.

	<p align="center">Disposizioni normative</p>	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 10 di 91

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (artt. 24-bis, 25-novies ex D. Lgs. 231/01)

Gli articoli legati agli artt. 24-bis e 25-novies ex D. Lgs. 231/01 sono:

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatori, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 11 di 91

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (Art. 481 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 12 di 91

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)

	<p align="center">Disposizioni normative</p>	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 13 di 91

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480. Codice Penale.

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (Art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico, o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 14 di 91

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 15 di 91

fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 16 di 91

3. *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-
quater.*

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge,

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 17 di 91

danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. (1)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 18 di 91

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

Sanzioni penali (art. 55 co. 9, D. Lgs. 231/2007)

Chiunque, al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Trattamento illecito di dati (art. 167 D. Lgs. 196/2003)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da uno a tre anni.

Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168 D. Lgs. 196/2003)

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 19 di 91

Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Misure di sicurezza (art. 169 D. Lgs. 169/2003)

Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170 D. Lgs. 196/2003)

Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Altre fattispecie (art. 171 D. Lgs. 196/2003)

La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Pene accessorie (art. 172 D. Lgs. 196/2003)

La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

Protezione dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171 L. 633/1941)


COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 20 di 91

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;*
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;*
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;*
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;*
- e) (soppresso)*
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.*

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 21 di 91

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Il software e le banche dati (art. 171-bis L. 633/1941)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione (art. 171-ter L. 633/1941)

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) *abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 22 di 91

- b) *abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) *pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) *detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
- e) *in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
- f) *introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*
- f-bis) *fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*
- h) *abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione,*

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 23 di 91

comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Contrassegno SIAE – omissione della comunicazione – falsa comunicazione (art. 171-septies L. 633/1941)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 24 di 91

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Decodificazione di trasmissioni audiovisive ed accesso condizionato (art. 171-octies L. 633/1941)

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Sanzioni accessorie (art. 174-quinquies L. 633/1941)

Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 25 di 91

In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 26 di 91

REATI SOCIETARI (art 25-ter ex D. Lgs. 231/01)

Gli articoli legati agli artt. 25-ter ex D. Lgs. 231/01 sono:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 27 di 91

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 28 di 91

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.


La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 29 di 91

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 30 di 91

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 31 di 91

con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Corruzione tra privati (2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

	<p align="center">Disposizioni normative</p>	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 32 di 91

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Recentissimamente il D.Lgs. 38/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 Marzo 2017 ha introdotto le seguenti novità nell’ambito della normativa ex D.Lgs. 231/2001 che rilevano per i rati societari: 1) modifica del reato di corruzione tra privati di cui all’art 2635 c.c. (l’ambito di applicazione della fattispecie viene esteso dalle società commerciali a qualsiasi “ente privato”); 2) introduzione del nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati previsto dall’art. 2635 bis c.c.; 3) inasprimento del trattamento sanzionatorio delle persone giuridiche previsto dal D.lgs. 231/2001 per il reato di corruzione tra privati.

In specifico la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati si verifica quando un soggetto “... offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.”

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 33 di 91

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (art. 25-septies ex D. Lgs. 231/01)

Gli articoli legati agli art. 25-septies ex D. Lgs. 231/01 sono:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- 2. soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*


Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 34 di 91

circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.

Sanzioni per il datore di lavoro e dirigente (art. 55 ex D. Lgs. 81/2008)

È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

- a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;*
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;*

Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);*
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;*
- c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini – giorno.*

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 35 di 91

È punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

È punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;*
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);*
- c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;*
- d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter;*
- e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;*
- f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;*
- g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;*
- h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;*
- i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;*
- j) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).*

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 36 di 91

L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 37 di 91

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' (art. 25-decies ex D. Lgs. 231/01)

L'articolo 25-septies ex D. Lgs. 231/01 è correlato alla fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p., in cui il reato previsto risulta potenzialmente ascrivibile a tutte le posizioni soggettive indicate nell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001.

In specifico:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 38 di 91

REATI AMBIENTALI (art. 25-undicies ex D. Lgs. 231/01)

Di seguito si elencano fattispecie delittuose collegate all'art. 25-undicies ex D. Lgs. 231/01.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies)

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 39 di 91

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Impedimento del controllo (art. 452-septies)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Circostanze aggravanti (Art. 452-octies)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 40 di 91

economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 41 di 91

Modifiche al codice penale (art. 1 D. Lgs. 121/2011)

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo l'articolo 727, è inserito il seguente:*

“Art. 727-bis – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

b) *dopo l'articolo 733, è inserito il seguente:*

“Art. 733-bis – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 L. 150/1992)

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 42 di 91

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 43 di 91

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2 L. 150/1992)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 44 di 91

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3-bis L. 150/1992)

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Sanzioni (art. 16 regolamento del Consiglio (CE) 9 dicembre 1996 n. 338/1997 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio)

Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

- a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;*
- b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;*
- c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;*
- d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;*
- e) omessa o falsa notifica all'importazione;*
- f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;*
- g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;*

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 45 di 91

- h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);*
- i) il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;*
- k) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;*
- l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;*
- m) omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.*

I provvedimenti di cui al paragrafo 1 debbono essere commisurati alla natura e alla gravità delle violazioni e contemplare norme sul sequestro e, se del caso, sulla confisca degli esemplari.

L'esemplare confiscato è affidato all'organo di gestione dello Stato membro in cui è avvenuta la confisca, il quale:

- a) previa consultazione dell'autorità scientifica di tale Stato membro, colloca o comunque cede l'esemplare alle condizioni che ritenga appropriato e secondo gli obiettivi e le disposizioni della Convenzione e del presente regolamento; e*
- b) nel caso di un esemplare vivo introdotto nella Comunità, può previa consultazione con lo Stato da cui esso è stato esportato, restituire l'esemplare a tale Stato a spese della persona che ha commesso l'infrazione.*

Se un esemplare vivo di una specie elencato negli allegati B o C giunge, in provenienza da un paese terzo, a un luogo di introduzione senza la prescritta licenza o certificato validi, l'esemplare può essere sequestrato e confiscato oppure, ove il destinatario rifiuti di riconoscere l'esemplare, le autorità competenti dello Stato membro responsabili del luogo di introduzione possono, se del caso, respingere la spedizione e imporre al vettore di rinviare l'esemplare al luogo di partenza.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6 L. 150/1992)

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 46 di 91

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

- a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;*
- b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2)). Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.*

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 47 di 91

Norme in materia ambientale – sanzioni penali (art. 137 D. Lgs. 152/2006)

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

	<p align="center">Disposizioni normative</p>	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 48 di 91

Scarichi sul suolo (art. 103 D. Lgs. 152/2006)

È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;*
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;*
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;*
- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;*
- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;*
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.*


Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D. Lgs. 152/2006)

È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 49 di 91

In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/1. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

- a) *per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;*

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 50 di 91

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

Scarichi in reti fognarie (art. 107 D. Lgs. 152/2006)

Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D. Lgs. 152/2006)

Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006)

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 51 di 91

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

Le pene di cui al co. 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192 co. 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui al co. 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 D. Lgs. 152/2006)

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 52 di 91

È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;*
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;*
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).*

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

Divieto di abbandono (art. 192 D. Lgs. 152/2006)

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 53 di 91

i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto (art. 227 D. Lgs. 152/2006)


Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

- a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
- c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;
- d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248.

Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/2006)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 54 di 91

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006)

I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR)

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 55 di 91

di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 56 di 91

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 25 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della comunità europea, nonché in entrata e uscita dal suo territorio (art. 1 Regolamento del Consiglio (CEE) n. 259/1993)

Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dalla stessa.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) lo scarico a terra di rifiuti prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, comprese le acque reflue e i residui, purché questi formino oggetto di un atto internazionale vincolante specifico;*
- b) le spedizioni dei rifiuti dell'aviazione civile;*
- c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa;*
- d) le spedizioni di residui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, qualora siano già contemplate da altra normativa pertinente;*
- e) le spedizioni di rifiuti in entrata nel territorio della Comunità in conformità dei requisiti di cui al protocollo relativo alla protezione dell'ambiente del trattato sull'Antartico.*

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 57 di 91

- a) *Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.*
- b) *Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/ 442/CEE. Essi sono in particolare:*
- *destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE:*
 - *soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.*
- c) *Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.*
I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.
- d) *In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.*
Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.
- e) *Qualora rifiuti elencati nell'allegato II siano spediti in violazione del presente regolamento o della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono applicare le pertinenti disposizioni degli articoli 25 e 26 del presente regolamento.*

Sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della comunità europea, nonché in entrata e uscita dal suo territorio (art. 26 Regolamento del Consiglio (CEE) n. 259/1993)

Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- a) *effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o*

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 58 di 91

- b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o*
- c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o*
- d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o*
- e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o*
- f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.*

Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:


- a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,*
- b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.*

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 59 di 91

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/2006)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006)

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTR - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 60 di 91

controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 61 di 91

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale (parte VI bis D. Lgs. 152/2006):

- *Ambito di applicazione (art. 318-bis):*

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 62 di 91

Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

- **Art. 318-ter. (Prescrizioni)**

Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

- **Art. 318-quater. (Verifica dell'adempimento)**

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

- **Art. 318-quinquies. (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore)**

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 63 di 91

Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.

Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

- **Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale)**

Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.

Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

- **Art. 318-septies. (Estinzione del reato)**


La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.

Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

- **Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie)**

Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte.

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 64 di 91

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Sanzioni (art. 279 D. Lgs. 152/2006)

Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 65 di 91

Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 27, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 89, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993 – misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 66 di 91

legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento doloso (art. 8 D. Lgs. 202/2007 – attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 67 di 91

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo (art. 9 D. Lgs. 202/2007 – attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Definizioni (art. 2 D. Lgs. 202/2007)

Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) *«Convenzione Marpol 73/78»: la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e il relativo protocollo del 1978;*
- b) *«sostanze inquinanti»: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;*
- c) *«scarico»: ogni immissione in mare comunque proveniente da una nave di cui all'articolo 2 della Convenzione Marpol 73/78;*
- d) *«nave»: un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti;*

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 68 di 91

- e) «*Convenzione sul diritto del Mare*»: *Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay, il 10 dicembre 1982.*

Ambito di applicazione (art. 3 D. Lgs. 202/2007)

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:

- a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;*
- b) nelle acque territoriali;*
- c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;*
- d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;*
- e) in alto mare.*

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

Divieti (art. 4 D. Lgs. 202/2007)

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Deroghe (art. 5 D. Lgs. 202/2007)

Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 69 di 91

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 70 di 91

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (art. 25-duodecies ex D. Lgs. 231/01)

L'art. 25-duodecies ex D. Lgs. 231/2001 prevede quanto segue:

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22 c. 12-bis del D. Lgs. 25/07/1998 n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 Euro.

La condotta alla quale si riferisce il richiamo contenuto all'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001 è ascrivibile unicamente al datore di lavoro e quindi si tratta di un reato proprio.

Con riferimento all'ente, i soggetti che potranno assumere rilievo al fine di individuare efficaci sistemi di controllo per prevenire la commissione del reato presupposto in esame saranno tendenzialmente quelli indicati nell'art. 5 co. 1 lett. a); potrebbe essere ravvisabile anche una responsabilità a titolo di concorso nell'illecito dei soggetti sottoposti di cui alla lett. b).

Trattandosi di un delitto è richiesto in capo all'autore l'elemento soggettivo del dolo. Pertanto, è necessario accertare la consapevolezza della condizione di irregolarità del lavoratore sul territorio nazionale.

Secondo la più recente giurisprudenza (Cass. pen. 18.5.2011 n. 25615), il reato di cui all'art. 22 del D. Lgs. 286/98 risulta integrato anche dall'occupazione (non formalizzata e, quindi, soltanto) di fatto del lavoratore (è il caso del lavoro cd. "irregolare" o "nero").

Pur in assenza di una chiara previsione normativa sul punto, la dottrina ritiene che per integrare la fattispecie aggravata di cui al co. 12-bis della norma in parola, sia sufficiente la verifica di una delle tre ipotesi descritte nelle lett. a) b) e c).


Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato (art. 22, co. 12 e 12-bis ex D. Lgs. 286/98)

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 71 di 91

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 72 di 91

REATO RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO E AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies ex D. Lgs. 231/01)

Le fattispecie delittuose correlate all'art. 25-octies ex D. Lgs. 231/01 sono di seguito riepilogate.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 73 di 91

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 74 di 91

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 75 di 91

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art. 25-quinquies ex D. Lgs. 231/01)

Il 18 ottobre 2016 è stato introdotto il reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» nel novero delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01.

Il delitto *de quo* è stato inserito nell'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001 tra i delitti contro la personalità individuale. L'illecito dell'ente è punibile con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, ma soprattutto con le sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Nello specifico, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'art 321 c.p.p. (ossia «*Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati...*»), «*il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale*», così come disposto dal primo comma dell'art. 603-bis del codice penale.

L'articolo prevede inoltre, al secondo comma, che con lo stesso «*decreto con cui si dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari...*» e, prosegue al terzo comma, stabilendo che «*l'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta emergano irregolarità circa l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore*».

L'attuale art. 603-bis del codice penale previsto con il recentissimo d.l.l. C 4008 recita:

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 76 di 91

«Art. 603-bis. – (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;


4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 77 di 91

La Legge 30 Novembre 2017 n. 179 in tema di WHISTLEBLOWING (art. 6 comma 2-bis ex D. Lgs. 231/01)

Art. 1 – Modifica dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti

1. L’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ sostituito dal seguente:

«*Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).*

– *1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui e’ venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può’ essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante e’ comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività’ e gli eventuali provvedimenti di competenza.*

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica

3. L’identità’ del segnalante non può’ essere rivelata. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità’ del segnalante e’ coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità’ del segnalante non può’ essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità’ del segnalante non può’ essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità’ del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 78 di 91

segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità'.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità' anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità' del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità', l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.


7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità' civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».

Art. 2 – Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 79 di 91

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.».

Art. 3 – Integrazione dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale

1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 80 di 91

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

3. Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Lo scorso 9 Dicembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo recante l'attuazione del recepimento della Direttiva UE 1937/2019 in materia di whistleblowing, che contiene una serie di misure ancora più stringenti per l'applicazione di questo istituto già in essere nella normativa italiana. In seguito, il decreto legislativo in oggetto è stato recepito da parte del Governo (Decreto Legislativo n. 24 Marzo 2023).

Si elencano di seguito, per sommi capi, le principali differenze con l'originaria normativa sul whistleblowing.

- 1) Con la nuova normativa gli ambiti che l'Ente deve considerare sono due e cioè violazioni di norme nazionali ed europee (appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici, concorrenza ecc.) nonché le violazioni della normativa 231. In precedenza, come detto, si considerava solo l'ambito del Dlgs 231/01.
- 2) Rispetto al passato in cui solo il dipendente poteva segnalare, ora la rosa dei potenziali segnalatori è estremamente più ampia.
- 3) Rispetto al passato in cui la segnalazione era solo interna all'azienda, ora la segnalazione può essere pubblica (esterna), infatti, in costanza di determinate casistiche, il segnalante può rivolgersi all'ANAC come Autorità Pubblica che interviene a tutela e applica sanzioni.
- 4) Le tempistiche sia relative alla ricevuta segnalazione che di "dead line" di partenza dell'applicabilità del Nuovo Decreto. In precedenza, non vi erano precisazioni in merito.

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 81 di 91

I REATI DI “PROCURATO INGRESSO ILLECITO DI STRANIERI E FAVORAGGIAMENTO ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA” e “FAVOREGGIAMENTO DELLA PERMANENZA ILLECITA DI STRANIERI NEL TERRITORIO DELLO STATO” (art. 25-duodecies comma 1-quater ex D. Lgs. 231/01).

Dal 19 novembre 2017 la responsabilità amministrativa della società (D.Lgs. 231/2001) può sorgere per altri due reati previsti dal c.d. TU dell’immigrazione (D.Lgs. 286/98) e precisamente:

- *“procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”* (art. 12 c. 5 D.Lgs. 286/98) in caso di violazione di tale disposizione, alla società si applicano la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;
- *“favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato”* (art. 12 c. 5 D.Lgs. 286/98) in caso di violazione di tale disposizione, alla società si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

Per entrambi i reati, in caso di condanna della società, si applica la sanzione interdittiva per una durata non inferiore ad un anno.

Per completezza espositiva, di seguito si riporta nel dettaglio le due fattispecie di reati inclusi nel catalogo della 231:

Procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 comma 3, D.lgs, 286/98)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del TU dell’immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 82 di 91

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se tali fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), la pena è aumentata. (art. 12 c. 3 bis)

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto (art. 12 c. 3 ter).

Favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12 comma 5, D.lgs, 286/98)

Fuori dei casi previsti dall'art. 12 c. da 1 a 4 ter TU immigrazione, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite dall'art. 12 TU Immigrazione, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del TU dell'immigrazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

	<p style="text-align: center;">Disposizioni normative</p>	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 83 di 91

I REATI DI “XENOFOBIA” e “RAZZISMO” (art. 25-terdecies ex D. Lgs. 231/01).

Art. 25 terdecies Razzismo e xenofobia.

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
2. *Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

L. 13 ottobre 1975 n. 654

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (GU 23 dicembre 1975 n. 337, Supplemento Ordinario)

Art. 3

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:*
 - a) *con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*
 - b) *con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*
2. *Comma abrogato dall'art. 1 DL 122/93 convertito, con modificazioni, dalla L. 205/93*
3. *È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 84 di 91

sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 85 di 91

LE FATTISPECIE DEI REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (art. 25-quaterdecies ex D.Lgs. 231/2001) E LA LEGGE *CYBERSECURITY*

- La legge 3 maggio 2019, n. 39 ha previsto, tra le altre cose, il caso di commissione dei reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.

- In data 20 novembre 2019 è stata pubblicata in G.U. la Legge 18 novembre 2019, n. 133 (la “Legge *Cybersecurity*”), con cui è stato convertito in legge, con modifiche, il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 (il “Decreto *Cybersecurity*”), recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetiche di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”.

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 86 di 91

LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI (ART. 25-quinquiesdecies ex D.Lgs. 231/2001)

I reati tributari sono stati introdotti con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), che ha inserito l'art. 25 quinquiesdecies al D.Lgs. 231/2001, allargando il catalogo delle fattispecie di reato previste dalla normativa di riferimento.

Il sopracitato art. 25 quinquiesdecies indica i reati tributari (previsti cioè nel novellato D.Lgs. 74/2000), commessi per interesse o vantaggio dell'Ente, per i quali possa determinarsi la responsabilità amministrativa, ovvero:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria prevista è fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.

Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 87 di 91

Frodi in materia di Iva

Il campo di applicazione della cd “responsabilità 231/01” delle persone giuridiche si sta via via ampliando fino a coprire i reati tributari commessi nell’interesse e/o a vantaggio dell’Ente, e di ciò ne offre evidenza Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019 ove è stata pubblicata la Legge 4 ottobre 2019 n. 117, in vigore dal 2 novembre, con la delega al Governo per recepire la Direttiva (UE) 2017/1371 “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (“Direttiva PIF”).

Tra i reati presupposto previsti dal D.lgs 231/2001 fanno ingresso, pertanto, anche le “gravi” frodi in materia di Iva; è da evidenziare che il concetto di gravità viene definito dalla Direttiva PIF avendo riguardo al carattere transfrontaliero delle condotte illecite (“connessa a due o più Stati membri”) e all’elevato ammontare del danno complessivo (“almeno pari a dieci milioni di euro”).

Precisato che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), della Legge di delegazione europea 2018, nell’esercizio della delega per l’attuazione della Direttiva PIF, il Governo dovrà integrare le disposizioni del Dlgs 231/01, occorre evidenziare che questa evoluzione, oltre a lasciar presagire nuove estensioni della responsabilità 231/01 ad ulteriori reati fiscali, suggerisce ai soggetti a ciò tenuti di comunque dotarsi di Modelli di Organizzazione e Gestione orientati alla prevenzione tout court dei reati fiscali, in particolare disciplinando ulteriormente l’ordinata gestione della fiscalità d’impresa così come di tutti i movimenti finanziari e di tesoreria (e della relativa documentazione).

Trattasi di aree di operatività, queste, dalle quali si può avere la maggior evidenza delle misure assunte dall’impresa al fine di meglio fronteggiare/prevenire buona parte dei c.d. “reati 231/01” (in particolare: corruzione, pubblica e privata; riciclaggio e ricettazione; reati societari; etc.), nonché di prevedere e assorbire situazioni di crisi e discontinuità aziendale (art. 2086 cod. civ.).

In termini pratici, sarà opportuno/necessario approntare misure idonee a:

- 1.) documentare regole e procedure per la gestione delle dichiarazioni e dei pagamenti fiscali (quindi definizione di ruoli, passaggi, deleghe);
- 2.) prevedere modalità per la redazione e revisione costante dei budget, modalità di reporting (ivi incluse le relazioni che l’amministratore delegato deve fornire al consiglio di amministrazione ex art. 2381 cod. civ., ora applicabile anche alle S.r.l.), controllo di indici sintomatici d’irregolarità

	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 88 di 91

(riconciliazione delle fatture ricevute con gli ordini d'acquisto, uso limitato del contante, verifica della registrazione dei fornitori presso le camere di commercio, controllo sulla residenza dei fornitori in paradisi fiscali, archiviazione della documentazione contrattuale, etc.)

3.) utilizzare controlli e procedure già esistenti in materia di bilancio, di tesoreria e di gestione delle spese (funzionalmente preordinate alla prevenzione dei reati societari, ad es. il cd. falso in bilancio) anche per prevenire la violazione di reati in materia di imposte.

Con l'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01 (previsto nel D.lgs. 75/2020 in vigore dal 30.07.2020) viene normata l'estensione dei reati tributari (sopra descritti), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (nei casi di: dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 d.lgs. 74 del 2000; omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5 d.lgs. 74 del 2000; indebita compensazione, previsto dall'art. 10 quater d.lgs. 74 del 2000).

Infine, è stato inserito nel "catalogo" 231, tra i reati tributari, un nuovo reato presupposto (il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare), a seguito al recepimento interno della Direttiva (UE) 2019/2121 – recante la nuova disciplina delle operazioni transfrontaliere – per tramite del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

In particolare, in attuazione dell'art. 2 della Direttiva, l'art. 54 del Decreto introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La norma opera espresso rinvio all'art. 29 del Decreto che disciplina il c.d. "certificato preliminare" e, in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato. Laddove a tal fine venga posta in essere una delle condotte di falsificazione od omissione previste dalla norma, il rischio è di incorrere nella pena della reclusione da sei mesi a tre anni, cui si aggiunge – in caso di condanna a pena non inferiore a otto mesi (due soli in più del minimo edittale) – l'applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi ex art. 32-bis c.p.. Alla responsabilità penale della persona fisica si aggiunge, poi, – al successivo art. 55 – la previsione della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in poi, il "Decreto 231"). Il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare entra a far parte, quindi, del catalogo dei "reati presupposto 231", tra i reati in materia societaria di cui all'art. 25-ter del Decreto 231. Quest'ultimo viene a tale scopo modificato sia al comma 1, con la precisazione che i reati presupposto della responsabilità

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 89 di 91

amministrativa dell'ente in materia societaria possono essere previsti sia dal codice civile sia "da altre leggi speciali", sia tramite l'introduzione della nuova lett. s-ter), sede del nuovo reato presupposto, a chiusura dell'elencazione di cui al comma 1.

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 90 di 91

I “DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI ED IL “DELITTO CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE”

- Il D.lgs. n. 184/2021 (Dicembre 2021) ha introdotto novità nel Codice Penale che impattano anche nella normativa ex D.Lgs. 231/2001: viene previsto il nuovo articolo 25-octies, rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

Viene così ampliato il catalogo dei reati presupposto 231: ed infatti, costituiscono reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti anche i delitti previsti dal Codice Penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, quali l’art. 493-ter, con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, e l’art. 493-quater, con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Viene, altresì, modificato il reato presupposto 231 di cui all’art. 24 bis D.lgs. n. 231/2001, prevedendo che, con riferimento all’art. 640-ter cod. pen., per l’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria arrivi sino a 500 quote. Inoltre, viene previsto un generale inasprimento delle sanzioni qualora si verificano trasferimenti illeciti di mezzi di pagamento diversi dal contante: ed infatti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice Penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Inoltre, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.

- A seguito di un recentissimo intervento normativo, è stato introdotto all’interno del Decreto Legislativo n. 231/2001 il nuovo art. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale”, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l’aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del Codice Penale:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;

COOPERATIVA SOCIALE CCILS O.N.L.U.S	Disposizioni normative	ALL. 4
		Ed. 7 – 10/2023
		Pagina 91 di 91

- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Viene introdotto, infine, il nuovo art. 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta delle ulteriori fattispecie di:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

Con l'ulteriore applicazione, segnatamente alle suddette fattispecie, della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del D. Lgs. n. 231/2001, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione. Infine, la norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di (i) ricettazione di beni culturali, di (ii) impiego di beni culturali provenienti da delitto, di (iii) riciclaggio di beni culturali, di (iv) autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

**ILLECITI PENALI CONTEMPLATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 (IL “DECRETO”)
VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO**

PREMESSA

Nella tabella che segue sono esposte le tipologie di reato contemplate nel Decreto e, per ciascuna di esse, viene riportato:

La valutazione del rischio potenziale. Ovvero la valutazione della possibile commissione del reato tenuto conto del settore di attività in cui opera la Società.

La valutazione del rischio inerente. Ovvero la valutazione del rischio di effettiva commissione del reato tenuto conto del posizionamento della Società nel mercato, dei suoi principali interlocutori esterni e della sua struttura organizzativa (la valutazione del rischio è così espressa: Inesistente, Molto Basso, Basso, Medio, Alto).

La valutazione del rischio di controllo. Ovvero la valutazione del rischio che il sistema di controllo interno possa non essere in grado di arginare la commissione dei reati. In tal caso la valutazione si esprime come segue:

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

- “Inesistente-
Non applicabile
(N.A.)”:
- “Molto basso” o
“Basso”:
- “Medio” o “Alto”:

Iaddove non si prevedono controlli specifici avendo valutato inesistente la possibilità di commissione.

nel caso in cui il sistema dei controlli interni in essere sia giudicato ragionevolmente sufficiente di per sé ad evitare la commissione dei reati.

nei casi in cui il sistema dei controlli posti in essere possa risultare in diversa misura e per limitazioni oggettive non sufficiente ad evitare la commissione dei reati.

In caso di rischio di controllo “Medio” o “Alto” l’Organismo di Vigilanza dovrà espletare maggiori verifiche di dettaglio sulle operazioni poste in essere dalla Società, mentre, permanendo il grado di rischio “Basso”, l’approccio dell’Organismo di Vigilanza potrà essere maggiormente indirizzato a verifiche di conformità procedurale limitando quindi le verifiche di dettaglio.

Premessa

Il presente documento costituisce un’integrazione dell’iniziale “mappatura Rischio 231”, originariamente implementata in sede di predisposizione iniziale del Modello ex D.Lgs. 231/2001 della Società (1 edizione del Febbraio 2016). La rivisitazione è stata necessaria in ragione dell’introduzione

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

(con la Legge 29 ottobre 2016 n. 199) nella normativa ex D.Lgs. 231 del nuovo reato presupposto, che è stato individuato come 'sensibile' per la Cooperativa, **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (previsto all'interno della categoria dei Delitti contro la personalità individuale).

ILLECITI PENALI CONTEMPLATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 (IL "DECRETO")

-VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO-

[Nota: la presente tabella contiene valutazioni preliminari effettuate esclusivamente sulla base delle risultanze delle interviste effettuate presso la Cooperativa e deve necessariamente essere sottoposto al responsabile di ciascun processo al quale viene richiesto di valutare il grado di rischio e quindi la probabilità di commissione del reato, nonché l'eventuale impatto economico, tenendo in considerazione le procedure ed i sistemi di controllo esistenti e la loro idoneità a valere come misure di prevenzione dei reati.]

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mapatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

TIPOLOGIA DI REATO	COMMENTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROLLO	FUNZIONE AZIENDALE COINVOLTA
REATI COMMESSI IN DANNO DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI (articolo 24)					
<p>Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)</p> <p>Tale reato prevede la punibilità di chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla</p>	<p>Tale reato si perfeziona nel caso di ottenimento lecito di agevolazioni, successivamente distolte dalle finalità per cui inizialmente sono state erogate. La malversazione punisce quindi la mancata</p>	<p>Il rischio di commissione di tale reato sussiste in quanto la Cooperativa richiede contributi da parte di enti pubblici</p>	Basso	Basso	Reparto amministrazione e finanza

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

<p>realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità</p>	<p>destinazione agli scopi dell'agevolazione con relativo depauperamento del patrimonio pubblico</p>				
<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</p> <p>Tale reato è riconducibile alla circostanza aggravante dell'ordinaria fattispecie di truffa (art.640 c.p.), che prevede la punibilità di chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il comma 2, n. 1 (art. 640 c.p.) disciplina l'ipotesi in cui il fatto sia</p>	<p>Tale fattispecie punisce la fraudolenta captazione di sovvenzioni ed il conseguente danno patrimoniale del soggetto pubblico</p>	<p>Il rischio di commissione del reato sussiste in quanto la Cooperativa ha rapporti con enti pubblici e più in particolare percepisce da questi contributi a sostegno della propria attività</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Reparto amministrativo</p>

O.N.L.U.S.

<p>commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico. Nell'art. 640 bis il fatto commesso riguarda invece contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dalla Comunità europea</p>					
<p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) Tale reato prevede la punibilità di chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non</p>	<p>Tale fattispecie è finalizzata a punire una particolare modalità di realizzazione del reato di truffa in erogazioni pubbliche realizzata attraverso la presentazione di falsa documentazione o</p>	<p>Il rischio di commissione di tale reato sussiste in quanto la Cooperativa ottiene contributi da parte di enti pubblici in conseguenza di specifica richiesta</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Reparto amministrativo</p>

O.N.L.U.S.

<p>vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee</p>	<p>mediante l'omissione di informazioni dovute</p>				
<p>Truffa (art. 640, comma 2, n.1 c.p.) Tale reato prevede la punibilità di chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il comma 2, n. 1 disciplina l'ipotesi in cui il fatto sia</p>	<p>Tale fattispecie rileva ai fini della responsabilità dell'ente solo nel caso in cui il reato di truffa sia commesso in danno dello stato o di altro ente pubblico.</p>		<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Reparto Amministrativo</p>

Mapatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>commissa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico</p>					
<p>Frode informatica (art. 640-ter c.p.)</p> <p>Tale reato prevede la punibilità di chiunque procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto su dati,</p>	<p>Tale fattispecie assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A. e pertanto si tratta di una tipologia di illecito poco frequente¹</p>	<p>Il rischio di commissione di tale reato è remoto</p>	<p>Molto basso</p>	<p>Molto basso</p>	<p>Reparto amministrativo, Relazioni esterne</p>

¹ La condotta consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico (inteso come apparecchio che fornisce beni o servizi gestito da un elaboratore) ovvero nell'intervenire in qualsiasi modo e senza averne il diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico. Esempi di condotte rilevanti ai fini del reato possono essere l'alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (ad esempio, iscrizione in albi), per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o per modificare dati fiscali, previdenziali di interesse dell'ente, già trasmessi alla pubblica amministrazione.

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti			
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (articolo 24 bis) <i>[Con riferimento a tutti i reati presupposto disciplinati dall'art. 24 bis si tenga in considerazione che l'implementazione delle procedure atte ad evitare la commissione dei reati potrà essere effettuata considerando come punto di partenza le previsioni contenute nel Documento programmatico sulla Sicurezza (adottato da FF nel 2008).] Si tenga inoltre presente che il servizio sarà oggetto di esternalizzazione, pertanto le regole penal-preventive dovranno essere oggetto di implementazione da parte del soggetto titolato alla gestione dell' area IT.]</i>			

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Art. 491 – bis c.p.)</p> <p>Tale reato riguarda la falsità di un documento informatico pubblico o privato. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.</p>	<p>Tale fattispecie può essere realizzata in molte aree aziendali ed a vari livelli organizzativi</p>	<p>Il rischio di commissione di tale reato sussiste</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Tutte le posizioni impiegate presso la sede amministrativa</p>
--	---	---	--------------	--------------	---

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)</p> <p>Tale reato punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo</p>	<p>Tale fattispecie può essere realizzata in molte aree aziendali ed a vari livelli organizzativi</p>	<p>Il rischio di commissione di tale reato sussiste</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Tutte le posizioni impiegate presso la sede amministrativa</p>
--	---	---	--------------	--------------	---

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)</p> <p>Tale reato prevede la punibilità di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno</p>	<p>Tale fattispecie può essere realizzata in molte aree aziendali ed a vari livelli organizzativi</p>	<p>Il rischio di commissione di tale reato sussiste ma è molto remota</p>	<p>Molto basso</p>	<p>Molto basso</p>	<p>Tutte le posizioni impiegate presso la sede amministrativa</p>
--	---	---	--------------------	--------------------	---

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mapatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)</p> <p>Tale reato prevede l'ipotesi di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici</p>	<p>Tale fattispecie può essere realizzata in molte aree aziendali ed a vari livelli organizzativi.</p>	<p>Il rischio di commissione di tale reato sussiste ma è alquanto remota</p>	<p>Molto basso</p>	<p>Molto basso</p>	<p>Tutte le posizioni impiegate presso la sede amministrativa</p>
--	--	--	--------------------	--------------------	---

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)</p> <p>Tale ipotesi di reato punisce chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa</p>	<p>Tale reato è precedibile a querela di parte tranne nelle ipotesi in cui sia commesso in danno di un sistema utilizzato dallo Stato, da altro ente pubblico o da impresa esercente un servizio di pubblica utilità o sia commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio.</p> <p>Tale fattispecie può essere realizzata in molte aree aziendali ed a vari livelli organizzativi</p>	<p>Il rischio di commissione di tale reato sussiste ma è molto ridotto</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Tutte le posizioni impiegate presso la sede amministrativa</p>
<p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni</p>	<p>Il rischio di commissione di tale reato sussiste ma è molto ridotto</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Tutte le posizioni impiegate presso le sedi della Cooperativa</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>informatiche o telematiche (615 quinquies c.p.)</p> <p>La norma disciplina l'ipotesi di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi</p>					
<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)</p> <p>Tale disposizione prevede la punibilità di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime</p>	<p>Tale fattispecie può essere realizzata in molte aree aziendali ed a vari livelli organizzativi</p>	<p>Il rischio di commissione di tale reato sussiste</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Tutte le posizioni impiegate presso la sede amministrativa</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mapatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>informazioni, dati o programmi informatici altrui</p>					
<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)</p> <p>Viene disciplinata l'ipotesi della condotta di chi commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità</p>	<p>Tale fattispecie può essere realizzata in molte aree aziendali ed a vari livelli organizzativi</p>	<p>Il rischio di commissione del reato appare remoto</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Tutte le posizioni impiegate presso la sede amministrativa</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)</p> <p>Trattasi dell'ipotesi di distruzione o danneggiamento, da parte di chiunque, di sistemi informatici o telematici altrui, con effetto di renderli inservibili in tutto o in parte, o di ostacolarne gravemente il funzionamento</p>	<p>Tale fattispecie può essere realizzata in molte aree aziendali ed a vari livelli organizzativi</p>	<p>Il rischio di commissione di tale reato sussiste</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Tutte le posizioni impiegate presso la sede amministrativa</p>
<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)</p>	<p>Tale fattispecie può essere realizzata in molte aree aziendali ed a vari livelli organizzativi</p>	<p>Il rischio di commissione di tale reato appare remoto.</p>	<p>Molto basso</p>	<p>Molto basso</p>	<p>Tutte le posizioni impiegate presso la sede amministrativa</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mapatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>La disposizione estende l'ipotesi di punibilità di cui all'art. 635 quater anche ai sistemi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico</p>					
<p>Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)</p> <p>Viene punito il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato</p>	<p>Norma non è applicabile in quanto la Società non è soggetto prestante servizi di certificazione di firma elettronica</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (articolo 24 ter)				
<p>Associazione per delinquere (Art. 416 c.p. con esclusione del comma 6)</p> <p>La norma prevede la punibilità di chi promuova, costituisca, o organizzi un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti. E' escluso il reato di associazione a delinquere finalizzato alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle</p>	<p>La fattispecie si manifesta anche nella semplice partecipazione ad un'associazione per delinquere, nonché per qualsiasi contributo all'associazione stessa con la consapevolezza del vincolo associativo. Non è necessario che i reati-fine siano realizzati.</p>		<p>Inesistente</p>	<p>Inesistente</p> <p>N.A.</p>

O.N.L.U.S.

<p>disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. lgs. 286/1998</p>					
<p>Associazione per delinquere (art. 416 – sesto comma, c.p.) Se l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi</p>	<p>Fattispecie che si estende nell'ambito dei reati contro la personalità individuale</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (c.p. 600-sexies)</p>					
<p>Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) – Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)</p> <p>La norma prevede la punibilità di chi promuova, costituisca, o organizzi un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti. Differisce dalla precedente fattispecie soltanto per la tipologia dell'associazione criminale</p>	<p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività</p>				

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

	economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.	N/A	N/A	N/A	N/A
Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.) Tale reato punisce chiunque sequestri una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un	Il sequestro è punito con la reclusione da 25 a 30 anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte		N/A		

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>ingiusto profitto come prezzo della liberazione</p>	<p>della persona sequestrata, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo</p>	<p>N/A</p>		<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 T.U. ex D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) Tale reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione finalizzata a commettere più delitti tra quelli</p>	<p>I requisiti di partecipazione a questo tipo di associazione criminale</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mapatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>previsti dall'articolo 73 (nota: "Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope")</p>	<p>sono i medesimi di cui all'art. 416 c.p.</p>				
<p>Art. 407, c. 2, lett. a), punto 5 c.p.p. Tale norma, nel disciplinare la durata delle indagini preliminari, prevede l'ipotesi dei delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo</p>	<p>Nessun commento</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

REATI TRANSNAZIONALI ² (L. 16 marzo 2006 n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 maggio 2001)				
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)</p> <p>Il reato in oggetto punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di</p>	<p>Tale fattispecie trova applicazione nell'ambito dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

² I reati che seguono trovano disciplina, per la fattispecie generale, nel codice penale e nelle leggi speciali. Ai sensi dell'art. 3 della L. 146/2006 e dunque ai fini del Decreto, essi rivestono il carattere di **reato transnazionale** qualora (i) sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, o (ii) il reato venga commesso in più di uno Stato; ovvero (iii) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero (iv) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; v) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere</p>					
<p>Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) La norma disciplina la punibilità della condotta di chi, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione (e fuori dei casi di concorso nel medesimo) aiuta taluno</p>	<p>Tale fattispecie trova applicazione nell'ambito dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa</p>					
<p>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Vedi sezione relativa ai delitti di criminalità organizzata – ART. 24 TER</p>		<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
			<p>N/A</p>		

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) Vedi sezione relativa ai delitti di criminalità organizzata – art. 24 TER</p>		N/A		N/A	N/A
<p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/73) La norma prevede la punibilità di coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano, nonché chi partecipa dell'associazione costituita da tre o più persone e finalizzata all'introduzione, la vendita, il</p>	<p>I requisiti di partecipazione a questo tipo di partecipazione sono i medesimi di cui all'art. 416 c.p.</p>	N/A		N/A	N/A

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>trasporto, l'acquisto o la detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali</p>					
<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990) Vedi sezione relativa ai delitti di criminalità organizzata – art. 24 TER</p>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 d. lgs. n. 286/1998)</p> <p>Le disposizioni del testo unico richiamate prevedono la punibilità di chi, in violazione medesimo testo di legge, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente; nonché chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
---	------------	------------	------------	------------

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

<p>norma del presente articolo, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico</p>					
<p>REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA P.A.: CONCUSSIONE E CORRUZIONE (articolo 25)</p>					
<p>ConcuSSIONE (art. 317 c.p.) Tale reato prevede la punibilità del pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità</p>	<p>Tale fattispecie è di applicazione residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto</p>	<p>Inesistente</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

Mapatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)</p> <p>Tale reato prevede la punibilità del pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa. Colui che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità è punito ai sensi dell'art. 321 c.p.</p>		Basso	Basso	Basso	Reparto Amministrativo
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) –</p>		Basso	Basso	Basso	Reparto Amministrativo

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)</p> <p>Tale reato prevede la punibilità del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. L'art. 319-bis c.p. prevede le circostanze aggravanti della condotta di cui all'art. 319 c.p. avente per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione a cui il pubblico ufficiale appartiene</p>	<p>La pena si intende aumentata se il fatto prevede le circostanze aggravanti di cui all'art. 319 bis c.p.</p>				
---	--	--	--	--	--

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Corruzione in atti giudiziari (art 319-ter c.p.)</p> <p>Tale reato prevede la punibilità dei reati di cui agli artt. 318 e 319 quando commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo</p>		<p>Il rischio di commissione di tale reato è connesso esclusivamente alle ipotesi in cui vi siano procedimenti giudiziari pendenti nei confronti della Cooperativa</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Tutte le posizioni impiegate nella sede amministrativa</p>
<p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p> <p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e</p>	<p>Tale fattispecie può essere realizzata in molte aree aziendali ed a vari livelli organizzativi</p>	<p>Il rischio di commissione di tale reato è strettamente correlato agli artt. 318 - 319 – 319 ter c.p. a cui la Società è esposta. Tuttavia costituisce una</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Tutte le posizioni impiegate nella sede amministrativa</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mapatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità</p>		<p>fattispecie autonoma di reato rispetto alle precedenti già menzionate.</p>			
<p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Tale reato prevede la punibilità di chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio qualora l'offerta o la promessa non sia accettata</p>	<p>Tale fattispecie può essere realizzata in molte aree aziendali ed a vari livelli organizzativi</p>	<p>Il rischio di commissione di tale reato sussiste in quanto la Cooperativa può avere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Tutte le posizioni impiegate nella sede amministrativa</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di atti esteri (art. 322 bis c.p.) Tale reato si verifica quando si realizzano i presupposti di cui alle norme 317, 320, 322 ter e quater c.p. di cui sopra.</p>	<p>Eccezione fatta per il peculato, ascrivibile esclusivamente a funzione della P.A., gli altri reati di cui alla norma, seppur con rischio evidentemente basso, possono essere commessi da personale della Società</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>la Cooperativa ed i suoi dipendenti</p>
<p style="text-align: center;">REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA: FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (articolo 25 bis)</p>				

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mapatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)</p> <p>La norma punisce la contraffazione e introduzione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori e la loro introduzione nel territorio dello Stato, nonché la detenzione, l'acquisto e la circolazione delle medesime</p>		<p>Inesistente</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Alterazione di monete (art. 454 c.p.)</p>		<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Tale reato prevede la punibilità di chiunque alteri monete, scemandone in qualsiasi modo il valore</p>					
<p>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)</p> <p>Si disciplina l'ipotesi, residuale rispetto agli articoli precedenti, dell'introduzione nel territorio dello Stato, l'acquisto o la detenzione di monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione.</p>		N/A	N/A	N/A	N/A

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Spendinga di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)</p> <p>Il reato punisce chiunque spenda, o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.</p>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<p>Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)</p> <p>Viene prevista la punibilità per contraffazione o alterazione di valori di bollo e introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione</p>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

O.N.L.U.S.

<p>e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, da parte di chiunque</p>					
<p>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)</p> <p>Tale norma prevede l'ipotesi di contraffazione, da parte di chiunque, della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero l'acquisto, detenzione o alienazione di tale carta contraffatta</p>		N/A	N/A	N/A	N/A

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

O.N.L.U.S.

<p>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)</p> <p>Si disciplina la punibilità di chiunque fabbrichi, acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.</p>		N/A	N/A	N/A	N/A
<p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)</p>		N/A	N/A	N/A	N/A

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Tale norma estende la punibilità ad ogni caso di uso di valori di bollo contraffatti o alterati anche senza aver concorso nell'alterazione o contraffazione</p>					
<p>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)</p> <p>Tale disposizione punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione</p>		<p>Il rischio di commissione del reato sussiste</p>	<p>Molto basso</p>	<p>Molto basso</p>	<p>Area Direzione</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mapatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati					
<p>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</p> <p>Tale disposizione, di carattere residuale, prevede la punibilità di chiunque introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati</p>		N/A	N/A	N/A	N/A
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (articolo 25-bis.1)					

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)</p> <p>Viene prevista la punibilità di chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio</p>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis)</p> <p>Tale norma prevede la punibilità di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque</p>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mapatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia</p>					
<p>Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) Tale norma prevede la punibilità di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale</p>		N/A	N/A	N/A	N/A
<p>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</p>		N/A	N/A	N/A	N/A

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mapatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Viene prevista la punibilità di chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita</p>					
<p>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Si prevede la punibilità di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine</p>		N/A	N/A	N/A	N/A

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</p> <p>La norma disciplina l'ipotesi di chi ponga in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto</p>		N/A	N/A	N/A	N/A
<p>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)</p>		N/A	N/A	N/A	N/A

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Si prevede la punibilità di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso</p>					
<p>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)</p> <p>Tale reato punisce chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari,</p>		N/A	N/A	N/A	N/A

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

O.N.L.U.S.

nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte

**REATI SOCIETARI
(articolo 25-ter)**

<p>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</p> <p>Tale reato prevede la punibilità degli amministratori, direttori generali,</p>	<p>Tale fattispecie può interessare i seguenti documenti:</p> <p>(i) bilancio civilistico annuale;</p>	<p>Il rischio di commissione di tale reato sussiste con</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Amministratori/ Direttori Generali/ Sindaci e soggetti sottoposti ai responsabili di funzioni</p>
--	--	---	--------------	--------------	--

O.N.L.U.S.

<p>sindaci e liquidatori che, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.</p>	<p>(ii) bilancio consolidato.</p>	<p>riferimento ai seguenti documenti: (i) bilancio civilistico annuale; (ii) bilancio consolidato</p>		
	<p>Tale fattispecie differisce dalla</p>			

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)</p> <p>Tale reato prevede la punibilità di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale</p>	<p>precedente in quanto prevede l'evento di danno patrimoniale ai soci e creditori. Inoltre è precedibile unicamente a querela della persona offesa.</p> <p>Tale fattispecie può interessare i seguenti documenti: (i) bilancio civiletico annuale</p>	<p>Il rischio di commissione del reato sussiste con riferimento ai seguenti documenti: (i) bilancio civiletico annuale</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Amministratori/ Direttori Generali/ Sindaci e soggetti sottoposti ai responsabili di funzioni</p>
--	--	--	--------------	--------------	--

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari della predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale ai soci o ai creditori</p>					
<p>Impedito controllo (art 2625 c.c.) Tale reato prevede la punibilità degli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, la sanzione è di natura penale e si</p>	<p>Tale fattispecie può rilevare sotto il profilo della completezza della documentazione fornita dagli amministratori al collegio sindacale o ai soci, oltre che ricomprendere qualsiasi condotta non corretta o trasparente tenuta dagli amministratori in relazione alle eventuali</p>	<p>Il rischio di commissione di tale reato sussiste</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Amministratori</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mapatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

procede a querela della persona offesa	richieste ricevute dal collegio sindacale				
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Tale reato prevede la punibilità di amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti dei soci o li liberano dall' obbligo di eseguirli	Tale fattispecie che esclude l'ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale, si applica ai casi in cui i conferimenti vengono restituiti o i soci sono liberati dall'obbligo di conferire in assenza di una deliberazione assembleare dispositiva di una riduzione del capitale	Il rischio di commissione di tale reato appare remoto.	Basso	Basso	Amministratori
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)			Basso		Amministratori

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mapatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Tale reato prevede la punibilità degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite</p>		<p>Il rischio di commissione di tale reato appare remoto.</p>		<p>Basso</p>	
<p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</p> <p>Tale reato prevede la punibilità degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali,</p>		<p>Il rischio di commissione di tale reato sussiste</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Amministratori o terzi soggetti incaricati di acquistare e/o sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della Cooperativa.</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

O.N.L.U.S.

<p>cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La punibilità è prevista anche per gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge</p>					
<p>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Tale reato prevede la punibilità degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei</p>	<p>Tale fattispecie risulta integrata qualora alla condotta posta in essere in violazione delle norme civilistiche si accompagni il danno ai creditori. Il reato è inoltre procedibile a</p>	<p>Il rischio di commissione sussiste</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Amministratori</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

<p>creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori</p>	<p>querela del danneggiato.</p>				
<p>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) Tale reato prevede la punibilità degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di</p>		<p>Il rischio di commissione sussiste</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Amministratori</p>

Mapatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione					
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Il reato punito si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, se la ripartizione cagiona un danno ai creditori	Tale fattispecie risulta applicabile solo in fase di liquidazione	Non sussiste al momento il rischio di commissione di tale reato	Basso	Basso	Amministratori
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	La fattispecie in esame appare di difficile realizzazione in quanto				Amministratori

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mapatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

Tale reato prevede la punibilità di chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto	la condotta punibile risulta, nella maggior parte dei casi, posta in essere al fine di favorire interessi di parte e difficilmente quelli della società.	Il rischio di commissione di tale reato appare remoto	Basso	Basso	
<p>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</p> <p>Tale reato prevede la punibilità di chiunque diffonda notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati e non quotati, ovvero ad incidere in modo</p>		La fattispecie di tale reato non sussiste in quanto la Cooperativa non utilizza strumenti finanziari e risulta quotata in un mercato regolamentato.	N/A	N/A	N/A

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari</p>					
<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</p> <p>Tale reato prevede la punibilità di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio</p>		<p>Il rischio di commissione di tale reato appare remoto sebbene un'interpretazione estensiva data dal termine "autorità pubblica di vigilanza", ricomprenda oltre a Consob e Banca d'Italia, anche l'autorità della concorrenza ed il Garante per la</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Organi apicali</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

O.N.L.U.S.

<p>delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima Tale reato prevede, inoltre, punibilità degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi forma anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette</p>	<p>protezione dei dati personali.</p>			
---	---------------------------------------	--	--	--

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

autorità, consapevolmente ne
ostacolano le funzioni

--	--	--	--	--	--

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)</p> <p>Tale reato prevede la punibilità dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al d.lgs n. 58 del 1998, della l. 576/1982 o del d.lg 124/1993, che viola gli obblighi</p>		N/A	N/A	N/A	N/A
---	--	-----	-----	-----	-----

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

O.N.L.U.S.

previsti dall'art. 2391, primo comma, c.c., se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

--	--	--	--	--	--

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>E' bene qui ricordare che recentissimo intervento legislativo in materia di reati societari (Legge 27 Maggio 2015 n. 69, entrata in vigore il 14 Giugno 2015) ha modificato il reato di falso in bilancio, inasprendo le relative sanzioni a carico dell'impresa.</p> <p>In estrema sintesi.</p> <p>Il nuovo testo dell'articolo 2621 del Codice Civile (False comunicazioni sociali) dispone che "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli Amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle</p>					
---	--	--	--	--	--

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

O.N.L.U.S.

<p>relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, diretti ai soci od al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti, materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo completamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni".</p> <p>La nuova disciplina prevede pene ridotte (da 6 a 3 mesi) per il reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621 C.C. "se i fatti sono di lieve entità"</p>					
---	--	--	--	--	--

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>O.N.L.U.S.</p> <p>(art. 2621-bis). La lieve entità viene valutata dal giudice, tenendo conto “della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta”.</p> <p>Il provvedimento introduce poi un nuovo art. 2621-ter che, ai fini dell'applicazione della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art 131-bis C.P., stabilisce che il giudice debba in tal caso valutare “in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato dalla società”.</p> <p>Il provvedimento, infine modifica l'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 inasprendo le sanzioni pecuniarie in caso di condanna dell'ente: 1) per il falso in bilancio di cui all'art'2621</p>					
--	--	--	--	--	--

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

O.N.L.U.S.

<p>C.C. (da 200 a 400 quote, invece delle 100-150 di cui al testo precedente); 2) per il falso in bilancio di lieve entità le sanzioni pecuniarie sono, invece, stabilite tra 100 e 200 quote</p>					
REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL' ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL COD. PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (art. 25 quater)					
<p>Tale sezione, diversamente da quanto accade per gli altri reati previsti dal Decreto, opera un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale; 		N/A	N/A	N/A	N/A

O.N.L.U.S.

<ul style="list-style-type: none"> delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali; delitti previsti dall'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999 					
PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-quater 1)					
<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - Art. 583 bis c.p.</p> <p>Tale reato prevede la punibilità di chiunque, in assenza di esigenze</p>	<p>Sono pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

<p>terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili o provochi, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente</p>	<p>l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo</p>			
<p>DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies)</p>				
<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) La norma disciplina la punibilità di chi eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di</p>	<p>[Nota: Il rischio di realizzazione di tali reati appare basso in considerazione del fatto che la Società non esercita attività produttive in paesi a</p>			

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>proprietà ovvero chi riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento</p>	<p><i>rischio. La fattispecie potrebbe tuttavia realizzarsi con riferimenti alle assunzioni di personale, in particolare ove la conclusione dei contratti avvenga con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da paesi extraeuropei]]</i></p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) Tale disposizione prevede la punibilità di chiunque induca alla prostituzione una persona di età</p>	<p>La fattispecie in esame risulta di difficile applicazione in quanto molto complessa sarebbe l'individuazione della</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione	sussistenza o del vantaggio dell'ente				
<p>Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)</p> <p>Il reato punisce la condotta di chi, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche.</p> <p>Viene altresì punito chi fa commercio del suddetto materiale pornografico; chi al di fuori delle precedenti ipotesi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o</p>		N/A	N/A	N/A	N/A

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

O.N.L.U.S.

<p> pubblica il materiale pornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico </p>					
<p> Pornografia virtuale (art. 600 quater c.p.) Trattasi della condotta di chi, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. </p>		N/A	N/A	N/A	N/A

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)</p> <p>La norma prevede la punibilità di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività</p>		N/A	N/A	N/A	N/A
<p>Tratta di persone (art. 601 c.p.)</p> <p>La condotta punibile consiste nel commettere tratta di persona ridotta in schiavitù, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma dell'articolo 600 c.p., ed induzione di tale soggetto mediante inganno o</p>		N/A	N/A	N/A	N/A

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>costrizione mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno</p>					
<p>Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) Viene punita l'ipotesi di condotta mediante la quale chiunque acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. (riduzione in</p>		N/A	N/A	N/A	N/A

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)</p> <p>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori 	<p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto 	<p>Il rischio di commissione di tale reato appare remoto</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Organi apicali</p>
---	--	--	--------------	--------------	-----------------------

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.”</p>	<p>alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a</p>				
--	--	--	--	--	--

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

	situazioni alleggiate degradanti.				
DELITTI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (articolo 25-sexies)					
<p>Abuso di informazioni privilegiate (D.lgs. 24/02/98, n.58 art.184) Tale reato punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni non di pubblico dominio, le divulghi a terzi, o le utilizzi al fine di effettuare o indurre altri a compiere operazioni di compravendita o altre operazioni relative a strumenti finanziari. Tali informazioni</p>		N/A	N/A	N/A	N/A

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>permettono ai soggetti che ne facciamo utilizzo una scelta basata su un'asimmetria informativa, privilegiandoli rispetto ad altri investitori operanti sul medesimo mercato</p>					
<p>Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 art. 185)</p> <p>Tale reato punisce chiunque diffonda informazioni false o ingannevoli o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.</p>		N/A	N/A	N/A	N/A

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (articolo 25-septies)					
Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Tale reato punisce chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	<i>[La società ha provveduto a nominare una società esterna quale RSPP. Le procedure da adottare volte alla prevenzione di tale fattispecie criminosa dovranno essere pertanto implementate tenendo in considerazione il modello di prevenzione dei rischi già adottato nonché le Linee Guida INA-INA/IL del 28</i>	Il rischio di commissione sussiste	Medio	Medio	Datore di lavoro, dirigente, preposti, lavoratori, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente. Si tenga inoltre presente che le aree maggiormente a rischio con riferimento alla specifica attività della società sono quelle operative

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mapatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

	<p>settembre 2001 o il British Standard OHSAS 18001:2007].</p> <p>[La Cooperativa ha provveduto a nominare un professionista esterno in qualità di RSSP. Le procedure adottate dalla Cooperativa, volte alla prevenzione di tale fattispecie criminosa, sono state implementate tenendo in considerazione il modello di prevenzione dei rischi già adottato nonché le Linee Guida INA-INA/IL del 28 settembre 2001 o il</p>				
<p>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</p> <p>Tale reato punisce chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</p>		<p>Il rischio di commissione del reato sussiste.</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Datore di lavoro, dirigente, preposti, lavoratori, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente.</p> <p>Si tenga inoltre presente che le aree maggiormente a rischio con riferimento alla specifica attività della società sono quelle operative nell'ambito dei pdv</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)</p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa</p>		<p>Il rischio di commissione del reato sussiste ma è remoto</p>		<p>Basso</p>	<p>Acquisti/ Direzione vendite/ Relazioni esterne</p>
<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in</p>		<p>Il rischio di commissione del reato sussiste.</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Acquisti/ Direzione vendite/ Relazioni esterne</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto					
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [L. 633/1941] (articolo 25-nonies)					
<p>Art. 171, c. 1, lett. a-bis, L. Diritto d'Autore</p> <p>Si disciplina l'ipotesi di chi, senza averne diritto, metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa</p>		Il rischio di commissione del reato sussiste.	Basso	Basso	Apicali

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mapatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Art. 171, c. 3, L. Diritto d'Autore</p> <p>Estende la punibilità ai casi in cui se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore</p>		<p>Il rischio di commissione del reato è remoto</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Apicali</p>
<p>Art. 171-bis, L. Diritto d'Autore</p>					

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mapatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

O.N.L.U.S.

<p>La norma prevede la punibilità di chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; nonché di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle</p>	<p>Il rischio di commissione del reato è remoto</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Apicali</p>
---	---	--------------	--------------	----------------

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

disposizioni di cui agli articoli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati					
Art. 171-ter, L. Diritto d'Autore³					

³ “Art. 171-ter. 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

Tale articolo disciplina numerose ipotesi di punibilità inerenti la duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere protette dal diritto d'autore		Il rischio di commissione del reato è remoto	Molto basso	Molto basso	Apicali
--	--	--	-------------	-------------	---------

o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale ; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinques , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa ; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 . 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Art. 171-septies, L. Diritto d'Autore</p> <p>La norma estende l'applicazione della pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi nonché a chi dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento di tali obblighi.</p>		<p>Il rischio di commissione del reato è remoto</p>	<p>Molto basso</p>	<p>Molto basso</p>	<p>Apicali</p>
---	--	---	--------------------	--------------------	----------------

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Art. 171-octies, L. Diritto d’Autore</p> <p>La norma prevede la punibilità di chi a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale</p>			N/A	N/A	N/A
<p style="text-align: center;">INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (articolo 25-decies)</p>					

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mapatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)</p> <p>Si disciplina l'ipotesi di chi, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere</p>		<p>Il rischio di commissione del reato sussiste.</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Tutti i soggetti aziendali</p>
--	--	--	--------------	--------------	-----------------------------------

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

REATI IN MATERIA AMBIENTALE ⁴ (Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, N. 152)				
<p>Divieto di abbandono di rifiuti (art. 257 D. lgs. 152/06)</p> <p>È disciplinata l'ipotesi e la connessa punibilità per il caso di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato</p>		Basso	Basso	Tutti i soggetti aziendali

⁴ Con riferimento ai reati in materia ambientale si tenga presente che la Comunitaria 2009 approvata in data 12 maggio 2010 contiene la previsione di modifiche alla normativa contenuta nel Decreto, in particolare, l'articolo 19 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, (entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge) uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione delle relative sanzioni.

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee</p>					
<p>Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256)</p> <p>Tale reato prevede la punibilità di chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216</p>		<p>Il rischio di commissione di tale reato sussiste</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Tutti i soggetti aziendali preposti</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Maltrattamento animali (art. 727 bis c.p.)</p> <p>Tale reato prevede la punibilità di chi maltratta animali senza necessità o li adopera in spettacoli o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o li abbandona</p>	<p>La pena consiste nel pagamento di un'ammenda e aggravanti e aumenti di pena se nell'ambito del commercio, dell'allevamento, dello spettacolo, della mattazione e del trasporto vengono impiegati mezzi dolorosi. La pena aumenta anche nel caso in cui l'animale muoia</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (art. 733 bis c.p.)</p>					

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Prevede la punibilità di chiunque distrugga, deteriori o comunque danneggi un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio. E' punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico, o artistico nazionale</p>	<p>E' previsto l'arresto fino a un anno o ammenda non inferiore a duemilasesantacinque euro. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Scarico di acque reflue industriali (art. 137 D. lgs. 152/06) Tale reato prevede la punibilità di chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue</p>	<p>Nella nozione di acque reflue industriali, definita dall'art. 74 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 152/06, rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo</p>	<p>N/A</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p></p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mapatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Tale reato è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro</p>	<p>svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attendono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue</p>	<p>Il rischio di commissione di tale reato sussiste</p>		<p>I soggetti aziendali preposti</p>
<p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258) Prevede la punibilità di chiunque omette di tenere ovvero tiene in</p>	<p>E' prevista una pena amministrativa pecuniaria da Euro 2.600 a euro 15.500. Tale pena aumenta se il registro è relativo a rifiuti pericolosi, a cui va ad aggiungersi la sanzione</p>	<p>Il rischio di commissione di tale reato sussiste</p>	<p>Basso</p>	<p>I soggetti aziendali preposti</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'art. 190 comma 1</p>	<p>amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal responsabile dell'infrazione.</p>				
<p>Traffico illecito di rifiuti (art. 259) Tale reato prevede la punibilità di chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo</p>		<p>Il rischio di commissione di tale reato sussiste ma è remoto</p>	<p>Molto basso</p>	<p>Molto basso</p>	<p>I soggetti aziendali preposti</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>1, comma 3, lettere a), b), c) e d)</p>					
<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260)</p> <p>Tale reato prevede la punibilità di chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.</p> <p>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni</p>	<p>E' prevista la reclusione da uno a sei anni. In caso di rifiuti ad alta radioattività si applica la reclusione da tre a otto anni.</p>	<p>Il rischio di commissione di tale reato sussiste ma è remoto</p>	<p>Molto basso</p>	<p>Molto basso</p>	<p>I soggetti aziendali preposti</p>

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis)</p> <p>Tale reato prevede la punibilità di chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; di chiunque inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti e di colui che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione o</p>	<p>Il rischio di commissione di tale reato sussiste ma è remoto</p>	<p>Molto basso</p>	<p>Molto basso</p>	<p>I soggetti aziendali preposti</p>
--	---	--------------------	--------------------	--------------------------------------

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>che alteri tale copia cartacea in maniera fraudolenta</p>					
<p>Art. 1-2 L. 150/92 Tale reato prevede la punibilità di chiunque importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale; vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene di specie protette previste dal regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982</p>		N/A	N/A	N/A	N/A
<p>Inquinamento doloso (D. lgs. 202/07 art. 8)</p>					

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>Tale reato prevede la punibilità del Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente versino in mare le sostanze inquinanti di cui all'art. 2, comma 1 lett. b) o causi lo sversamento di dette sostanze</p>		N/A	N/A	N/A	N/A
<p>Inquinamento colposo (art. 9 D. Lgs. 202/07)</p> <p>Tale reato prevede la punibilità del Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri</p>		N/A	N/A	N/A	N/A

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che colposamente versino in mare le sostanze inquinanti di cui all'art. 2, comma 1 lett. b) o causi lo sversamento di dette sostanze.</p>					
<p>Nuove fattispecie di reati ambientali previsti dalla L. 68/2015: inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), disastro ambientale (art. 452 quater c.p.) – commessi a titolo di dolo o colpa -, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.), le aggravanti di cui all'art. 452 octies c.p. (associazione ex art. 416 e 416bis c.p.). Sono stati altresì inseriti nel novero dei reati presupposto</p>		N/A	N/A	N/A	N/A

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

anche quelli di cui agli art. 727 bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura (etc.) di animali di specie protette) e 733 bis c.p.				
--	--	--	--	--

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' (art. 319-quater Codice Penale) e **CORRUZIONE TRA PRIVATI** (art. 2365 Codice Civile)

Tipologia Reato	Commenti	Valut. Rischio potenziale	Valutaz. Rischio inerente	Valutaz. Rischio di controllo	Funzione Aziendale coinvolta

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater del Codice Penale)</p>	<p>Si applica ai soggetti della Società che rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, elargiscono materialmente, o comunque, promettono denaro od altra utilità al pubblico ufficiale o incaricato al pubblico servizio. In caso di accertata responsabilità vi è la condanna ad una sanzione massima di un milione e duecentomila euro</p>	<p>-</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Soggetti apicali</p>
<p>- Corruzione tra privati (art. 2365 del Codice Civile)</p>	<p>Si applica quando un soggetto operante</p>				

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

	<p>all'interno della Società corrompe un soggetto apicale di essa (amministratore, direttore, ecc.). In caso di accertata responsabilità vi è la condanna ad una sanzione pecuniaria massima di 600.000 euro.</p>	Basso	Basso	Basso	Tutti i dipendenti
--	--	-------	-------	-------	--------------------

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI PERMESSO DI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (Articolo 25 duodecies

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Decreto Legislativo 231/2001)

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

Tipologia Reato	Commenti	Valut. Rischio potenziale	Valutaz. Rischio inerente	Valutaz. Rischio di controllo	Funzione Aziendale coinvolta
<p>Art.2 comma 1 D.Lgs. 16.07.2012 n. 109</p> <p>Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora: 1) i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;</p>	<p>Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.»</p> <p>L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:</p> <p>“Le pene per il fatto previsto dal comma 12</p>		Basso	Basso	Soggetti Apicali/Tutto il personale preposto

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>oppure 2) i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure 3) i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro)</p>	<p>sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma</p>				
--	--	--	--	--	--

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

	<p>dell'articolo 603-bis del codice penale.”</p> <p>“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, è revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000</p>				
--	---	--	--	--	--

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

	euro per ogni lavoratore impiegato".				
--	--------------------------------------	--	--	--	--

REATO AUTORICICLAGGIO (Articolo 25 octies Decreto Legislativo 231/2001)

Tipologia Reato	Commenti	Valut. Rischio potenziale	Valutaz. Rischio inerente	Valutaz. Rischio di controllo	Funzione Aziendale coinvolta
Tale reato è integrato da colui che abbia tratto profitto dalla	In questi casi si applica all'Ente la sanzione	Il rischio di commissione reato,	Basso	Basso	Soggetti Apicali/Tutto il personale preposto

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

<p>commissione, o dal concorso nella commissione, di un delitto non colposo, e che successivamente abbia impiegato, sostituito o trasferito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o comunque speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal delitto commesso. La pena prevista per questo reato è aumentata nel caso in cui lo stesso sia commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o professionale</p>	<p>pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui, invece, il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote</p>	<p>anche se remoto, sussiste in capo alla Cooperativa</p>			
--	---	---	--	--	--

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

CONCLUSIONI

In base alle evidenze ora dettagliate, raccolte a seguito di intervista dei vari preposti della Cooperativa, sono state individuate, come 'sensibili' le seguenti macrocategorie di fattispecie di reato:

- **REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;**
- **REATI INFORMATICI E TRATTEMENTO ILLECITO DEI DATI;**
- **REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE;**
- **REATI SOCIETARI;**
- **REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO;**

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

O.N.L.U.S.

- **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACIE A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA'**;
- **REATI AMBIENTALI**;
- **REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE**;
- **REATO DI INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E DI CORRUZIONE TRA PRIVATI**;
- **REATI DI RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA**;
- **REATO DI AUTORICICLAGGIO**;
- **INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (nell'ambito della categoria dei Delitti contro la personalità individuale).**

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Edizione 2 – Novembre 2016

**ILLECITI PENALI CONTEMPLATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 (IL "DECRETO")
VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO**

PREMESSA

Nella tabella che segue sono esposte le tipologie di reato che, recentemente, hanno incrementato le fattispecie previste nel Decreto e, per ciascuna di esse, viene riportato:

La valutazione del rischio potenziale. Ovvero la valutazione della possibile commissione del reato tenuto conto del settore di attività in cui opera la Cooperativa.

La valutazione del rischio inerente. Ovvero la valutazione del rischio di effettiva commissione del reato tenuto conto del posizionamento della Cooperativa nel mercato, dei suoi principali interlocutori esterni e della sua struttura organizzativa (la valutazione del rischio è così espressa: Inesistente, Molto Basso, Basso, Medio, Alto).

La valutazione del rischio di controllo. Ovvero la valutazione del rischio che il sistema di controllo interno possa non essere in grado di arginare la commissione dei reati. In tal caso la valutazione si esprime come segue:

- **“Inesistente”** laddove non si prevedono controlli specifici avendo valutato inesistente la possibilità di commissione.
- **“Basso”** nel caso in cui il sistema dei controlli interni in essere sia giudicato ragionevolmente sufficiente di per sé ad evitare la commissione dei reati.
- **“Medio”** o **“Alto”** nei casi in cui il sistema dei controlli posti in essere possa risultare in diversa misura e per limitazioni oggettive non sufficiente ad evitare la commissione dei reati.

In caso di rischio di controllo “Medio” o “Alto” l’Organismo di Vigilanza dovrà espletare maggiori verifiche di dettaglio sulle operazioni poste in essere dalla Cooperativa, mentre, permanendo il grado di rischio “Basso”, l’approccio dell’Organismo di Vigilanza potrà essere maggiormente indirizzato a verifiche di conformità procedurale limitando quindi le verifiche di dettaglio.



Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

ILLECITI PENALI CONTEMPLATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231¹ (IL “DECRETO”)

-VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO AGGIORNAMENTO AL 11/2017 -

[Nota: la presente tabella contiene valutazioni preliminari effettuate esclusivamente sulla base delle risultanze delle interviste effettuate presso la Cooperativa e deve necessariamente essere sottoposto al responsabile di ciascun processo al quale viene richiesto di valutare il grado di rischio e quindi la probabilità di commissione del reato, nonché l'eventuale impatto economico, tenendo in considerazione le procedure ed i sistemi di controllo esistenti e la loro idoneità a valere come misure di prevenzione dei reati.]

¹ Il Decreto Legislativo 231/2001 in tema di “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” entra in vigore il 4 Luglio 2001.



O.N.L.U.S.

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

N.B. Il presente documento costituisce un'integrazione dell'iniziale "mappatura Rischi 231", originariamente implementata in sede di predisposizione iniziale del Modello ex D.Lgs. 231/2001 della Cooperativa.

FATTISPECIE DI REATO RECENTEMENTE SUBENTRATE NELLA NORMATIVA

4

Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

Edizione 3 – Novembre 2017

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

Il D.Lgs. 38/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 Marzo 2017, ha introdotto le seguenti rilevanti novità nell'ambito della normativa ex D.Lgs. 231/2001: 1) introduzione del nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635 bis c.c.; 2) modifica del reato di corruzione tra privati di cui all'art 2635 c.c. (l'ambito di applicazione della fattispecie viene esteso dalle società commerciali a qualsiasi "ente privato"); 3) inasprimento del trattamento sanzionatorio delle persone giuridiche previsto dal D.lgs. 231/2001 per il reato di corruzione tra privati.

Di seguito la mappatura connessa al neo reato introdotto, di istigazione alla corruzione tra privati (le altre modifiche di cui al precedente paragrafo non rilevano rispetto all'originaria mappatura implementata).

Tipologia Reato	Descrizione - Commenti	Valut. Rischio potenziale	Valutaz. Rischio	Valutaz. Rischio di controllo	Funzione Aziendale coinvolta
-----------------	------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

			inerente		
<p>Istigazione alla corruzione tra privati</p>	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Tutti i dipendenti</p>



O.N.L.U.S.

degli obblighi di fedeltà.

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

--	--	--	--	--	--

CONCLUSIONI

In base anche al recente allargamento delle fattispecie di reato nell'ambito della normativa ex D.Lgs. 231/2001 ed alle evidenze ora dettagliate, raccolte a seguito dell'intervista con i preposti della Cooperativa, è stata individuata, come 'sensibile' per la Stessa, la seguente nuova area di reato:

- **“ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI”**

La Cooperativa ha, altresì, verificato la conformità del proprio Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 alla normativa anticorruzione, che permette all'ente che si è dotato di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione, di ottenere un punteggio

7

Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

Edizione 3 – Novembre 2017



Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

migliorativo rispetto al punteggio base, al fine dell'individuazione del **Rating di Legalità**, che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (**AGCM**) assegna alle imprese richiedenti in possesso di determinate caratteristiche virtuose, come statuisce l'Art. 2 del **Regolamento** emesso dall'Autorità Antitrust.

Secondo la normativa di riferimento i modelli organizzativi utili a contrastare la corruzione possono essere di due tipologie:

- o il modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001;
- o il Piano di prevenzione della corruzione, implementato ai sensi della legge 190/2012

La Cooperativa adotta efficacemente un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, che all'interno della propria **parte speciale A**), prevede in modo idoneo i presidi per prevenire i reati presupposto individuati dalla normativa, che appartengono alla categoria dei **reati contro la Pubblica amministrazione** ovvero nello specifico:

- concussione (articolo 317 Codice penale);
- corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 Codice penale);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (articolo 319 Codice penale);
- corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter Codice penale);

8

Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

Edizione 3 – Novembre 2017



O.N.L.U.S.

- induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319quater);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 Codice penale);
- pene per il corruttore (articolo 321 Codice penale);
- istigazione alla corruzione (articolo 322 Codice penale);
- peculato, concussione, induzione indebita, dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322 bis del Codice penale).

Alla luce di queste considerazioni il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 della Cooperativa è idoneo a prevenire e a contrastare la corruzione.

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

Edizione 3 – Novembre 2017

**ILLECITI PENALI CONTEMPLATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 (IL "DECRETO")
VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO**

PREMESSA

Nella tabella che segue sono esposte le tipologie di reato che, recentemente, hanno incrementato le fattispecie previste nel Decreto e, per ciascuna di esse, viene riportato:

La valutazione del rischio potenziale. Ovvero la valutazione della possibile commissione del reato tenuto conto del settore di attività in cui opera la Cooperativa.

La valutazione del rischio inerente. Ovvero la valutazione del rischio di effettiva commissione del reato tenuto conto del posizionamento della Cooperativa nel mercato, dei suoi principali interlocutori esterni e della sua struttura organizzativa (la valutazione del rischio è così espressa: Inesistente, Molto Basso, Basso, Medio, Alto).

1

La valutazione del rischio di controllo. Ovvero la valutazione del rischio che il sistema di controllo interno possa non essere in grado di arginare la commissione dei reati. In tal caso la valutazione si esprime come segue:

- **“Inesistente”** laddove non si prevedono controlli specifici avendo valutato inesistente la possibilità di commissione.
- **“Basso”** nel caso in cui il sistema dei controlli interni in essere sia giudicato ragionevolmente sufficiente di per sé ad evitare la commissione dei reati.
- **“Medio”** o **“Alto”** nei casi in cui il sistema dei controlli posti in essere possa risultare in diversa misura e per limitazioni oggettive non sufficiente ad evitare la commissione dei reati.

In caso di rischio di controllo “Medio” o “Alto” l’Organismo di Vigilanza dovrà espletare maggiori verifiche di dettaglio sulle operazioni poste in essere dalla Cooperativa, mentre, permanendo il grado di rischio “Basso”, l’approccio dell’Organismo di Vigilanza potrà essere maggiormente indirizzato a verifiche di conformità procedurale limitando quindi le verifiche di dettaglio.

ILLECITI PENALI CONTEMPLATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231¹ (IL "DECRETO")

-VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO AGGIORNAMENTO AL 11/2017 -

[Nota: la presente tabella contiene valutazioni preliminari effettuate esclusivamente sulla base delle risultanze delle interviste effettuate presso la Cooperativa e deve necessariamente essere sottoposto al responsabile di ciascun processo al quale viene richiesto di valutare il grado di rischio e quindi la probabilità di commissione del reato, nonché l'eventuale impatto economico, tenendo in considerazione le procedure ed i sistemi di controllo esistenti e la loro idoneità a valere come misure di prevenzione dei reati.]

¹ Il Decreto Legislativo 231/2001 in tema di "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche" entra in vigore il 4 Luglio 2001.



O.N.L.U.S.

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

N.B. Il presente documento costituisce un'integrazione dell'iniziale "mappatura Rischi 231", originariamente implementata in sede di predisposizione iniziale del Modello ex D.Lgs. 231/2001 della Cooperativa.

FATTISPECIE DI REATO RECENTEMENTE SUBENTRATE NELLA NORMATIVA

- Sono stati previsti dal c.d. Testo Unico dell'Immigrazione (D.Lgs. 286/98) i reati di “**procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina**” e “**favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato**”. Per entrambi i reati, in caso di condanna della società, è prevista la sanzione interdittiva per una durata non inferiore ad un anno (art. 25 duodecies c. 1-quater D.Lgs. 231/2001 introdotto dalla L. 161/2017).
- È stato approvato definitivamente dalla Camera il Disegno di Legge in materia di “**whistleblowing**”, che introduce importanti modifiche all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001. In particolare, i Modelli Organizzativi dovranno prevedere canali dedicati che consentano ai soggetti apicali o subordinati dell'ente di segnalare condotte illecite rilevanti ex D. Lgs. 231/2001, o eventuali violazioni dello

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

stesso Modello Organizzativo. Tali canali dovranno garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e prevedere il divieto di ritorsioni o discriminazioni nei suoi confronti. Il sistema disciplinare predisposto dall'ente dovrà, inoltre, sanzionare l'eventuale violazione delle misure poste a tutela dei *whistleblowers*, nonché le condotte di strumentalizzazione delle segnalazioni.

- Infine la Legge Europea 2017, approvata recentissimamente in via definitiva dalla Camera, ha contemplato l'inserimento nel Decreto Legislativo n. 231/2001 del nuovo articolo 25-terdecies, che prevede le due fattispecie di reato presupposto in tema di "razzismo" e di "xenofobia".

Di seguito la mappatura connessa alle novità introdotte nel D. Lgs. 231/2001: a) **procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato**; b) **whistleblowing**; c) **razzismo e xenofobia**.

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

Tipologia Reato	Descrizione - Commenti	Valut. Rischio potenziale	Valutaz. Rischio inerente	Valutaz. Rischio di controllo	Funzione Aziendale coinvolta
Procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina	La condotta tipica consiste nel compiere "atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".	Basso	Basso	Basso	Tutti i dipendenti

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

Tipologia Reato	Descrizione - Commenti	Valut. Rischio potenziale	Valutaz. Rischio inerente	Valutaz. Rischio di controllo	Funzione Aziendale coinvolta
Favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato	"Chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente"	Basso	Basso	Basso	Tutti i dipendenti

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

	testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni"					
Tipologia Reato	Descrizione - Commenti	Valut. Rischio potenziale	Valutaz. Rischio inerente	Valutaz. Rischio di controllo	Funzione Aziendale coinvolta	
Istituto del <i>whistleblowing</i>	La normativa in oggetto, che estende al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o che riconosca violazioni relative al Modello di	Basso	Basso	Basso	Tutti i dipendenti	

O.N.L.U.S.

	<p>Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio, implementa con tre nuovi commi l'articolo 6 del Decreto 231, richiedendo che i MOG adottati dalle società ai sensi del Decreto prevedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguati canali informativi che, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, consentano ai 				
--	--	--	--	--	--

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

	<p>soggetti in posizione apicale e a quelli a loro subordinati di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite (nota 3) o di violazioni del MOG;</p> <ul style="list-style-type: none"> almeno un canale alternativo di segnalazione che garantisca la riservatezza del segnalante; il divieto di atti di ritorsione o 				
--	---	--	--	--	--

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

	<p>discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati – direttamente o indirettamente – alla segnalazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguate sanzioni nei confronti di chi viola le suddette misure di tutela del segnalante nonché nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano 				
--	--	--	--	--	--

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001

	infondate.				
--	------------	--	--	--	--

Tipologia Reato	Descrizione - Commenti	Valut. Rischio potenziale	Valutaz. Rischio inerente	Valutaz. Rischio di controllo	Funzione Aziendale coinvolta
Razzismo e xenofobia	La Legge 20 Novembre 2017 n. 167 inserisce l'articolo 25-terdecies rubricato «razzismo e xenofobia», con il quale si prevede che: "1. In relazione alla commissione dei	Basso	Basso	Basso	Tutti i dipendenti

O.N.L.U.S.

	<p>delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità</p>				
--	--	--	--	--	--

O.N.L.U.S.

	<p>organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".</p>				
--	--	--	--	--	--

CONCLUSIONI

In base anche al recente allargamento delle fattispecie di reato nell'ambito della normativa ex D.Lgs. 231/2001 ed alle evidenze ora dettagliate, raccolte a seguito delle interviste con i preposti della Cooperativa, si è ritenuto di non prevedere nuove parti speciali.

Per le nuove fattispecie di reato (“procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”, “favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato”, “razzismo” e “xenofobia”), la Cooperativa ha ritenuto di prevedere idonei presidi nel proprio Codice Etico.

La Cooperativa, inoltre, **sta attualmente valutando i più idonei accorgimenti procedurali per conformarsi alle disposizioni in materia di “WHISTLEBLOWING”**, introdotte, come evidenziato in precedenza, nella normativa, a partire dallo scorso Dicembre 2017.

**ILLECITI PENALI CONTEMPLATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 (IL “DECRETO”)
VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO**

PREMESSA

Nella tabella che segue sono esposte le tipologie di reato che, recentemente, hanno incrementato le fattispecie previste nel Decreto e, per ciascuna di esse, viene riportato:

La valutazione del rischio potenziale. Ovvero la valutazione della possibile commissione del reato tenuto conto del settore di attività in cui opera la Cooperativa.

La valutazione del rischio inerente. Ovvero la valutazione del rischio di effettiva commissione del reato tenuto conto del posizionamento della Cooperativa nel mercato, dei suoi principali interlocutori esterni e della sua struttura organizzativa (la valutazione del rischio è così espressa: Inesistente, Molto Basso, Basso, Medio, Alto).

La valutazione del rischio di controllo. Ovvero la valutazione del rischio che il sistema di controllo interno possa non essere in grado di arginare la commissione dei reati. In tal caso la valutazione si esprime come segue:

- **“Inesistente”** laddove non si prevedono controlli specifici avendo valutato inesistente la possibilità di commissione.
- **“Basso”** nel caso in cui il sistema dei controlli interni in essere sia giudicato ragionevolmente sufficiente di per sé ad evitare la commissione dei reati.
- **“Medio” o “Alto”** nei casi in cui il sistema dei controlli posti in essere possa risultare in diversa misura e per limitazioni oggettive non sufficiente ad evitare la commissione dei reati.

In caso di rischio di controllo “Medio” o “Alto” l’Organismo di Vigilanza dovrà espletare maggiori verifiche di dettaglio sulle operazioni poste in essere dalla Cooperativa, mentre, permanendo il grado di rischio “Basso”, l’approccio dell’Organismo di Vigilanza potrà essere maggiormente indirizzato a verifiche di conformità procedurale limitando quindi le verifiche di dettaglio.

ILLECITI PENALI CONTEMPLATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231¹ (IL “DECRETO”)

-VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO AGGIORNAMENTO AL 08/2018 -

[Nota: la presente tabella contiene valutazioni preliminari effettuate esclusivamente sulla base delle risultanze delle interviste effettuate presso la Cooperativa e deve necessariamente essere sottoposto al responsabile di ciascun processo al quale viene richiesto di valutare il grado di rischio e quindi la probabilità di commissione del reato, nonché l’eventuale impatto economico, tenendo in considerazione le procedure ed i sistemi di controllo esistenti e la loro idoneità a valere come misure di prevenzione dei reati.]

¹ Il Decreto Legislativo 231/2001 in tema di “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” entra in vigore il 4 Luglio 2001.

N.B. Il presente documento costituisce un'integrazione dell'iniziale “mappatura Rischi 231”, originariamente implementata in sede di predisposizione iniziale del Modello ex D.Lgs. 231/2001 della Cooperativa.

FATTISPECIE DI REATO SUBENTRATE NELLA NORMATIVA

- 1) La Legge n. 3/2019 ha introdotto modifiche al reato di “traffico di influenze illecite” (art. 346 bis c.p.) che entra, altresì, a far parte del catalogo dei reati presupposto “231.
- 2) La legge 3 maggio 2019, n. 39 ha previsto, tra le altre cose, il caso di commissione dei reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.
- 3) In data 20 novembre 2019 è stata pubblicata in G.U. la Legge 18 novembre 2019, n. 133 (la “Legge *Cybersecurity*”), con cui è stato convertito in legge, con modifiche, il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 (il “Decreto *Cybersecurity*”), recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetiche di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”.

4) In relazione ai reati tributari, oltre al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per imponibili superiori a 100mila euro (inizialmente previsto dal D.L. n. 124/2019), sono ora inclusi nel novero dei reati che possono determinare questa nuova responsabilità anche: 1) la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori ai citati 100mila euro; 2) la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; 3) l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia per importi superiori a 100mila euro, sia inferiori; 4) l'occultamento o distruzione di documenti contabili; 5) la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Di seguito la mappatura connessa ai reati tributari appena descritti.

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001 - Integrazione

Tipologia Reato	Descrizione - Commenti	Valut. Rischio potenziale	Valutaz. Rischio inerente	Valutaz. Rischio di controllo	Funzione Aziendale coinvolta
<i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000)</i>	Da un valore di 100 quote a 500 quote , per un importo minimo di euro 25.800 a un massimo di euro 774.500	Basso	Basso	Basso	Tutti i soggetti apicali che interagiscono con l'area amministrativa-contabile
<i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'art. 2, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000)</i>	Da un valore di 100 quote a 400 quote , per un importo minimo di euro 25.800 a un massimo di euro 619.600	Basso	Basso	Basso	Tutti i soggetti apicali che interagiscono con l'area amministrativa-contabile

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001 - Integrazione

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)	Da un valore di 100 quote a 500 quote , per un importo minimo di euro 25.800 a un massimo di euro 774.500	Basso	Basso	Basso	Tutti i soggetti apicali che interagiscono con l'area amministrativa-contabile
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'art. 8, comma 1, D.lgs. 74/2000)	Da un valore di 100 quote a 500 quote , per un importo minimo di euro 25.800 a un massimo di euro 774.500	Basso	Basso	Basso	Tutti i soggetti apicali che interagiscono con l'area amministrativa-contabile
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'art. 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000)	Da un valore di 100 quote a 400 quote , per un importo minimo di euro 25.800 a un massimo di euro 619.600	Basso	Basso	Basso	Tutti i soggetti apicali che interagiscono con l'area amministrativa-contabile
Occultamento o distruzione di documenti contabili (previsto dall'art.10 D.lgs. 74/2000)	Da un valore di 100 quote a 400 quote , per un importo minimo di euro 25.800 a un massimo di euro 619.600	Basso	Basso	Basso	Tutti i soggetti apicali che interagiscono con l'area amministrativa-contabile
Sottrazione fraudolenta al pagamento di	Da un valore di 100 quote a 400 quote , per un importo minimo di euro	Basso	Basso	Basso	

imposte (previsto dall'art. 11 D.lgs. 74/2000)	25.800 a un massimo di euro 619.600				Tutti i soggetti apicali che interagiscono con l'area amministrativa-contabile
---	-------------------------------------	--	--	--	--

CONCLUSIONI

In base anche al recente allargamento delle fattispecie di reato nell'ambito della normativa ex D.Lgs. 231/2001 ed alle evidenze ora dettagliate, raccolte a seguito delle interviste con i preposti della Cooperativa, è stata individuata, come 'sensibile' per la Stessa, la seguente nuova area di reato:

- **“REATI FISCALI”**, di cui il dettaglio è fornito alla precedente mappatura.

Per quanto riguarda, invece, le altre nuove fattispecie di reato (“traffico di influenze illecite” e reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa e quanto previsto in materia di *cybersecurity* per la quale si attende il decreto attuativo), la Cooperativa non ritiene che possano presentare rilevanti criticità nell'assetto strutturale del Modello e pertanto non presuppongono variazioni dello Stesso

**ILLECITI PENALI CONTEMPLATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 (IL “DECRETO”)
VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO**

PREMESSA

Nella tabella che segue sono esposte le tipologie di reato che, recentemente, hanno incrementato le fattispecie previste nel Decreto e, per ciascuna di esse, viene riportato:

La valutazione del rischio potenziale. Ovvero la valutazione della possibile commissione del reato tenuto conto del settore di attività in cui opera la Cooperativa.

La valutazione del rischio inerente. Ovvero la valutazione del rischio di effettiva commissione del reato tenuto conto del posizionamento della Cooperativa nel mercato, dei suoi principali interlocutori esterni e della sua struttura organizzativa (la valutazione del rischio è così espressa: Inesistente, Molto Basso, Basso, Medio, Alto).

La valutazione del rischio di controllo. Ovvero la valutazione del rischio che il sistema di controllo interno possa non essere in grado di arginare la commissione dei reati. In tal caso la valutazione si esprime come segue:

- **“Inesistente”** laddove non si prevedono controlli specifici avendo valutato inesistente la possibilità di commissione.
- **“Basso”** nel caso in cui il sistema dei controlli interni in essere sia giudicato ragionevolmente sufficiente di per sé ad evitare la commissione dei reati.
- **“Medio” o “Alto”** nei casi in cui il sistema dei controlli posti in essere possa risultare in diversa misura e per limitazioni oggettive non sufficiente ad evitare la commissione dei reati.

In caso di rischio di controllo “Medio” o “Alto” l’Organismo di Vigilanza dovrà espletare maggiori verifiche di dettaglio sulle operazioni poste in essere dalla Cooperativa, mentre, permanendo il grado di rischio “Basso”, l’approccio dell’Organismo di Vigilanza potrà essere maggiormente indirizzato a verifiche di conformità procedurale limitando quindi le verifiche di dettaglio.

ILLECITI PENALI CONTEMPLATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231¹ (IL “DECRETO”)

-VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO AGGIORNAMENTO AL 08/2018 -

[Nota: la presente tabella contiene valutazioni preliminari effettuate esclusivamente sulla base delle risultanze delle interviste effettuate presso la Cooperativa e deve necessariamente essere sottoposto al responsabile di ciascun processo al quale viene richiesto di valutare il grado di rischio e quindi la probabilità di commissione del reato, nonché l'eventuale impatto economico, tenendo in considerazione le procedure ed i sistemi di controllo esistenti e la loro idoneità a valere come misure di prevenzione dei reati.]

¹ Il Decreto Legislativo 231/2001 in tema di “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” entra in vigore il 4 Luglio 2001.

N.B. Il presente documento costituisce un'integrazione dell'iniziale “mappatura Rischi 231”, originariamente implementata in sede di predisposizione iniziale del Modello ex D.Lgs. 231/2001 della Cooperativa.

**LE NOVITA', NELLA STRUTTURA SOCIETARIA E NELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, CHE HANNO
RESO NENCESSARIO L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

- Dall'ultimo aggiornamento avvenuto (Giugno 2020) sul proprio Modello Organizzativo ex D.Lgs.vo 231/2001, sono intervenute le seguenti novità nella normativa di riferimento.

1. In relazione ai reati a danno della Pubblica amministrazione si registra, nell'articolo 24 del D. Lgs. N. 231/2001, che al comma primo viene aggiunto il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p., cui consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

2. E' stato, poi, aggiunto un comma 2-bis, che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

3. Sempre tra i reati a danno alla Pubblica Amministrazione il D. Lgs. 75/2020 ha inserito i reati di: A) peculato di cui all'art. 314 c.p., primo comma (rimanendo dunque escluso il peculato d'uso) e all'art. 316 (ossia la particolare forma di peculato mediante profitto dell'errore altrui); B) di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p..

4. Il D.Lgs. 75/2020 introduce, altresì, il reato di “contrabbando” (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01), prevedendo la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale con sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.

5. Infine, con l’art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01 (previsto sempre nel già citato D.lgs. 75/2020) viene normata l’estensione dei reati tributari (sopra descritti), se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’IVA, per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (nei casi di: dichiarazione infedele, previsto dall’art. 4 d.lgs. 74 del 2000; omessa dichiarazione, previsto dall’art. 5 d.lgs. 74 del 2000; indebita compensazione, previsto dall’art. 10 quater d.lgs. 74 del 2000).

CONCLUSIONI

In relazione al recente allargamento delle fattispecie di reato nell’ambito della normativa ex D.Lgs. 231/2001, di cui alla presente “integrazione”, le evidenze raccolte a seguito delle interviste con i preposti della Cooperativa, fanno ritenere che non vi siano variazioni rilevanti da apportare nella mappatura rischi ex D.Lgs. 231/2001 di C.C.I.L.S..

**ILLECITI PENALI CONTEMPLATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 (IL “DECRETO”)
VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO**

PREMESSA

Nella tabella che segue sono esposte le tipologie di reato che, recentemente, hanno incrementato le fattispecie previste nel Decreto e, per ciascuna di esse, viene riportato:

La valutazione del rischio potenziale. Ovvero la valutazione della possibile commissione del reato tenuto conto del settore di attività in cui opera la Cooperativa.

La valutazione del rischio inerente. Ovvero la valutazione del rischio di effettiva commissione del reato tenuto conto del posizionamento della Cooperativa nel mercato, dei suoi principali interlocutori esterni e della sua struttura organizzativa (la valutazione del rischio è così espressa: Inesistente, Molto Basso, Basso, Medio, Alto).

La valutazione del rischio di controllo. Ovvero la valutazione del rischio che il sistema di controllo interno possa non essere in grado di arginare la commissione dei reati. In tal caso la valutazione si esprime come segue:

- **“Inesistente”** laddove non si prevedono controlli specifici avendo valutato inesistente la possibilità di commissione.
- **“Basso”** nel caso in cui il sistema dei controlli interni in essere sia giudicato ragionevolmente sufficiente di per sé ad evitare la commissione dei reati.
- **“Medio” o “Alto”** nei casi in cui il sistema dei controlli posti in essere possa risultare in diversa misura e per limitazioni oggettive non sufficiente ad evitare la commissione dei reati.

In caso di rischio di controllo “Medio” o “Alto” l’Organismo di Vigilanza dovrà espletare maggiori verifiche di dettaglio sulle operazioni poste in essere dalla Cooperativa, mentre, permanendo il grado di rischio “Basso”, l’approccio dell’Organismo di Vigilanza potrà essere maggiormente indirizzato a verifiche di conformità procedurale limitando quindi le verifiche di dettaglio.

ILLECITI PENALI CONTEMPLATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231¹ (IL “DECRETO”)

-VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO AGGIORNAMENTO AL 26/10/2023 -

[Nota: la presente tabella contiene valutazioni preliminari effettuate esclusivamente sulla base delle risultanze delle interviste effettuate presso la Cooperativa e deve necessariamente essere sottoposto al responsabile di ciascun processo al quale viene richiesto di valutare il grado di rischio e quindi la probabilità di commissione del reato, nonché l'eventuale impatto economico, tenendo in considerazione le procedure ed i sistemi di controllo esistenti e la loro idoneità a valere come misure di prevenzione dei reati.]

¹ Il Decreto Legislativo 231/2001 in tema di “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” entra in vigore il 4 Luglio 2001.

N.B. Il presente documento costituisce un'integrazione dell'iniziale “mappatura Rischi 231”, originariamente implementata in sede di predisposizione iniziale del Modello ex D.Lgs. 231/2001 della Cooperativa.

**LE NOVITA', NELLA STRUTTURA AZIENDALE E NELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, CHE HANNO RESO
NECESSARIO L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

- Il D.lgs. n. 184/2021 (Dicembre 2021) ha introdotto novità nel Codice Penale che impattano anche nella normativa ex D.Lgs. 231/2001: viene previsto il nuovo articolo 25-octies, rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

Viene così ampliato il catalogo dei reati presupposto 231: ed infatti, costituiscono reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti anche i delitti previsti dal Codice Penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, quali l'art. 493-ter, con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, e l'art. 493-quater, con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Viene, altresì, modificato il reato presupposto 231 di cui all'art. 24 bis D.lgs. n. 231/2001, prevedendo che, con riferimento all'art. 640-ter cod. pen., per l'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria arrivi sino a 500 quote. Inoltre, viene previsto un generale inasprimento delle sanzioni qualora si verificano trasferimenti illeciti di mezzi di pagamento diversi dal contante: ed infatti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla

commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice Penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Inoltre, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

- A seguito di un recente intervento normativo, è stato introdotto all'interno del Decreto Legislativo n. 231/2001 il nuovo art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale", che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del Codice Penale:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;

Mappatura dei Rischi ex D.Lgs. 231/2001 - Integrazione

- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Viene introdotto, infine, il nuovo art. 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta delle ulteriori fattispecie di:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

Con l'ulteriore applicazione, segnatamente alle suddette fattispecie, della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del D. Lgs. n. 231/2001, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione. Infine, la norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di (i) ricettazione di beni culturali, di (ii) impiego di beni culturali provenienti da delitto, di (iii) riciclaggio di beni culturali, di (iv) autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

- Lo scorso 9 Dicembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo recante l'attuazione del recepimento della Direttiva UE 1937/2019 in materia di *whistleblowing*, che contiene una serie di misure ancora più stringenti per l'applicazione di questo istituto già in essere nella normativa italiana. In seguito, con l'approvazione del decreto legislativo in oggetto da parte del Governo (Decreto Legislativo n. 24 dello scorso Marzo 2023), è stato stabilito che N.P.T. S.r.L. in relazione della Sua attuale struttura, debba adeguarsi ai nuovi disposti normativi entro il 17 dicembre 2023.

- E' stato inserito, quindi, nel "catalogo" 231, tra i reati tributari, un nuovo reato presupposto (il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare), a seguito al recepimento interno della Direttiva (UE) 2019/2121 – recante la nuova disciplina delle operazioni transfrontaliere – per tramite del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

- Infine, sono stati recepiti nella normativa di riferimento i due nuovi reati con la legge n. 137 del 2023, pubblicata in G.U. il 9 ottobre scorso: “delitto di turbata libertà degli incanti” (art. 353 c.p.) e “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”, (art. 353-bis c.p.)

CONCLUSIONI

In relazione al recente allargamento delle fattispecie di reato nell'ambito della normativa ex D.Lgs. 231/2001, di cui alla presente “integrazione”, le evidenze raccolte a seguito delle interviste con i preposti della Cooperativa, fanno ritenere che non vi siano variazioni rilevanti da apportare nella mappatura rischi ex D.Lgs. 231/2001 di C.C.I.L.S., se si eccettua quanto previsto da C.C.I.L.S. per adeguarsi alle novità introdotte in tema “whistleblowing”, in relazione al quale la Cooperativa, in conformità alle linee guida emesse dall’Autorità preposta (ANAC) ed in ossequio alle disposizioni legislative vigenti, ha stabilito il seguente cronoprogramma:

1. E' stata individuata ed adottata, una specifica mail whistleblowing@ccills.it per le segnalazioni whistleblowing, a seguito di idonea valutazione di impatto, al fine di realizzare misure di sicurezza a garanzia di un adeguato livello di riservatezza del segnalante, della segnalazione e dei soggetti coinvolti (i segnalati).
2. E' stato individuato un soggetto interno deputato alla gestione del canale di segnalazione e predisposizione dei relativi atti, figura idonea a ricoprire tale ruolo per competenze specifiche ed adeguatamente formata nella normativa whistleblowing. Per dare seguito a quanto stabilito dalla nuova normativa, C.C.I.L.S. assegnerà una specifica funzione "whistleblowing" che comprenderà anche un ruolo vicario della funzione apicale ora individuata.
3. E' stata già predisposta una procedura circostanziata per le segnalazioni, che comprende anche le modalità di segnalazione, di riscontro della stessa, di gestione della segnalazione, e le regole per la conservazione della documentazione e dei dati personali del segnalante.
4. E' in previsione, in tempi brevi, l'erogazione di un corso di formazione generale sulle nuove disposizioni legislative in materia di whistleblowing.
5. Sono state previste adeguate modalità di informativa per tutte le parti coinvolte nel processo.